

PREMESSA

Il 20 novembre 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che sin da subito ha segnato una svolta nella storia degli interventi a tutela dei minori. Da quel momento, infatti, le legislazioni nazionali di molti Paesi hanno posto al centro della loro attenzione il riconoscimento giuridico dei diritti dei bambini e degli adolescenti e, in particolare, l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, impegnandosi così al rispetto dei principi in essa sanciti.

Scopo del presente lavoro è proprio quello di realizzare uno studio sulle “Misure speciali per la tutela del minore” prendendo le mosse dalla normativa internazionale per valutarne, poi, l'ambito applicativo nel contesto giuridico italiano.

E così, nel solco di un confronto aperto tra i ragazzi del gruppo di riferimento, la ricerca in oggetto ha consentito di avviare uno studio sulla condizione del minore nell'ambito di contesti che, pur apparendo in prima battuta differenti e distanti, si sono poi rivelati strettamente collegati l'uno all'altro da un filo rosso che è quello della necessaria tutela dei fanciulli.

La dinamicità dello studio, condotto attraverso laboratori di approfondimento trasversale delle norme oggetto di interesse, ha suscitato capacità di analisi ed argomentazione critica consentendo, peraltro, sia l'individuazione di aspetti positivi e negativi della normativa italiana a tutela del minore, sia la formulazione di proposte finalizzate ad un possibile miglioramento della stessa.

Più precisamente, dopo avere tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale, ci si è chiesti se e come viene concretamente tutelato il fanciullo e se, dunque, la legge italiana riesca a rispettare gli spunti di protezione previsti dalla Convenzione Onu.

A tal fine, la metodologia adottata è stata quella di suddividere il lavoro in quattro grandi aree tematiche:

Nella sezione I, dedicata alla tutela dell'immigrato minorenni e alla realtà delle minoranze etniche culturali e religiose, dopo avere delineato una panoramica sulla legislazione italiana in tema di immigrazione, ci si è soffermati sulle misure speciali a tutela dei minori stranieri, sulle difficoltà di affermazione dell'identità e sugli eventuali rischi di una mancata integrazione. Ed invero, se da una parte è indubbio che crescere

tra due culture differenti costituisca una preziosa opportunità di arricchimento, dall'altra, perché tale occasione possa concretamente essere colta, è indispensabile che al minore straniero vengano garantite le condizioni per superare le difficoltà che possono presentarsi nel suo percorso di integrazione.

La sezione II approfondisce le diverse forme di sfruttamento minorile e, in particolare, prostituzione, pornografia, turismo sessuale, tratta di persone ed, infine, la triste realtà dello sfruttamento del lavoro minorile.

Al riguardo, particolarmente intenso è stato il dibattito giurisprudenziale in tema di reati concernenti la sfera sessuale del minore. L'esigenza di una tutela sempre più incisiva è stata avvertita a tal punto che in data 1 luglio 2010 è entrata in vigore nei Paesi che l'hanno ratificata la Convenzione europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale adottata a Lanzarote dal Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007.

La sezione III affronta, invece, lo studio del rapporto tra minore e amministrazione della giustizia, prendendo in considerazione le soluzioni e i benefici che il sistema giuridico italiano, in un'ottica di tutela e risocializzazione, prevede nei riguardi dei minorenni imputati ovvero vittime-testimoni di abusi sessuali. Nello specifico, particolare attenzione è stata riservata allo studio della mediazione penale nel contesto della realtà palermitana e a quello delle modalità di ascolto del minore coinvolto nel processo penale.

La sezione IV analizza infine il tragico problema dei bambini coinvolti nei conflitti armati e le diverse forme di tutela delineatesi nel tempo. L'Unione Europea, in particolare, mira a sensibilizzare sempre più circa la delicata questione del coinvolgimento di fanciulli nei conflitti bellici, prevedendo controlli e relazioni periodiche al fine di evitare il loro impiego negli eserciti e gruppi armati.

L'elaborazione dinamica delle suddette quattro sezioni per gli autori ha costituito, dunque, un momento di crescita non solo giuridica, ma anche umana e questo appare indubbiamente il risultato più significativo raggiunto dalla ricerca.

Rita Caterina Moffetti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
FACOLTA' DI GIURISPUDENZA

ANNO ACCADEMICO 2010/2011



**MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEL
MINORE**

| Angela Adragna, Anna Balsano, Maria Martina Belmonte, Simona Cannizzaro, Flavia Maria Caradonna, Rossella Cascio, Marzia Chiarello, Giorgia Fontana Del Vecchio, Maria Erica Gangi, Rosalba La Iuppa, Monica Morfino, Lucia Matta, Giovanna Rosato.

Coordinatore: Ch.mo Prof. Giuseppe Di Chiara
Tutor: Dott.ssa Rita Caterina Moffetti

INDICE SOMMARIO

<i>Premessa</i>	Pag. 5
-----------------------	--------

SEZIONE I

LA TUTALE DELL'IMMIGRATO MINORENNE E LA REALTA' DELLE MINORANZE ETNICHE, CULTURALI E RELIGIOSE

1.....	Introduzion
e.....	pag. 7
2.....	Legislazion
e sull'immigrazione. Le politiche migratorie italiane:	
unastoria lunga un secolo.....	pag. 9
3.....	Dalla
“Turco-Napolitano” alla “Bossi-Fini”.....	pag. 12
4.....	Gli effetti
delle politiche migratorie italiane.....	pag. 13
5.....	La speciale
protezione dei minori stranieri.....	pag. 14
6.....	La
giurisprudenza in tema di immigrazione del minore.....	pag. 20
7.....	Aspetti
psicologici e dell'identità.....	pag. 23
8.....	Un caso a
parte: i minori non accompagnati.....	pag. 27
9.....	La difficile
affermazione della propria identità: il minore adotta possibili soluzioni	
.....	pag. 28
10.....	Punti di
criticità e di forza del processo migratorio.....	pag. 32
11.....	I rischi di
una mancata integrazione: criminalità e uso di droghe.....	pag.
34	
12.....	Consideraz
ioni conclusive in tema di immigrazione minorile.....	pag. 37
13.....	Minoranze
etiche,culturali e religiose.....	pag. 39

SEZIONE II

LE DIVERSE FORME DI SFRUTTAMENTO MINORILE

1.....	Premessa
.....	pag. 45
2.....	Lo
sfruttamento della prostituzione minorile.....	pag. 47
3.....	La
pornografia minorile.....	pag. 54

4.....	Alcune pronunce in tema di pornografia minorile.....	pag. 62
5.....	L'art. 600- <i>quater</i> : la detenzione di materiale pornografico	pag. 65
6.....	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	pag. 68
7.....	Minori: schiavitù e tratta	pag. 76
8.....	Lo sfruttamento del lavoro minorile: dalla normativa interna- zionale a quella italiana.....	pag. 80
9.....	Limiti e condizioni del lavoro minorile.....	pag. 85

SEZIONE III MINORI E GIUSTIZIA

1.....	Premessa	pag. 90
2.....	I principi fondamentali del processo minorile: nell'ottica di tutela della personalità fragile	pag. 93
3.....	Le misure cautelari minorili	pag. 95
4.....	I meccanismi di <i>diversion</i>	pag. 99
5.....	La mediazione penale	pag. 102
6.....	La mediazione nell'esperienza palermitana	pag. 105
7.....	Minore vittima e testimone di violenza sessuale	pag. 107

SEZIONE IV CONFLITTI ARMATI: I BAMBINI CHE “GIOCANO” ALLA GUERRA

1.....	Premessa	pag.111
--------	-------------------	---------

2.....	Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000: una pietra miliare nella difesa dei bambini	pag. 115
3.....	L'art. 38 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e il fenomeno dei bambini soldato	pag. 116
4.....	Studi sulla protezione dei minori nei conflitti bellici.....	pag. 119
5.....	Protocollo Opzionale del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati	pag. 121
6.....	L'impegno dell'U.E. nell'ottica di tutela dei bambini coinvolti nei conflitti armati.....	pag. 125
7.....	Offrire ai bambini opportunità alternative	pag. 126
 <i>Bibliografia</i>		pag. 127

PREMESSA

*“Sono solo stasera senza di te,
mi hai lasciato da solo davanti a scuola,
mi vien da piangere,
arriva subito,
mi riconosci ho le scarpe piene di passi,
la faccia piena di schiaffi,
il cuore pieno di battiti
e gli occhi pieni di te.*

Sono solo stasera senza di te,

*mi hai lasciato da solo davanti al cielo
vienimi a prendere
mi vien da piangere,
arriva subito,
mi riconosci ho le scarpe piene di sassi,
la faccia piena di schiaffi,
il cuore pieno di battiti
e gli occhi pieni di te”.*

*“Ho le scarpe piene di sassi”
Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti*

Il presente lavoro offre un approfondimento della legislazione italiana a garanzia dei diritti dei minori, prendendo come punto di riferimento la “Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

La Convenzione rappresenta, infatti, lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia, con un orizzonte molto ampio. In essa è racchiusa l’intera gamma dei diritti e delle libertà riconosciuti ai minori.

Il lavoro propone un’analisi delle “Misure speciali per la tutela del minore”, prendendo in considerazione, in particolare, le tematiche riguardanti l’immigrazione e le minoranze etniche, culturali e religiose; le diverse forme di sfruttamento minorile; il minore nel contesto giustizia; ed infine il minore come “protagonista” di conflitti armati.

Lo studio presenta numerosi spunti di osservazione con riguardo ad aspetti particolarmente interessanti e, talvolta, surreali se si pensa, appunto, al soggetto di riferimento.

La Convenzione riconosce il minore come soggetto di diritti, ed è necessario acquisire tale consapevolezza in tutti i contesti in cui lo stesso è inserito. Occorre, in altre parole, che si proceda ad una capillare e diffusa responsabilizzazione che coinvolga famiglie, comunità e Istituzioni dal momento che, come si evince dalla Premessa della Dichiarazione dei diritti

del bambino del 1959, «L'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa».

Urge rendere “protagonista” il minore, al contrario di quanto avviene nella nostra società in cui è reso spettatore, destinatario, fruitore, “soggetto passivo”. È necessario che al minore venga assicurata la partecipazione che merita, la protezione che gli è dovuta senza mai perdere di vista che i minori di oggi saranno gli uomini di domani.

Nel ringraziare, pertanto, gli organizzatori di questo laboratorio per l'attenzione riservata ad un tema così delicato, precisiamo di aver profuso il nostro massimo impegno, scusandoci, in ogni caso, per la mancanza di esaustività derivante sia dalla complessità che dalla ampiezza delle tematiche poste in evidenza.

Un ulteriore ringraziamento si rende obbligatorio per la fiducia riposta nei nostri confronti affidandoci un compito così delicato, vista la nostra incompleta formazione giuridica.

SEZIONE I
LA TUTELA DELL'IMMIGRATO MINORENNE E LA
REALTÀ' DELLE MINORANZE ETNICHE, CULTURALI E
RELIGIOSE*

*La sezione I è stata curata da: Anna Balsano e Maria Martina Belmonte.

1. Introduzione.

“E per la barca che è volata in cielo che i bimbi ancora stavano a giocare che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare”.

Roberto Vecchioni.

L'integrazione sociale è quel lungo processo che concepisce l'immigrazione come un fenomeno che attraverso varie fasi, giunge ad una piena cittadinanza sociale. Condizione questa che implica il rispetto reciproco tra culture diverse e la possibilità per l'immigrato di concorrere attivamente a determinare la vita della società in condizioni di parità.

L'evento migratorio rimette in gioco le identità e le relazioni familiari del migrante, e in particolar modo dei minori poiché sono proprio loro ad avere il primo contatto con le istituzioni e con i primi luoghi di socializzazione.

Le istituzioni, i servizi sociali e la stessa società civile si trovano improvvisamente a dover gestire e a convivere con una nuova figura: il minore straniero.

Solitamente viene utilizzato il termine “minore straniero” perché termine “neutro”, che non rimanda alla storia diretta o familiare di migrazione, ma alla condizione giuridica dello stesso. Sarebbe, dunque, improprio definire i minori “immigrati” poiché circa la metà di loro è nata in Italia e conosce il paese d'origine solo indirettamente, ma anche, definirli “seconde generazioni” assegna loro un'etichetta rigida, quasi a connotare l'identità in maniera perenne.

Con questa breve distinzione di termini non vogliamo spiegare quale sia quello più o meno adeguato, ma fornire la dimostrazione di quanto sia eterogenea la figura del minore straniero e di quante realtà siano nascoste dietro quel termine. Complessità che si denuncia anche nei procedimenti d'integrazione dello stesso. Ogni minore ha un mondo alle spalle, una situazione diversa da caso a caso, un percorso migratorio, vissuto, subito o semplicemente respirato in famiglia per essere figlio d'immigrati. Un nome

appropriato potrebbe essere quello suggerito da Tahar Ben Jelloun che chiama i minori immigrati “*génération involontarie*” (generazione involontaria): «una generazione destinata ad incassare i colpi; questi giovani non sono immigrati nella società, lo sono nella vita... Essi sono lì senza averlo voluto, senza aver nulla deciso e devono adattarsi alla situazione in cui i genitori sono logorati dal lavoro e dall'esilio, così come devono strappare i giorni a un avvenire indefinito, obbligati ad inventarselo invece che viverlo».

Partendo da questa premessa la nostra analisi si propone di indagare ciò che associazioni ed istituzioni concretamente fanno all'interno della realtà italiana, per garantire al meglio l'integrazione dei minori stranieri nella società. Nella prima parte del lavoro cercheremo di analizzare il problema nel suo insieme, soffermandoci brevemente sulla normativa di riferimento, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, per poi affrontare il problema dell'immigrazione dei minori in Italia. Nella seconda parte, quella centrale, approfondiremo la giurisprudenza in tema di immigrazione minorile, riservando particolare attenzione agli aspetti psicologici e dell'identità. Nella terza parte metteremo in rilievo, infine, punti di criticità e di forza del fenomeno migratorio formulando, peraltro, delle riflessioni sulle possibili evoluzioni e sugli obiettivi da perseguire.

2. Legislazione sull'immigrazione. Le politiche migratorie italiane: una storia lunga un secolo.

Il caso italiano nel panorama internazionale delle migrazioni si caratterizza per il rapido passaggio dalla condizione di grande paese di emigrazione a quella di paese di immigrazione, mentre ancora più recente è la presa di coscienza dell'importanza di questo processo, come dimostra la natura della produzione legislativa degli ultimi anni.

Il modello d'integrazione italiano, non è un modello progettato e costruito esplicitamente dalle istituzioni politiche, ma è un modello formato

in maniera poco sistematica. La scarsa regolamentazione istituzionale, costellata di sanatorie anziché di misure governative precauzionali, la debole regia delle istituzioni pubbliche nei percorsi d'accoglienza, l'inserimento nel mondo del lavoro contraddistinto inizialmente da precarietà, ne sono un segnale e un indice notevoli. Questo ha portato ad un'iniziale assenza di norme regolanti l'immigrazione ed alla seguente reazione allarmistica delle istituzioni tramite emanazione di leggi mirate al contenimento ed alla restrizione dei nuovi ingressi, con la conseguente presenza sempre maggiore di ingressi irregolari.

Per diversi anni l'unica norma vigente in Italia in materia di diritti degli stranieri è stata l'art. 10, comma 2 Cost., il quale sancisce che "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

"L'Italia degli anni 80 di fronte alla svolta epocale del fenomeno migratorio, si è fatta trovare del tutto impreparata sia dal punto di vista socio-culturale sia per quanto concerne l'aspetto istituzionale e normativo"¹.

È solo con la legge n. 943 del 1986 che per la prima volta venne disciplinato in Italia il fenomeno dell'immigrazione straniera. La spinta fu di natura istituzionale, poiché nel giugno del 1975 l'Italia aveva sottoscritto, con lo scopo principale di proteggere i propri lavoratori all'estero, la Convenzione n. 143 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che contrastava il diffondersi di forme migratorie irregolari e riconosceva al lavoratore straniero parità di diritti con i lavoratori nazionali. Come si vede, occorsero più di dieci anni per giungere a un quadro legislativo adeguato, sia perché in quel periodo l'immigrazione era ancora considerata un oggetto marginale poco degno di attenzioni, sia perché nel corso del processo legislativo vi fu una gran competizione tra gli organi burocratici, tale per cui a ogni passaggio parlamentare il provvedimento subiva delle modifiche. Con la l. 943/86 si inaugurano una serie di regolarizzazioni tramite sanatoria, ma sebbene si introducano alcuni riconoscimenti, come il principio dell'uguale

¹P. SCEVI, *Diritto delle migrazioni*, La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 29.

trattamento dei lavoratori stranieri, la garanzia dei diritti relativi ai servizi sociali e sanitari, alla scuola e alla casa e vengano introdotte le procedure per il ricongiungimento familiare, tuttavia non si introducono reali elementi di programmazione.

Diversamente dalla precedente, la legge n. 39 del 1990, meglio conosciuta come Legge Martelli, rappresenta un punto di svolta. Essa per quanto sia ricordata spesso solo per la sanatoria che l'accompagnò, introdusse alcune novità da cui le leggi successive non si discosteranno: disciplinò lo *status* di rifugiato; estese la possibilità di ingresso oltre che per i motivi occupazionali, anche per turismo, studio, cura, famiglia e culto; introdusse il concetto di flusso e di programmazione delle entrate per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari; introdusse la procedura delle espulsioni; sottolineò l'uguaglianza tra lavoratori; costituì i centri di prima accoglienza; riconobbe le associazioni degli immigrati; prevede fondi destinati alle politiche di immigrazioni. In altre parole, l'immigrazione non veniva più vista semplicemente come una questione di lavoratori stranieri, bensì come una realtà indifferenziata caratterizzata dall'esigenza di fuggire dai paesi di origine e come un problema di ordine pubblico e di difesa delle frontiere.

Un'altra prova della difficoltà del governo italiano nel mettere in atto una politica di integrazione consapevole fu data dalla riforma della legge sulla cittadinanza del 1992. Mentre nel corso di quasi tutto il secolo l'Italia si era sempre distinta per il proprio atteggiamento liberale in questo campo, mirato soprattutto a consentire agli emigranti di mantenere la cittadinanza italiana e ai loro discendenti di acquisirla facilmente, con questa riforma, invece, si introdussero delle vere e proprie preferenze etniche nel determinare la comunità nazionale: se infatti anche i discendenti più remoti degli emigranti italiani e i cittadini dell'Unione europea possono godere di un processo di naturalizzazione molto facilitato, gli stranieri residenti non europei, al contrario, devono risiedere ininterrottamente in Italia per ben dieci anni, contro i cinque previsti in precedenza, per poter fare richiesta della cittadinanza. In quegli anni, inoltre, dominati dalla crisi del sistema politico

dopo le inchieste di Tangentopoli e da una congiuntura economica negativa, le politiche migratorie entrarono in un cono d'ombra. Solo nel 1995 il governo tecnico presieduto da Dini emanò il decreto legge n. 489 ("legge Dini"), con lo scopo principale di regolarizzare le numerose posizioni clandestine e di disciplinare, in senso restrittivo, alcuni aspetti non previsti dalla precedente normativa, come i flussi d'ingresso per i lavoratori stagionali e la regolamentazione delle espulsioni. Il decreto fu reiterato più volte² senza mai essere convertito, incontrando incongruenze con la Costituzione e con l'ordinamento vigente e difficoltà nell'attuazione.

Così, mentre si cercava di rassicurare l'opinione pubblica sulla capacità del governo di affrontare la questione immigrazione, si finì per accrescere l'allarme sociale, determinare la nascita in alcuni contesti metropolitani di aspri conflitti e diffondere la sensazione che lo Stato stesso fosse impotente di fronte a questo fenomeno.

3. Dalla "Turco-Napolitano" alla "Bossi-Fini".

Il governo Prodi, eletto nel 1996, non poteva quindi ignorare la necessità di definire un quadro normativo certo, generale e unitario, in considerazione dell'insufficienza e della parzialità degli interventi precedenti.

Era inoltre urgente soddisfare alcune esigenze fondamentali: in primo luogo entrare a pieno titolo negli Accordi di Schenghen, che imponevano ai Paesi di confine, come l'Italia, una grande responsabilità nel controllo delle proprie frontiere; in secondo luogo, rassicurare l'opinione pubblica sulla capacità dello Stato di far fronte a tale questione; infine, di intervenire

² D.l. 18 gennaio 1996, n. 22; d.l. 19 marzo 1996, n. 132; d.l. 17 maggio 1996, n. 269; d.l. 16 luglio 1996, n. 376; d.l. 13 settembre 1996, n. 477.

finalmente sulle principali debolezze del sistema, cioè l'impossibilità di entrare regolarmente nel Paese e la mancanza di una politica di stabilizzazione di lungo periodo. È con questi obiettivi che prende vita la legge 6 Marzo 1998, n. 40, nota come legge "Turco-Napolitano", che rappresenta il primo testo organico e sistematico riguardante l'immigrazione.

La legge ha dimostrato di essere efficace nelle misure di contrasto dell'immigrazione irregolare, con una crescita di numero sia dei respingimenti che delle espulsioni, instaurando anche una collaborazione con alcuni dei Paesi di origine e di transito, come l'Albania o la Tunisia. La legge 40/98 confluisce integralmente nel Testo Unico, che ebbe come obiettivo quello di raccogliere la normativa precedente ancora in vigore. Si compone di quarantanove articoli suddivisi in sei titoli: i principi generali, le disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato, la disciplina del lavoro, il diritto all'unità familiare e tutela dei minori, le disposizioni in materia sanitaria, istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale e le norme finali.

E' proprio su questo impianto che la successiva legge 30 luglio 2002 n. 189, nota come la "Bossi-Fini", apporterà le proprie modifiche e rivisitazioni. Tale legge 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ha profondamente innovato la disciplina in materia di immigrazione, pur mantenendo inalterato l'impianto generale del Testo Unico immigrazione. La soluzione è stata, dunque, quella della novella, innestata sull'impianto del vigente Testo Unico, mantenendo una continuità di fondo con le preesistenti strategie di programmazione dei flussi e di integrazione degli stranieri regolarmente presenti, e che tuttavia ha determinato una svolta rilevante in senso restrittivo delle politiche migratorie italiane. La legge n. 189/2002 è il frutto di una corrente di idee che vede le migrazioni più come una minaccia da controllare che come una risorsa per il sistema economico e, pertanto, lega strettamente il tema dell'immigrazione a quello della sicurezza³.

³ Cass., sez. III, 23 gennaio 2003, in *Dir. e giust.*, n. 6, 2003, che sottolinea il capovolgimento della previgente "visione solidaristica in una esclusivamente repressiva". In dottrina cfr. P. SCEVI, *Diritto delle migrazioni*, cit., p. 42.

Essa, quindi, ha operato delle modifiche in senso restrittivo in tema di controllo degli stranieri, lasciando più o meno inalterate le precedenti norme sulle politiche d'integrazione, tra l'altro rimaste per lo più inapplicate Seguì la legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", la quale ha apportato modifiche considerevoli alla disciplina in materia di immigrazione contenuta nel Testo Unico. Quella più rilevante è costituita nell'introduzione del nuovo reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio della Stato"⁴.

4. Gli effetti delle politiche migratorie italiane.

Come si è visto, già dall'inizio degli attuali flussi, l'Italia ha portato avanti una politica migratoria basata sul rifiuto di una politica attiva degli ingressi e di una stabilizzazione della popolazione straniera sul territorio. Quello che stupisce, quindi, non è tanto l'impreparazione iniziale, tra l'altro comune a tutti i Paesi dell'Europa meridionale che da terre di emigrazione si sono a un tratto ritrovate a essere terre d'immigrazione, quanto piuttosto la caparbia con cui il sistema politico italiano ha prolungato tale situazione senza agire ai fini di una transizione verso una più realistica visione della condizione migratoria, che sapesse superare la concezione di tale fenomeno come legato a motivi transitori. Gli effetti negativi che ne sono risultati sono oggi evidenti: un numero elevato di ingressi irregolari, il continuo ricrearsi di segmenti di immigrazione irregolare, il mantenimento di centinaia di migliaia di immigrati regolari in condizioni precarie, una scarsa stabilità della popolazione straniera e difficoltà di integrazione, un'assenza di una politica realistica per le seconde generazioni, nate e cresciute nel nostro Paese.

Si capisce ora alla luce di tutte queste riflessioni perché si è deciso di attribuire alle politiche migratorie italiane una percentuale di responsabilità nel

⁴Va osservato quindi che l'impianto a base del Testo unico dell'immigrazione ha subito numerose modificazioni. Esso, infatti, dopo la legge n. 189 del 2002, è stato ulteriormente innovato dal decreto legge 23 maggio 2008 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; dalla legge 15 luglio del 2009, n. 94 e da ultimo anche dal decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

costituirsì di quel ritardo che abbiamo definito di natura culturale nell'approccio stesso al fenomeno migratorio. Sotto questo aspetto, infatti, la politica migratoria italiana, per come si presenta oggi, rifiuta il riconoscimento degli immigrati in quanto attori sociali e mira a separare la forza-lavoro immigrata dai suoi legami sociali, dalle sue dimensioni culturali, giungendo quindi ad una negazione degli aspetti umani, sociali, culturali e spirituali della propria vita. La prova di questo sta nel fatto che l'inserimento degli immigrati avviene solo ed esclusivamente mediante il mercato del lavoro e non attraverso il sistema sociale nel suo complesso, determinando un trasferimento dell'instabilità e della turbolenza, proprie del mercato del lavoro, al processo di integrazione e alla vita stessa di queste persone⁵.

5. La speciale protezione dei minori stranieri.

Dopo avere inquadrato la legislazione sull'immigrazione in termini generali, può adesso affrontarsi in modo più consapevole il problema del minore straniero. La normativa di riferimento è la Convenzione sui diritti del fanciullo (adottata a New York il 20 Novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991 n. 176), che nel fissare i principi cui gli Stati devono ispirare il loro intervento in materia di minori prescinde da qualsiasi valutazione circa l'origine nazionale o la condizione degli stessi.

La Convenzione sui diritti del fanciullo rappresenta il primo vincolo legale che comprende il vasto campo dei diritti umani. "Ma ciò che ne fa una pietra miliare nella storia è il fatto per cui essa modifica l'immagine tradizionale del minore: i bambini non sono più considerati "persone non ancora adulte", ma individui di cui prendersi cura in maniera appropriata alle loro esigenze"⁶. Con riguardo a quanto detto un primo indice positivo si

⁵ L'esistenza e l'esercizio dei diritti non sono garantiti dalla mera condizione di persona (diritto naturale), né dall'appartenenza territoriale (*jus loci*) e neppure dall'appartenenza alla nazione per discendenza di sangue (*jus sanguinis*), ma sono subordinati all'essere manodopera attiva e produttiva: è questo lo *jus laboris*".

⁶P. SCEVI, *Diritto delle migrazioni*, cit., p. 189.

legge nell'art. 3, comma 1, il quale, recita: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Lo stesso l'art. 3 della Convenzione prosegue al comma 2 affermando che: "Gli Stati Parti si impegnano ed assicurare al bambino la protezione e le cure necessarie al suo benessere", pertanto gli Stati non hanno solo il compito di proteggere il minore, ma hanno anche il compito positivo di approntare le cure necessarie al suo benessere.

Per avere un riferimento normativo, se si vuole inquadrare il modello d'integrazione nel nostro Paese, bisogna prendere in analisi *il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, che costituisce un *corpus* composito, che include una normativa organica sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, sul controllo alle frontiere e sull'espulsione, sulla partecipazione alla vita pubblica e l'integrazione degli immigrati, norme incriminatrici e processuali, previsioni di carattere umanitario, sui diritti civili e, infine, norme di coordinamento e transitorie. E sempre il *Testo Unico*, all'art. 31, posto (titolo IV), sancisce *il diritto all'unità familiare e la tutela di minori*. "Riconoscere e proteggere l'unità familiare come diritto soggettivo pur con i limiti dettati dall'imprescindibile esigenza di garantire a coloro con cui lo straniero intende ricongiungersi, è un obiettivo fondamentale della società civile". Il diritto dello straniero all'unità familiare è disciplinato dagli artt. 28, 29, 29 *bis*, 30 e 31 del Testo Unico Immigrazione, dei quali appare opportuno indicarne di seguito il contenuto di maggior interesse.

Art. 28, comma 1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente Testo Unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Art. 28, comma 3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 29, comma 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

1-bis. Ove gli Stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

Qualora i presupposti di parentela non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità

straniere o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità di tale documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati (art. 29, comma 1 *bis*, T.U.).

Art. 29, comma 4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti. E' opportuno sottolineare che, qualora il visto principale venga richiesto per motivi di lavoro subordinato, l'accertamento del reddito, ai fini del rilascio del nulla osta, non potrà che essere fondato su una valutazione presuntiva, tenuto conto del compenso pattuito nel contratto di lavoro, che pertanto, dovrà essere esibito.

E' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri di avere i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui all'art. 29, comma 3, T.U. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore.

Il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso ovvero la permanenza, per un periodo di tempo determinato, del familiare di un minore che si trova in Italia, se ricorrono gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ex art. 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 *bis*, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno pur consentendo di svolgere attività lavorativa non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Il trattamento di tutela riservato ai minori si rivela, altresì, negli articoli seguenti:

Art. 18, comma 6, T.U., che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale in favore dello straniero che, all'atto delle dimissioni dell'istituto di pena abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età e abbia dato prova concreta di partecipazione a programmi di assistenza e integrazione sociale. L'eccezionalità della disposizione è da scrivere al fatto che si tratta di reati commessi da un minore.

Art. 19, comma 2, lett. a) T.U., secondo cui il minore non può essere espulso (salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi) se non con provvedimento del Ministro dell'Interno, adottato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Art. 31, comma 3, T.U., ai sensi del quale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano si può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente Testo Unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 32, comma 1 *bis*, T.U., il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 33, comma 1, T.U., al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'Interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

Art. 34, comma 2, T.U., che contempla l'assistenza sanitaria fin dalla nascita in favore dei minori stranieri anche nelle more dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e 35 comma 3 T.U., ove è previsto il diritto, anche per i soggetti irregolarmente presenti sul territorio, alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare è garantita la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

Art. 38, comma 1, T.U. e 45 d.P.R 394/1999, in forza dei quali i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto all'istruzione indipendentemente della regolarità del soggiorno.

Tuttavia la legge 30 luglio 2002 n.189, ha introdotto nel nostro sistema la revoca del permesso di soggiorno qualora venga accertato che il matrimonio celebrato fra un cittadino italiano o comunitario e uno straniero sia avvenuto allo scopo di eludere le disposizioni contro l'immigrazione clandestina e questo si verifica quando al matrimonio non ha fatto seguito l'effettiva convivenza tra i due coniugi. Peraltro, se dal matrimonio è nata prole il permesso non verrà revocato (articolo 30, comma 1 *bis*, T.U.).

Va, peraltro, rilevato che l'art. 6, comma 2, T.U., richiede, ai fini della dichiarazione di nascita, l'esibizione all'ufficio dello stato civile del

permesso di soggiorno di chi la opera. Ciò si pone in contrasto con il diritto del minore alla propria identità personale e alla cittadinanza, da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita (articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre del 1989 e ratificata dall'Italia con legge 176/1991), determinando una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri irregolarmente presenti sul territorio dello Stato, che potrebbe inoltre esporre il minore ad azione volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull'adozione.

6. La giurisprudenza in tema di immigrazione del minore.

La legislazione sull'immigrazione ha attribuito alla magistratura minorile un ruolo importante nella traduzione concreta dei diritti degli stranieri irregolari, prevedendo diverse possibilità di deroga rispetto alle disposizioni su ingresso e permanenza in senso più favorevole al minore rispetto all'adulto. La più importante e discussa di queste previsioni è disciplinata dall' art. 31, comma 3, del Testo Unico, "Disposizioni a favore dei minori," secondo cui "il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente Testo Unico".

Nell'interpretazione e nell'applicazione pratica si sovrappongono due questioni: quella strettamente giuridica che consiste nell'individuare la più corretta interpretazione della norma; e quella tipica del diritto minorile di individuare quale sia il migliore interesse del bambino.

Dunque, occorre bilanciare due interessi entrambi costituzionalmente riconosciuti: ovvero decidere se far prevalere gli interessi prettamente pubblicistici o quelli dei ragazzi e bambini giunti in Italia, non trascurando i principi sovranazionali ricavabili dalle convenzioni internazionali.

All'interno dell'ambito giurisprudenziale si è però creato un forte conflitto che ha riguardato e ancora oggi riguarda l'individuazione dei "gravi motivi" che costituiscono il presupposto dell'autorizzazione.⁷ Una parte minoritaria della giurisprudenza li ha da subito interpretati in modo riduttivo individuandone la chiave di lettura nella temporaneità dell'autorizzazione, ciò vuol dire che i gravi motivi non possono essere evocati per tutelare esigenze o evitare pregiudizi di lunga durata, come lo sradicamento del minore che da tempo si trovi in Italia per seguire i genitori espulsi verso il paese di provenienza.

L'interpretazione restrittiva ricevette l'avallo di alcune interessanti pronunce della Corte di Cassazione⁸, secondo la espressa statuizione, nel senso che l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare debba essere dettata per un periodo di tempo determinato, induce a escludere che possa corrispondere a generiche esigenze con carattere di normalità e stabilità, ma che possa essere concessa solo in condizioni di emergenza, ovvero in *circostanze contingenti ed eccezionali*⁹. La diversa lettura della norma, fatta propria dalla maggior parte dei Tribunali, era effettuata alla luce del più complesso *status* giuridico del minore disegnato dal TU: in quest'ottica un parametro imprescindibile di valutazione e chiave interpretativa è il superiore interesse del fanciullo (art. 28 T.U. immigrazione).

La prevalente giurisprudenza dei giudici di merito confermò, quindi, l'orientamento favorevole al minore, consapevolmente in disaccordo con i giudici di legittimità¹⁰: le motivazioni via via si arricchirono di nuove argomentazioni ribadendo *la priorità della tutela del minore e del suo diritto all'unità familiare* su ogni altra considerazione. Su queste posizioni era anche la dottrina prevalente che commentava criticamente le pronunce della

⁷La rassegna dello sviluppo e dei contenuti di questo conflitto giurisprudenziale sino al 2004, si trova in L. MIAZZI, *Superiore interesse del minore straniero e autorizzazione alla permanenza del familiare*, in *Dir. imm. citt.*, 2004, p. 52 ss.

⁸Cass.civ., sez.I, 14 gennaio 2010, n. 5856, in www.cortedicassazione.it.

⁹Al riguardo, Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3991, in *Dir. imm. citt.*, n. 4, 2002, p. 179.

¹⁰“ritenuto che la norma invocata, nonostante l'interpretazione fornita dal Supremo collegio anche di recente, è suscettibile di essere interpretata in modo tale da ricomprendere anche il grave pregiudizio psicologico che rinverrebbe in caso di sradicamento dal nostro Paese”: Trib. min. Bari, decreto 14 agosto 2002, in *Dir. imm. citt.*, n.4, 2002, p. 195.

Cassazione osservando che non era stata effettuata una corretta comparazione tra l'interesse pubblico all'allontanamento del minore e della sua famiglia e il danno che direttamente gliene deriverebbe e invitando a leggere la norma di cui all'art. 31 comma 3 come diretta estrinsecazione della stretta connessione fra l'unità familiare e la tutela dei minori. Il giudice, quindi, ha il dovere di far riferimento a tutte le norme, nazionali e sovranazionali, a protezione dell'infanzia¹¹.

Il contrasto suesposto è così evidente da rendere inevitabile il confronto e la valutazione critica. Per procedere correttamente occorre prima inquadrare l'art. 31, comma 3, nelle norme del TU, così da verificare se sia coerente l'interpretazione olistica o quella riduttivistica e se quest'ultima sia compatibile con i principi del diritto minorile e le pronunce della Corte Costituzionale, o se finendo con l'essere ideologica non neghi la specificità della giurisprudenza minorile.

Come è stato osservato in dottrina, la norma stessa, per il suo contenuto, la sua collocazione e i suoi rinvii, richiama un contesto interpretativo ampio che attinge a norme costituzionali, convenzioni internazionali e principi del diritto minorile. Un contesto interpretativo che l'orientamento riduttivista ignora e sembra disconoscere, ed è invece il punto di forza di un interessante pronuncia¹². Quest'ultima, in particolare si rifà all'elaborazione culturale, avvenuta negli anni Settanta in tema di diritti dei minori, evidenziando un vero e proprio catalogo dei diritti dei minori richiamato dagli artt. 30, 31, 34, 37 Cost., letti alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., e menzionati per ricordare che se il riferimento alla personalità e al suo sviluppo vale per tutti i cittadini, o meglio per tutti gli individui, ancora di più senso se riferito "al Fanciullo", per il quale lo sviluppo della personalità costituisce un dato fisiologico"¹³. La stessa Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, rivolgendosi non al legislatore ma all'interprete, indica all'art. 10 lo spirito con cui si deve

¹¹M.G. DOMANICO, *I gravi motivi connessi con lo sviluppo del bambino per farlo rimanere in Italia*, in *Minori giust.*, n.3, 2008, p.52.

¹²Cass. civ., sez I, 16 ottobre 2009, in *C.E.D. Cass.*, n. 610065. (Nella fattispecie il minore aveva un'età inferiore all'anno di vita e l'autorizzazione ex art. 31 era stata richiesta dalla madre).

¹³L. MIAZZI *Una sentenza sui minori stranieri che ignora i minori (e anche la Costituzione)*, in *Quest. giust.*, n. 2, 2010, p. 142.

interpretare la normativa in materia di immigrazione normativa nel senso che “ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza.”

7. Aspetti psicologici e dell'identità.

I minori immigrati vivono una condizione psicologica e sociale legata al fatto che essi sono come ingabbiati da una scelta subita, o meglio, coinvolti negli esiti di una scelta che, proprio in quanto minori, hanno subito più di altri soggetti.

I minori immigrati, in particolare, si trovano coinvolti in molteplici passaggi: dal paese di origine a quello che li ospita, dal mondo interno della dimora a quello esterno, dai suoni familiari e affettivi della lingua madre alle parole indecifrabili della seconda lingua.

Gli studi psicologici, psichiatrici e sociologici hanno mostrato gli effetti traumatici prodotti dall'immigrazione nei minori che ne sono, più o meno direttamente, protagonisti. Si sono voluti mettere particolarmente in luce gli effetti che permangono anche dopo il passaggio dalla prima alla seconda generazione. Si è parlato di separazione, di elaborazione del lutto e di processi di rimodellamento identitario, ponendo l'accento sul clima di conflitto interetnico e interculturale in cui essi avvengono. Questi studi hanno anche evidenziato gli aspetti per così dire "positivi" dell'immigrazione, intesa come evento che esso mette alla prova le capacità degli individui di superare i traumi che ogni cambiamento, ogni "momento di passaggio" inevitabilmente comporta.

Alcuni bambini sembrano superare l'evento e i cambiamenti che comporta affrontando sfide impreviste, per non farsi sommergere dalle difficoltà. Per molti, invece, si traduce in un evento faticoso che segna in maniera profonda la loro storia e l'identità personale. I cambiamenti sono

molteplici ed improvvisi, le fratture laceranti ed inevitabili, i compiti ai quali devono far fronte nel paese d'accoglienza appaiono in un primo tempo ardui e al di fuori della loro portata.

La migrazione è per tutti un evento cruciale, da non sottovalutare, da preparare con cura, poiché segna l'avvio di un nuovo capitolo nella storia familiare e l'inizio del nuovo viaggio nel mondo che li accoglie.

Crescere tra due culture, costituisce una eccellente opportunità: è la preziosa occasione di impadronirsi di una doppia ricchezza. Tuttavia, affinché questa opportunità possa venire colta appieno, è necessario che i minori di origine straniera trovino le condizioni per superare alcune delle difficoltà che possono incontrare sul loro cammino.

Alcuni di questi ostacoli dipendono dalla situazione sociale e migratoria in cui essi si trovano, altri da specifiche dinamiche legate proprio al crescere tra due culture. Sia per la situazione sociale che per quella migratoria, i minori stranieri si possono trovare in situazioni assai differenziate, alle quali si accompagnano fattori di volta in volta favorevoli o ostacolanti la felice crescita psicologica dei bambini.

Per queste differenti condizioni di partenza si possono distinguere:

- *bambini nati in Italia da genitori con regolare permesso di soggiorno*. Questa è la condizione più favorevole. I piccoli crescono, sostanzialmente come i bambini italiani, imparano facilmente la lingua e la loro socializzazione viene agevolata fin dai primi anni di vita. Non conoscono traumi di separazione, e le loro eventuali difficoltà derivano dalla gestione delle dinamiche interculturali;
- *bambini immigrati con i genitori*. Si tratta in questo caso di piccoli che conoscono il trauma di una separazione dal loro paese di origine. Conoscono un “prima” e un “dopo” che devono connettere, ma si incontrano maggiori difficoltà, soprattutto se l'evento migratorio avviene durante la fase del loro sviluppo. Essi, oltre tutto, non sono sostenuti dalle intense motivazioni che hanno spinto i loro genitori a migrare e subiscono il viaggio passivamente¹⁴,

¹⁴ Per la distinzione così dettagliata delle diverse esperienze migratorie e psicologiche dei minori stranieri v. M. MAZZETTI, *Esperienze e reti di opportunità*, in *La difficoltà del crescere: minori stranieri e tutela*, Atti del corso 2003, Provincia di Milano – Settore Politiche sociali, pp. 70-73

e non di rado accade che essi lo percepiscano come una vera e propria violenza. Vivere la migrazione come condizione di disagio, può determinare conflitti familiari, tanto più difficili da gestire, quanto meno i genitori sono consapevoli di quanto sta avvenendo

- *minori ricongiunti*. I bambini che giungono in Italia a distanza di tempo dai loro genitori attraversano per la seconda volta un momento di sradicamento. Non sono loro a scegliere inizialmente il primo distacco dai genitori, e ancora non sono loro a scegliere di separarsi in un secondo tempo dalle figure significative con cui hanno condiviso gli ultimi anni di vita. Questi minori subiscono un trauma iniziale non indifferente, qual'è quello della separazione dalla madre, in un momento decisivo, solitamente a sei mesi di vita, come ben sanno gli psicologi dell'età evolutiva, nel costruire una efficace relazione di attaccamento. A questo aggiungono, verso i sette o gli otto anni, un'ulteriore separazione vissuta in modo anche più drammatico. Essi vengono strappati da una famiglia che è quella che li ha cresciuti, e in cui esistono in genere due "genitori affettivi" (ad esempio i nonni), per essere "adottati" dai loro genitori biologici che però, sul piano affettivo, possono essere dei perfetti sconosciuti. E' una situazione ad altissimo rischio: quasi tutti i bambini che passano attraverso questo percorso devono affrontare un conseguente disagio psicologico;
- *figli di genitori non in regola con il permesso di soggiorno*. Fortunatamente questi minori non sono molti, perché in genere la presenza di bambini nelle famiglie immigrate avviene dopo che c'è stato un buon radicamento sociale, espresso dall'ottenimento del permesso di soggiorno e di una condizione lavorativa relativamente stabile. Tuttavia, esistono minori che vivono nel nostro paese con genitori irregolari. Questa condizione si accompagna, con grande frequenza, a situazioni di emarginazione socio-economica (povertà, precarietà abitativa, genitori in condizioni di stress) che costituiscono un fattore di alto rischio sia per il raggiungimento del benessere psicologico sia per la loro integrazione;
- *figli di rifugiati*. Il rischio, per questi bambini, è quello di vivere con genitori molto provati sul piano psicologico. I rifugiati sono spesso stati vittime di

- violenze, a volte di torture, che possono aver danneggiato il loro equilibrio psichico e quindi la loro capacità di occuparsi dei figli;
- *minori orfani*. Perdere i genitori è sempre una situazione gravissima per ogni bambino. Tuttavia, per i figli di immigrati può essere ancora più catastrofico che per un piccolo italiano. Questo perché, le famiglie di origine straniera sono nucleari, e i piccoli hanno quindi meno possibilità di trovare figure genitoriali vicarianti (nonni, zii) che possano aiutarli a superare in qualche modo l'evento luttuoso.
 - *bambini stranieri adottati*, che sfuggono all'osservazione di chi si occupa di famiglie immigrate, perché vengono immediatamente rubricati come italiani, ma che tuttavia spesso soffrono di problemi non dissimili da quelli dei figli di immigrati, che si vanno ad aggiungere a diversi livelli di sofferenza psichica legati alla loro preesistente storia di vita che li ha condotti alla condizione di adattabilità;
 - infine i cosiddetti “*minori non accompagnati*”¹⁵, giovani adolescenti che hanno tentato l'avventura migratoria per conto proprio, talora in contatto con le organizzazioni criminali, e che si trovano a dover fronteggiare notevoli complessità non solo di natura giuridica, ma anche psicologica: quella di percepire se stessi come adulti mentre la società italiana li considera ancora, a tutti gli effetti, poco più che bambini.

8. *Un caso a parte: i minori non accompagnati.*

Ebbene se si parla di forte disagio psicologico e di difficoltà d'integrazione per i minori stranieri “accompagnati”, il problema si acuisce parlando di quei minori che invece giungono in Italia soli, in quanto sono i più colpiti in termini di sradicamento e di scarsa integrazione. Le loro prospettive per il futuro risultano ancora più incerte poiché, potendo ottenere

¹⁵ Il tema qui accennato viene ripreso e approfondito nel paragrafo successivo.

soltanto un permesso di soggiorno per “minore età”¹⁶, con il conseguimento dei diciotto anni possono essere facilmente espulsi verso il paese d'origine, oppure cadere nell'illegalità

La definizione di minore straniero non accompagnato contenuta nella norma regolamentare del Comitato per i Minori Stranieri ¹⁷è di recente formulazione e definisce “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato, il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”. La maggior parte di essi sono inviati dai propri genitori, o sono partiti per sfuggire a situazioni di disagio economico. Questi paesi vedono una situazione in cui le strutture e le risorse non sono sufficienti a garantire il benessere della maggior parte della popolazione. I minori vengono accolti presso i Centri di Pronto Intervento Minori, dove ricevono interventi non solo assistenziali e di segretariato sociale, ma di vero e proprio sostegno in un momento particolarmente delicato del loro sviluppo. Nel tentativo di diventare autonomi lasciandosi alle spalle affetti, cultura, modi di fare, lingua, si trovano di fronte a richieste di comportamento alle quali non sono in grado di rispondere adeguatamente. Ciò li porta a sviluppare atteggiamenti assistenzialistici e di immobilismo, cosicché i centri di accoglienza diventano vere e proprie sale di attesa.

9. *La difficile affermazione della propria identità: il minore adotta possibili soluzioni.*

Nei percorsi migratori, al di là dei problemi contingenti, si presentano anche problemi di carattere simbolico, effetto delle nuove dinamiche sociali

¹⁶ Se concesso dal Comitato Minori Stranieri.

¹⁷ Art. 1, comma 2. DPCM 535/99.

caratterizzate dal confronto e dalla convivenza di popolazioni differenti e tra etnie e culture diverse.

L'identità etnica diventa un'importante risorsa alla quale attingere nella dimensione del multidimensionale incontro-scontro originato dai movimenti migratori ¹⁸. Nella ricerca di punti fermi, il minore che emigra si trova in una condizione più problematica rispetto agli altri, aggravata dal fatto che, prima nel paese d'origine, poi nel paese d'arrivo, non ha avuto esperienze familiari, sociali, culturali che gli hanno consentito la formazione e il mantenimento di proprie radici, ma ha vissuto una forma di frattura.

L'affermazione della propria identità etnica, non appare solo l'espressione di un atteggiamento difensivo, ma sovente diventa una manifestazione simbolica, di cui peraltro la comunità d'arrivo poco o nulla conosce. Ciò implica molte difficoltà a mantenere con coerenza gli elementi costitutivi del modello culturale d'origine, con possibili conseguenze a livello d'integrità psicologica del soggetto ¹⁹. Il minore si trova nella necessità di dover risolvere al più presto il complicato rapporto con il proprio passato, anche se nato nel paese in cui si trova a vivere. La costruzione dell'identità di questi bambini coinvolge nel suo processo, soggetti che appartengono a mondi culturali ed etnici differenti. Questo implica che ai bambini stranieri o di origine straniera non è concessa la possibilità di avere un'unica identità etnica. In questo caso, la famiglia svolge un ruolo fondamentale, soprattutto in quella che i sociologi definiscono la fase di socializzazione primaria che si compie nei primi anni di vita. Nel corso invece della socializzazione secondaria sono attivi agenti diversi da quelli familiari, che pongono valori spesso differenti da quelli elaborati nella fase precedente. In questa seconda fase diventa centrale la comunità d'appartenenza, che conosce i propri modelli culturali e difficilmente conosce o riconosce quelli portati dai nuovi arrivati.

Essere un figlio di immigrati non comporta un'automatica e semplicistica ascrizione ad un determinato gruppo etnico, poiché i fattori che

¹⁸G. LAZZARINI, *La società multi-etnica*, Franco Angeli, Milano, 1993, pp. 62 s.

¹⁹S. BEDOGNI, *Minori stranieri tra disagio e integrazione nell'Italia multi-etnica - Uno sguardo antropologico*, L'Harmattan Italia, Torino 2004, p. 26.

influiscono sulla formazione dell'identità sono molteplici. È forse per queste constatazioni che gli studiosi definiscono la seconda generazione di immigrati, “la generazione del sacrificio”, quella che paga maggiormente i costi psicologici dell'immigrazione senza riuscire ad ottenerne i benefici.

L'ipotesi di fondo è che i bambini stranieri o di origine straniera sono sottoposti ad un duplice processo di acculturazione e socializzazione, che determina istanze culturali e affettive in conflitto: quella di cui sono portatori i genitori e quella del paese d'arrivo. Al minore è affidato il difficile compito di mediare tra due mondi diversi e lontani. Il minore si trova così a dover evitare i rischi connessi all'eventuale accettazione delle identità etniche proposte e a dovere cercare di proporre una propria, operazione estremamente complessa ed articolata. In questa realtà il minore straniero tenta di ricomporre le lacerazioni che si trova a vivere, adottando una delle quattro soluzioni che qui di seguito verranno esposte. Esse presentano numerose sfaccettature dipendenti da molteplici fattori che intervengono nelle relazioni instaurate tra i vari soggetti: lo straniero, la sua famiglia, la società di partenza, la società d'accoglienza, le comunità di connazionali presenti nel paese d'arrivo, etc.

La prima soluzione adottata dal minore straniero può essere la cosiddetta “resistenza culturale”. Il termine “resistenza” sottolinea l'atteggiamento assunto dallo straniero nei confronti della società d'arrivo e il suo tentativo di fare riferimento, prevalentemente od esclusivamente, alla cultura e all'identità etnica originaria proposta dai genitori. Da questa prospettiva, anche le amicizie tendono ad essere ridotte al minimo nei confronti dei coetanei non connazionali, mantenendo invece all'interno della famiglia aspetti tradizionali assai radicati. Si tratta di vere e proprie “comunità incapsulate”. Il rischio di tale soluzione è evidente perché se non viene adeguatamente affrontata e gestita finisce per far sentire i minori sempre e comunque stranieri ed “altri” nel paese d'arrivo.

La seconda soluzione è, invece, all'opposto della prima, legata al “processo di assimilazione”. Il minore straniero in questo caso aderisce pienamente alla proposta identitaria della società d'arrivo e rifiuta o meglio

rinnega la propria cultura d'origine. I vantaggi di tale soluzione sono costituiti dalla forte volontà di apprendimento e adattamento al paese d'accoglienza e dalla quantità e qualità degli scambi con gli autoctoni. I rischi sono, invece, la possibilità di svalorizzare parti di sé, l'aumento della conflittualità nei confronti dei legami familiari e la rottura fra le generazioni. Nel processo di assimilazione si viene poi a creare una situazione per molti versi paradossale: da una parte, il modello culturale dominante nel paese d'immigrazione è realmente percepito dal minore come quello vincente, e questo è quello che gli viene proposto nella sua esperienza quotidiana (dalla scuola, alla televisione etc.); dall'altra sono praticamente svanite o non sono mai state realizzate le procedure per una vera assimilazione. Ne consegue una sfasatura tra le aspettative del minore straniero e la disponibilità della società d'arrivo. Uno dei rischi di tale situazione è, come spesso la cronaca ci ha informati, la mancata accettazione da parte del nucleo familiare, della scelta del ragazzo o della ragazza straniera, di appartenere alla cultura del paese d'arrivo, rifiutando di conseguenza l'educazione primaria.

Un caso esemplare finito in maniera tragica è la storia della giovane pachistana Hina Saleem, trovata morta nel giardino di casa, a Sarezzo, nel Bresciano, la quale aveva più volte denunciato violenze subite tra le mura domestiche. Non solo dal padre, zio e cognato, indiziati dell'omicidio, ma anche dagli altri componenti della famiglia. Schiaffi, bastonate, colpi di taglierino: l'incubo di Hina durava da tempo. Lei, pachistana, arrivata in Italia per raggiungere insieme al resto della famiglia il padre che aveva trovato lavoro nel Bresciano, nel nostro Paese si era ambientata subito anche troppo secondo i familiari. L'abbigliamento non adeguato ai canoni della religione musulmana, il vizio del fumo, una storia d'amore con un ragazzo bresciano. "Ti comporti da cristiana e non da una musulmana, non puoi far finta di essere una qualunque ragazza occidentale", le intimavano. Prima le minacce, poi le botte. Agli amici, Hina aveva raccontato le violenze perpetrate dal padre, l'indifferenza degli altri parenti. Il padre, quando la madre si assentava, riservava alla ragazza attenzioni a dir poco morbose "L'incubo di Hina

durava da tempo, appena dopo l'arrivo in Italia, per concludersi nel giardino di casa, tra gli alberi di prugne e le piante di pomodori.”²⁰

La terza soluzione è quella che si può definire della “marginalità” e che in genere è presentata come la condizione più frequente tra i ragazzi stranieri. L'identità di questi ragazzi risulta confusa, essi vivono ai margini, sia della cultura d'origine, sia di quella d'arrivo. Sono coloro che non si sentono di appartenere ad alcuna delle due culture, collocandosi passivamente in entrambe ed incapaci di scegliere tra l'affetto familiare e il fascino dell'emancipazione.

Infine, la quarta soluzione è quella della “doppia etnicità” . In genere si tratta di un lento e profondo processo, in cui l'identità viene formata dal continuo confronto tra i due mondi, la famiglia e la società d'arrivo, confronto che non comporta risoluzioni definitive, ma un processo di selezione ed adeguamento. In tal modo il minore riesce ad avere un'identità frutto dell'armonizzazione e dell'integrazione di valori appartenenti alle due culture, sviluppando così un senso di duplice appartenenza. In genere la doppia etnicità è considerata la soluzione migliore, proprio perché permette al minore un maggiore equilibrio, nonché una maggiore capacità critica, una maggiore obiettività e sensibilità. Si tratta, comunque, di un equilibrio assai articolato che può essere realizzato soltanto se la società stessa ha sviluppato un'organizzazione multiculturale (o per lo meno bi-culturale) superando anche quel razzismo istituzionale assai difficile da sradicare . L'integrazione è un concetto multidisciplinare e multidimensionale, che ha a che fare con l'acquisizione di strumenti e di capacità, con i rapporti tra individui, riferendosi essa all'incontro di un soggetto con un contesto di altri soggetti, infine con l'integrità del sé, ovvero con la possibilità di ricomporre ed esprimere la propria storia, la propria lingua e la propria appartenenza²¹. Proprio le reali opportunità di scelta dovrebbero essere l'elemento su cui basare una possibile politica di integrazione, capace di

²⁰ Articolo 323848 in www.tgcom.mediaset.it/cronaca.

²¹J. MOJERSOEN, *Minori stranieri non accompagnati: quali percorsi di integrazione*, in *Al passo del loro crescere*, Atti della prima conferenza regionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Regione Friuli Venezia Giulia, Udine, 7-9 novembre 2005.

rispettare anche le identità e le diversità etniche, che quindi dovrebbero essere intese non come obblighi, ma come scelte.

10. *Punti di criticità e di forza del processo migratorio.*

Rispetto a quanto detto nei precedenti capitoli, sembrano emergere evidenti elementi di criticità.

1.La presenza di codici diversi sia sotto il profilo linguistico che culturale, rende difficile fornire risposte esaustive a quelle che sembrano essere le richieste dei ragazzi stranieri. Si necessita quindi della c.d. *mediazione interculturale*, che rappresenta un'imprescindibile strumento di facilitazione nella comunicazione. Purtroppo le risorse finanziarie disponibili sono insufficienti ad assicurare interventi adeguati alle reali esigenze dei servizi. I bisogni sono molteplici e l'attenzione è per lo più incentrata su fasce di età diverse per cui è assai difficile, a livello locale, richiedere agli Enti specifici finanziamenti volti ad implementare le attività di mediazione culturale soprattutto in area penale. Inoltre, va seriamente considerata la necessità di prevedere tra il personale dei Servizi Minorili della Giustizia, oltre ai mediatori culturali anche operatori di area socio-educativa originari dei Paesi di provenienza dei ragazzi ed esperti in etnopsichiatria.

Un altro elemento di criticità è rappresentato dai limiti che la legislazione attuale pone alla possibilità di regolarizzazione dello straniero al compimento della maggiore età.

2.È necessario, dunque, che al compimento del 18° anno di età lo Stato sul quale lo straniero risiede gli riconosca i risultati fino ad allora raggiunti. Per fare un esempio prendiamo in considerazione l'ipotesi in cui un giovane straniero ha dimostrato di accettare le regole di convivenza e di cittadinanza del paese ospitante, che ha saldato il suo debito con la giustizia. In questo caso non può essere rimesso, al termine di un percorso svolto in maniera positiva, a

tornare alla clandestinità e quindi alla criminalità. Inoltre va considerato che il rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18° anno di età sta alla base del processo di integrazione.

3. Altra questione, di non minore importanza, è la necessità di stipulare accordi bilaterali tra Paesi e protocolli operativi che consentano una risposta in grado di incidere positivamente sui problemi e sulle paure che questi ragazzi portano con sé venendo nel nostro paese. Per la realizzazione di quanto sopra detto si necessita dunque, della collaborazione tra le varie agenzie educative, in primis la scuola, di programmi di intervento efficaci volti a limitare le partenze, rendere significativo un eventuale rientro nelle loro famiglie, coinvolgendo realmente le comunità d'origine.
4. Inoltre, sarebbe opportuno individuare un tutore, una persona fisica diversa dall'Ente locale, mettendogli a disposizione i mezzi adeguati che gli consentano di svolgere il proprio ruolo in maniera adeguata e costante. Qualora i minori non accompagnati siano indagati o imputati in un procedimento penale questi debbono essere rappresentati da un soggetto che faccia le veci di chi detiene la potestà genitoriale, ove questi non siano rintracciabili in alcun modo.

Esaminando il fenomeno migratorio, è però possibile scorgere due forti elementi di forza, rappresentati da un'accurata legislazione sulla condizione del minore e sul suo diritto all'unità familiare, e dalla creazione di apposite strutture, come i Centri di Prima Accoglienza, volti ad un'immediata protezione del minore appena giunto nel nostro Paese.

Quindi, nonostante, lo Stato Italiano abbia provveduto a regolamentarsi in materia e ad accogliere il fanciullo fornendogli tutte le cure necessarie al suo benessere, ciò che manca in concreto è un'attenta e accurata integrazione socio-culturale, operata dalla pubblica amministrazione e mediata da chi ne difende i diritti attraverso il dialogo e la comprensione. Comprendere d'esser di fronte ad una creatura che deve ancora formarsi e che per farlo ha bisogno d'esser accompagnato passo per passo nella tappe di una vita che non ha scelto.

11.1 rischi di una mancata integrazione: criminalità e uso di droghe.

Oggi l'Italia si presenta come uno dei paesi maggiormente esposto al fenomeno migratorio. Per far fronte a tale fenomeno si è gradualmente affermato il cosiddetto “*comprehensive approach*” che consiste nel gestire le conseguenze dell'evento migratorio prestando particolare attenzione al percorso integrativo dei soggetti che fuggono dal proprio paese alla ricerca di un futuro “migliore”.

Ovviamente l'incontro tra due culture diametralmente opposte non sempre è facile e sereno.

E', dunque, compito dei cittadini e in primo luogo delle stesse istituzioni realizzare e garantire forme di coinvolgimento e partecipazione; condizioni necessarie affinché il migrante possa intraprendere un percorso di integrazione che gli consenta di essere considerato dal cittadino del territorio in cui risiede membro della medesima comunità. In particolare, i ragazzi non sono preparati per vivere tra due culture diverse, spesso rifiutando la cultura d'origine e cercando ad ogni costo di annullare la propria differenza rispetto a coloro che stanno loro accanto e nei quali vogliono trovare una identificazione che crei consenso e sicurezza.

I giovani immigrati si trovano, dunque, a dover affrontare un duplice problema: da una parte tentare di accettare il sistema educativo italiano di tipo etnocentrico poco orientato verso un'educazione interculturale; e dall'altra gli si prospetta un cammino difficoltoso riguardante il fattore linguistico e il processo di inserimento.

Migrare non è un scelta facile; il migrante parte dal proprio paese d'origine con un vastissimo bagaglio, porta con sé sogni, aspettative, fiducioso nella possibilità di un approdo che possa rappresentare l'inizio di uno nuovo orizzonte. Aspettative naufraghe causate spesso da una poca attenta mediazione da parte dei servizi sociali , inabili nel venire a contatto con le esperienze personali e familiari dei soggetti migranti. Si rivelano

necessarie per un approccio completo e minuzioso del fenomeno migratorio competenze comunicative ed interpretative che consentano la gestione della realtà dell'immigrazione, ormai non più sporadica ed occasionale, ma parte di una società multietnica e multiculturale come la nostra. Il rischio che la comunicazione tra culture differenti possa fallire è sempre presente, soprattutto a causa del diverso significato che gli interlocutori assegnano a parole, gesti e domande. È possibile che usi e tradizioni differenti possano essere motivo di un'influenza che determini nella sfera psichica del soggetto un'immagine distorta dell'interlocutore tale da non permettergli l'instaurazione di una relazione basata sulla fiducia e sulla disponibilità reciproca. Occorre, pertanto, volgere l'attenzione alla creazione indispensabile di servizi dedicati agli immigrati, formati da soggetti capaci di strutturare una comunicazione autentica, basata sulla curiosità e sul rispetto di fronte ad ogni tipo di cultura, mirando in modo particolare ad una attività di mediazione, intesa come possibilità per favorire la conoscenza e la comprensione fra soggetti di culture diverse.

Acquisire questo approccio non è per nulla semplice, poiché implica una complessa e flessibile concezione di cultura. L'assenza di un'attenta capacità comunicativa porterebbe ad una inevitabile ricaduta del soggetto sul piano emotivo, in particolar modo del minore immigrato, che si ritrova smarrito e disorientato nell'interagire sociale. I minori stranieri, emotivamente instabili, finiscono per essere coinvolti in realtà ibride convinti di realizzare, attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, quella realtà che concretamente non hanno intorno a sé.

Conseguenza di una poco attenta analisi della statistica riguardante la devianza e la criminalità degli stranieri è l'assunto, basato sulla lettura dei dati relativi più alle denunce che alle condanne, secondo cui il fenomeno migratorio attira a sé un alto livello di criminalità. Tuttavia, esiste una più elevata percentuale di devianza constatata all'interno della popolazione straniera rispetto alle percentuali riscontrate sulla popolazione italiana. Il fatto che le percentuali di stranieri arrestati sia sproporzionata per difetto,

rispetto alla percentuale dei denunciati indica per lo meno un atteggiamento di pregiudiziale sfavore verso gli immigrati da parte dei denunciati.

Ciò che ne fa di questa categoria (gli immigrati) una “ classe deviante” è essenzialmente data dal fatto che essa costituisce i “ nuovi poveri”. È indubbio, infatti, che oggi gli immigrati costituiscono la fascia più bassa dei ceti popolari residenti in Italia. Dunque, è necessario, aggiungere che la criminalità straniera è tale non perché si tratta di soggetti stranieri in sé e per sé, ma perché esprime collocazioni marginali, che in assenza di immigrati, sarebbero occupate da altri soggetti.

Considerando quest’ultimo passaggio potremmo, quindi, affermare con certezza che, a determinare una maggiore propensione alla devianza, sono le scarse ed insufficienti condizioni di inserimento dell’immigrato.

Il Servizio Statistico del Dipartimento per la Giustizia Minorile ha elaborato dei dati, esposti dal Ministero della giustizia, riferiti in particolar modo agli “Assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia Minorile”.

I dati in formato standardizzato decorrono dal 2002 sino all’ultimo *report* riferito al primo semestre del 2007. Nelle statistiche è evidente la mancanza di un indicatore della tipologia della sostanza utilizzata, per cui i dati riportati fanno riferimento al campione complessivo. Tuttavia, cercheremo di farne una rapida panoramica.

Ebbene, nel primo semestre del 2007 sono risultati assuntori di sostanze stupefacenti il 2% dei 10.174 minori in carico dagli U.S.S.M. (Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni); nel primo semestre si fissava al 3% dei 7.083 minori in carico. L’intera annualità del 2006 ha invece riscontrato un decremento dei minori assuntori di sostanze stupefacenti in carico agli U.S.S.M. rispetto all’anno precedente.

Si registra, dunque, una bassa incidenza di assuntori minorenni in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni. La Relazione Annuale del 2007 dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (O.E.D.T.) espone che l’incidenza dei giovani italiani consumatori di *cannabis* nella fascia di età 15-24 anni è del 19,5% . La stessa Relazione

annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia - anno 2006 presentata dal Ministero della Solidarietà Sociale, mostra una continua crescita dal 2000 al 2006 tra la popolazione scolarizzata di età compresa tra i 15 ed i 19 anni.

12. Considerazioni conclusive in tema di immigrazione minorile.

Al termine di questo studio sul tema della immigrazione, si è pienamente consapevoli di aver affrontato aspetti che necessariamente richiedono ulteriori riflessioni e ricerche. Anche per questo il nostro elaborato deve essere inteso non come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza.

Analizzare un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione in Italia, metterlo in relazione alla legislazione internazionale e agli aspetti psicologici del minore e scoprire quante porte sono ancora da aprire, crediamo sia comunque un inizio favorevole.

Quando ci si accinge ad affrontare un tema per certi versi scottante e di attualità come è quello dell'immigrazione nella nostra società, la prima difficoltà consiste non tanto nel cercare di spogliarsi delle proprie convinzioni, quanto piuttosto nel portare alla luce, tra le tante informazioni disponibili, alcune caratteristiche oggettive, per convergere verso una gestione del fenomeno più consapevole e responsabile.

Il primo passo da compiere è quello, infatti, di iniziare a percepire e gestire l'immigrazione per quello che realmente è: non più un fenomeno, per così dire, di emergenza, che lascia prevedere semplicemente il "transito" o la "permanenza temporanea" di un gran numero di individui provenienti da contesti culturali diversi, bensì l'esperienza quotidiana della convivenza con un "altrove" che scopriamo essere accanto a "noi". In questo passaggio, la convinzione che non sia necessario confrontarsi direttamente con l'esperienza della diversità, deve lasciare il posto alla consapevolezza di una nuova realtà, che, proprio in quanto esistente, non può essere ignorata né temuta. La vera

emergenza, infatti, non sta nel verificarsi del fenomeno in quanto tale, ma nell'incapacità che, fino a questo momento, si è dimostrata nel gestirlo.

Si dovrebbe convergere verso l'obiettivo della "integrazione", affinché sostituisca, o quanto meno attenui, questo processo di fusione per cui individui e gruppi sociali sostituiscono i propri modelliculturali con quelli della società che li ospita, ne assumono atteggiamenti, valori e regole e modi di pensare. A suo fondamento sta la convinzione, che lo straniero, in quanto ospite nel nostro territorio, debba adeguarsi, oltre che alle nostre leggi, anche al nostro insieme di credenze e comportamenti condivisi. Questa strategia, in realtà, si è già dimostrata fallimentare, in altri Paesi che l'hanno adottata (come gli Stati Uniti) e comincia a mostrare i suoi limiti anche in Italia. Innanzitutto perché un tale atteggiamento perde di vista il fatto che gli immigrati sono portatori di una cultura interiorizzata che certamente può modificarsi, ma non arrivare a cancellarsi completamente. In secondo luogo, perché questa prospettiva implica un pregiudizio notevole nei confronti della cultura di provenienza che spesso determina reazioni contrarie di autodifesa.

L'assimilazione, quindi, "è l'espressione più diretta di intendere l'approccio etico all'interculturalità che non fa del dialogo - dello scambio di informazioni in condizioni di (almeno tendenziale) simmetria fra gli interlocutori - il proprio presupposto"²². Ormai non è più pensabile né possibile estromettere l'"altro" da "noi", dato che il multiculturalismo è una caratteristica strutturale delle odierne società. Sarebbe piuttosto utile spostarsi verso il terreno della cosiddetta "integrazione", che sottolinea maggiormente il bisogno di dialogo e di confronto fra le differenze, intese come elementi di reciproco arricchimento. Dal punto di vista etico, l'integrazione si rivela maggiormente in grado di rispettare le differenze, di valutare positivamente il principio per cui è necessaria una responsabilità nei confronti della loro valorizzazione, anziché della loro omogeneizzazione.

Ovviamente "l'altro", necessita di una maggiore attenzione, se si tratta di un minore. Se un adulto che ha vissuto in un altro paese e respirato un'altra cultura è consapevole (almeno nella maggior parte dei casi) di doversi

²²F. MONCERI., *Etica della comunicazione interculturale*, in A. Fabris., (a cura di) *Guida alle etiche della comunicazione. Ricerche, documenti, codici*, Edizioni ETS, Pisa, 2004, p. 154.

relazionare con un mondo diverso, e quindi di doverne affrontare tutte le conseguenze, positive o negative che siano, il fanciullo deve essere accompagnato nella sua fase di crescita sociale, poiché egli non è in grado di affrontare da solo, le problematiche, che purtroppo ancora oggi si vengono a creare nell'incontro tra culture diverse. Quindi, se spesso l'integrazione viene lasciata al caso, e si fa in modo che essa resti nelle parola di chi si propone un'impresa tanto "eroica", dinanzi alla presenza di un minore, bisogna agire.

L'investimento socio-politico deve volgere all'implementazione di strutture che non siano solo Centri di "Prima" Accoglienza, ma luoghi di incontro, di crescita, e di dialogo. Dare una dimora ove potersi sentire a casa propria e dimostrarsi attenti a chi è ancora troppo fragile per capire cosa succede intorno a lui, è soltanto l'inizio di una lunga scalata che deve giungere alla formazione di un adulto, che sa di essere diverso, ma si sente italiano, e lo nota in chi gli sta accanto e non lo discrimina per i suoi tratti somatici, in modo da poter progettare un futuro nel luogo in cui, con ogni probabilità, rimarrà per sempre.

13. Minoranze etniche, culturali e religiose.

Ispirandosi all'art. 2 della dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica è possibile cogliere uno dei aspetti più affascinanti della specie umana, costituito dalla straordinaria diversità fisica e culturale degli individui che la compongono²³: spesso questa diversità è all'origine di violenti conflitti e di marcate disuguaglianze. Tutte le società direttamente o indirettamente operano delle distinzioni tra i loro membri; distinzioni che spesso si traducono inevitabilmente in disuguaglianze sociali. La conseguenza di queste differenziazioni sociali è che i diversi gruppi finiscono per considerare se stessi e per essere considerati dagli altri come "diversi".

²³I. ROBERT, *Elementi di sociologia*, Zanichelli, Bologna 2003, p. 152.

In questo quadro, è necessario introdurre due concetti che si riveleranno di fondamentale importanza per comprendere il concetto di “minoranza”; ovvero il termine “razza” e quello di gruppo etnico. Il termine “razza” si riferisce alle caratteristiche somatiche dei diversi gruppi umani trasmesse per via genetica²⁴, mentre il termine “etnia” si riferisce alle differenze acquisite per mezzo dei tratti culturali. Questi comprendono la lingua, la religione, l’origine nazionale, il senso di un’eredità storica comune ed ogni altra specificità culturale²⁵. Dunque, la nozione di minoranza evoca la situazione in cui, all’interno di un contesto unitario, si realizza una relazione fra diverse entità collettive, le quali vengono identificate secondo un criterio quantitativo.

Il diritto conosce una serie di differenti minoranze: anzitutto, le “minoranze nazionali, etniche e linguistiche”, le quali possono essere ulteriormente distinte in base a criteri quali il carattere autoctono o meno (come si verifica attraverso il fenomeno dell’immigrazione), la delimitazione dell’insediamento territoriale, la presenza o meno di uno Stato nazionale di riferimento; in secondo luogo, “le minoranze religiose”, che suscitano un ordine di problemi concernente l’atteggiamento dello Stato rispetto al fenomeno religioso; in terzo luogo, “le minoranze politiche e ideologiche”, le quali presentano evidenti collegamenti storici con l’intera tematica della qualificazione della forma di Stato e di governo. Tuttavia, l’uso del termine “minoranza”, per quanto tale qualificazione del gruppo sociale rechi con sé un segno inconfondibile di inferiorità numerica, non implica alcun giudizio di valore di tipo dispregiativo.

Possiamo, dunque, definire gruppo di minoranza, quel gruppo di individui che, a causa delle loro caratteristiche culturali, sono distinti e separati rispetto agli altri membri della società nella quale vivono, divenendo spesso oggetto di discriminazione collettiva.

È evidente che l’ordinamento statale è notevolmente predisposto a riflettere e garantire la pluralità degli interessi presenti all’interno della

²⁴ I. ROBERT, *Elementi di sociologia*, cit., p. 153.

²⁵ I. ROBERT, *Elementi di sociologia*, cit., p. 154.

società (fra i quali, appunto, quelli minoritari), disciplinandone i conflitti che ne conseguono. Quest'esigenza ha trovato la sua più alta manifestazione nella forma di Stato ispirata al modello del costituzionalismo liberaldemocratico classico. Tuttavia, può essere colta la comune tendenza da parte degli stati a privilegiare la tutela delle minoranze religiose rispetto a quella delle minoranze politiche, e quest'ultima rispetto a quella delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche. Questa successione di intensità garantista corrisponde del resto alla successione storica con la quale il diritto costituzionale ha disciplinato e risolto i conflitti che le vicende politiche gli ponevano.

Ciascun ordinamento ha dunque maturato soluzioni diversificate al problema generale delle minoranze. Quest'ultimi hanno piuttosto operato per lungo tempo contro il riconoscimento e la tutela delle minoranze; non preoccupandosi della loro conservazione, ma piuttosto di una loro assimilazione, per formare nazioni compatte per lingua e cultura. La preoccupazione contraria, di tutelare il patrimonio storico e culturale delle minoranze, sorge quasi contemporaneamente nei circoli intellettuali delle regioni minacciate dal centralismo nazionalista. Predomina, infatti, per tutto l'800 e nella prima metà del '900, il principio di nazionalità, il quale per un verso porta all'affermazione dell'ideologia del nazionalismo (anche nelle sue versioni più esasperate e intolleranti) e, per l'altro, contribuisce a gettare le premesse per il profilarsi dell'altro concetto a esso correlato, quello di minoranza nazionale. È soltanto a partire dagli anni '60 del '900 che la sensibilità verso questo problema si diffonde largamente nei paesi occidentali.

Tutto ciò detto, può rivelarsi come il tema della tutela dei diritti delle minoranze corrispondente alla manifestazione di una concezione pluralistica della società. Ogni concezione pluralistica si presenta come costituita da due rappresentazioni della società: da un lato dall'individualismo, al quale viene imputata un'atomizzazione del singolo e un'esaltazione dei diritti individuali; dall'altro lato dal collettivismo, del quale si critica la subordinazione strutturale e totalizzante del singolo ad un interesse generale. Il pluralismo

propone invece una visione intermedia, nella quale l'individuo ha rilevanza anche e soprattutto in quanto partecipe di formazioni sociali "ove si svolge la sua personalità" (art. 2 della Costituzione italiana), quali la famiglia, la comunità religiosa, le associazioni di ogni genere e, nella fattispecie, le minoranze dei tipi sopra indicati. Lo Stato pluralista richiede dunque un sostanziale equilibrio fra la pluralità di segmenti in cui si articola la società.

Risulta chiaro come l'individuazione dei diritti dei gruppi minoritari e la ricostruzione dei rispettivi modelli normativi richiedano, in primo luogo, una specificazione della tipologia delle minoranze e, in secondo luogo, un riferimento agli aspetti storici e ideologici posti a fondamento di quegli stessi modelli. Una prima, fondamentale distinzione va fatta dunque fra minoranze esistenziali, rilevanti sul piano sociale, culturale, statistico, ma rispetto alle quali il diritto è indifferente, e minoranze riconosciute, ossia esistenti anche giuridicamente e per le quali il diritto fa discendere effetti che possono essere tanto di garanzia e protezione, quanto di discriminazione e repressione. Le tecniche normative attraverso le quali il diritto riconosce l'esistenza di una minoranza sono varie tanto da risultare difficile una sintetica esposizione chiara e fluida.

Occorre, inoltre, sottolineare come il termine "minoranza" sia relativamente recente nella storia del diritto. È infatti, soltanto nella seconda metà del XVI secolo che si manifestano, sotto forma di misure volte a tutelare la libertà religiosa delle minoranze, i primi atti normativi (fra i quali l'editto di Nantes del 1598) che individuano segmenti diversificati della popolazione quali destinatari di norme di garanzia che consentono pratiche di fede minoritaria in territori caratterizzati dalla prevalenza di una sola religione. Atti interni e soprattutto trattati internazionali in materia di minoranza sono molto numerosi in tutta Europa.

Nel diritto internazionale, il problema cominciò ad emergere ne sec. XVII quando si inserirono le prime clausole relative alla protezione delle minoranze religiose nei trattati di Vestfalia (1648), di Oliva (1660) e di Nimega (1678). Sin dal Congresso di Vienna del 1815 (si trattava, in particolare, dei Polacchi che popolavano i territori trasferiti sotto la sovranità

austriaca, prussiana e russa) e poi con il Congresso di Berlino del 1878 (con il quale si condizionava alla protezione delle minoranze interne il riconoscimento dei nuovi Stati di Bulgaria, Montenegro, Serbia e Romania) si cominciò, infatti, in alcuni atti di diritto internazionale, a destinare norme specifiche di riconoscimento e di garanzia per settori della popolazione individuati in base a caratteri di identità nazionale distinti da quelli della maggioranza.

Non è, dunque, un caso se il primo conflitto mondiale venga considerato il coronamento del principio di nazionalità, e proprio negli anni immediatamente successivi appare l'uso giuridico del termine 'minoranze'. Esso compare infatti in più di una ventina di trattati e dichiarazioni unilaterali concernenti le minoranze nazionali (la cui applicazione fu sottoposta alla Società delle Nazioni), tutti circoscritti, occorre precisare, all'area dell'Europa centro-orientale e balcanica con l'esclusione, pertanto, dell'area occidentale in cui il consolidamento nazionale era ritenuto acquisito.

Il riferimento alle vicende è utile per comprendere come nel secondo dopoguerra l'attenzione della comunità internazionale espressa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite si sposti incisivamente dai diritti delle minoranze ai diritti dell'uomo, in base all'assunto che un'effettiva garanzia di questi ultimi determini un'adeguata tutela dei primi. Nel diritto internazionale si è dunque fatta strada la necessità che gli stati assicurino un certo grado di protezione di quelle determinate caratteristiche etniche e culturali di un gruppo differenziato dal resto della popolazione.

L'elaborazione di più sofisticati strumenti di diritto interno per la protezione delle minoranze subirà negli anni un perfezionamento tecnico e qualitativo anche sul piano del diritto internazionale. Al di là di tali sviluppi nel quadro europeo, predominerà ancora, nel diritto internazionale, l'accento sui diritti individuali dell'uomo. In un'ultima analisi potremmo dunque affermare che manca, in altre parole, un quadro normativo definito sufficientemente preciso, esaustivo e sanzionabile, che consenta di individuare un regime internazionale di riconoscimento e di protezione delle minoranze. La stessa conclusione vale altresì per gli atti normativi regionali,

come la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, nella quale i diritti collettivi sono riferiti ai popoli, senza peraltro alcun intento di definizione, si da considerare ancora inesistente il concetto di minoranza.

È, dunque, ancora lunga la strada per una più concreta e puntuale tutela delle minoranze sia all'interno di singoli ordinamenti, sia in una vasta realtà quale quella internazionale. Pertanto, consideriamo tutti gli interventi normativi sino ad ora attuati l'inizio di un lungo cammino, non soltanto socio-politico ma soprattutto umanitario, volto alla realizzazione di una società libera, sgombra, ma soprattutto immune a qualsiasi forma di pregiudizio.

“Le differenze non vigono tra presunte razze, fra popoli o sistemi forti di denaro e potere, bensì fra gli uomini stessi: avere consapevolezza di ciò è come esiliarsi dagli altri sapendo quanto sia difficile il rispetto”.

Tommaso Romano

SEZIONE II

LE DIVERSE FORME DI SFRUTTAMENTO MINORILE*

*La sezione II è stata curata da: Simona Cannizzaro per la parte relativa allo “sfruttamento della prostituzione minorile”; Marzia Chiarello per quanto concerne la tematica della “pornografia minorile”; Angela Adragna per la parte relativa al “Turismo sessuale”; Giorgia Fontana Del Vecchio per “Schiavitù e tratta”; Rossella Cascio e Giovanna Rosato per quanto riguarda “Lo sfruttamento del lavoro minorile”.

1.Premessa

L'art.34 della Convenzione sui diritti del fanciullo impegna gli Stati ratificanti a riconoscere il diritto del fanciullo ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale.

Alla Convenzione è seguita la Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dell'infanzia a fini commerciali che si è conclusa con una dichiarazione finale nella quale gli Stati hanno messo in moto un piano di azione al fine di perseguire gli obiettivi contenuti nella stessa. In tal senso, gli Stati si sono impegnati a definire nelle rispettive leggi nazionali le figure e le condotte che rilevano nei reati in questione. L'Italia è intervenuta con la legge 269/1998 che ha modificato il codice penale inserendo nuove fattispecie criminali relative allo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e turismo sessuale in danno di minori. Come si evince dalla relazione introduttiva alla legge sopra richiamata "La Convenzione sui diritti del fanciullo oltre a riaffermare il diritto di ogni bambino alla piena tutela da tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale, ha evidenziato la necessità che il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, sia oggetto di protezione e di cure particolari allo scopo di vedere garantito il completo e armonico sviluppo della sua personalità".

Da ultimo il primo luglio 2010 è entrata in vigore, nei Paesi che l'hanno ratificata, la Convenzione europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale adottata a Lanzarote dal Consiglio d'Europa nel Comitato dei ministri il 12 luglio 2007, aperta alla firma il 25 ottobre 2007 e sottoscritta dall'Italia, che ha dato un grosso contributo alla stesura il 7 novembre dello stesso anno, è comunemente denominata Convenzione di Lanzarote.

Tale documento fissa dei principi validi per tutto il diritto minorile e la cultura minorile in generale, rappresentando le sue particolari innovazioni in materia di reati sessuali a danno dei minori.

Tra gli altri occorre evidenziare la competenza attribuita al Ministero dell'Interno di analisi e conservazione dei campioni biologici al fine della tipizzazione dei profili del DNA, nonché l'attività di registrazione e conservazione dei dati.

Sono state introdotti due nuovi reati: "l'adescamento di minorenni" mediante atti volti a carpire la fiducia di un minore di età inferiore ad anni sedici attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere mediante internet o altre reti o mezzi di comunicazione al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o di violenza sessuale; e "l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia".

Con riferimento alla disciplina processuale rileva, altresì la novella apportata all'art. 51, comma 3-*quinquies*, c.p.p. che sottrae alle Procure distrettuali la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori ritrasferendola alle Procure circondariali.

Rimandiamo alle pagine che seguono una disamina sull'argomento ritenendo necessaria un'azione di sensibilizzazione del pubblico attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di tali fenomeni.

2. Sfruttamento della prostituzione minorile.

In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e

violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine sono inseriti gli articoli da 600-*bis* a 600-*septies* con legge n.269 del 1998.²⁶

Procedendo con ordine esaminiamo qui l'art. 600-*bis* c.p. che individua due nuove ipotesi di reato che si riferiscono alla prostituzione minorile e determinano un netto passo avanti rispetto alla situazione in cui esistevano solo norme che sanzionavano la prostituzione di soggetti adulti in quanto lesiva del buon costume e della pubblica moralità e laddove la minore età della vittima era solo una circostanza aggravante.²⁷

Più precisamente l'art. 600-*bis* (modificato in parte dall'art. 1, c.d., L. 6 febbraio 2006, n.38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet») prevede che: chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa(...). Ed inoltre, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa (...). La pena è ridotta da un terzo a due terzi se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Dalla lettura della norma appena sopra richiamata, emerge che essa ha inteso proiettare l'offensività del reato in un'altra direzione, cioè sui diritti fondamentali e strettamente personali del minore. La necessità di riforma è emersa a causa del forte allarme sociale destato dai molteplici episodi di atteggiamenti a sfondo sessuale a danno di minori.

²⁶ Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998. Quest'ultima è entrata in vigore con una procedura un po' particolare, in quanto, di solito, le leggi entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; in questo caso, invece, la legge è entrata in vigore non dopo 15 giorni, ma il giorno successivo la sua pubblicazione, avvenuta il 10 agosto 1998, con la conseguenza di una sua immediata operatività ed efficacia.

²⁷ Cfr. art. 4, c. 2 l. 3 agosto 1998 n. 269.

Il testo della disposizione incriminatrice si compone di due fattispecie che individuano due tipi di lesione del medesimo bene, lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale del fanciullo, contraddistinte da livelli di gravità diversi. In particolare, l'integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità.²⁸ Ad essere sanzionata è sia l' "offerta" di prostituzione (primo comma) che la relativa "domanda" (secondo comma) e, dunque, il soggetto che chiede e compie atti sessuali a pagamento con minore poiché quest'ultimo si inserisce nel circuito della domanda e dell'offerta. Questa visione non è altro che il risultato dell'adesione al "programma di azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini per fini commerciali" elaborato dalla conferenza di Stoccolma.

L'obiettivo dell'art. 600-*bis* c.p. non è altro che quello di tutelare il libero sviluppo del minore con questi ulteriori elementi dissuasivi e costituisce un'ipotesi speciale e aggravata dei reati di cui alla legge Merlin. Il disposto della norma appare ricco di termini che necessitano una precisazione.

Nel primo comma troviamo i termini indurre, favorire e sfruttare che vengono equiparati in quanto a sanzione anche se individuano comportamenti diversi tra loro. Ed infatti, per "indurre" si deve intendere persuadere, determinare o rafforzare una decisione altrui e non rileva che il minore sia una persona non dedita alla vendita del proprio corpo;²⁹ per "favorire" si deve intendere ogni forma di interposizione anche causalmente non determinante purché di natura agevolativa tra la volontà di un soggetto di prostituirsi e la scelta delle modalità per la più opportuna e vantaggiosa realizzazione di essa³⁰; pone in essere uno "**sfruttamento**" invece chi trae un'indebita utilità dall'attività sessuale di chi si prostituisce, utilità intesa in senso ampio cioè come vantaggio ingiustificato di natura anche non economica; non occorre che tali utilità siano

²⁸ T. PADOVANI, *L'intangibilità sessuale del minore degli anni quattordici e l'irrelevanza dell'errore sull'età: una presunzione ragionevole di una fictio assurda*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, p. 429.

²⁹ Sul punto cfr. F. COPPI, *I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù nella legislazione penale italiana*, in AA.VV., *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, a cura di F. Coppi, Giappichelli Torino, 2007, p. 26.

³⁰ Si deve, peraltro, ritenere rilevante anche l'induzione a riprendere una cessata attività di prostituzione. Sul punto, cfr. F. COPPI "*I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori*, cit., p. 31.

conseguite mediante l'uso di violenza o minaccia nei confronti del soggetto che si prostituisce³¹.

Quì il legislatore del '98 ha inteso fornire un'ampia tutela ad una pluralità di beni giuridici come la intangibilità sessuale del minore di anni 18, la libertà sessuale del minore ultra-quattordicenne, la dignità della persona e la personalità individuale; in tal modo questa norma si affianca a forme di tutela della personalità che sono già presenti nella parte speciale risolvendo così i numerosi problemi applicativi che creava la legge Merlin per il fatto di riferirsi a beni giuridici troppo astratti e difficili da cogliere.

Con il delitto di cui al secondo comma si vuole punire il cliente che alimenti tale mercato ma il reato sussiste anche se il soggetto è stato adescato dal minore, ed anche se il denaro non viene dato al minore ma ad altri ed anche a prescindere dal fatto che il minore sappia o meno che sta vendendo il suo corpo.

Per quanto concerne il concetto di atti sessuali, si ritiene che il reato sussista non solo in caso di atti che coinvolgano entrambi i soggetti (congiunzione carnale ed atti di libidine), ma anche nell'ipotesi di atti che il minore compia su se stesso. Ciò a dimostrazione di quanto sia forte l'intenzione di questa legge di "stroncare" il fenomeno.

Dalla norma è richiesto in particolare che il minore abbia un'età compresa tra gli anni 14 e gli anni 16, quindi ad essere tutelata è una fascia di soggetti individuata da 2 numeri che fanno da limite; infatti se la vittima è al di sotto della soglia minima, cioè è minore di anni 14, si incorrerà nel più grave delitto di cui all'art. 600-*sexies*³² c.p., se la vittima è di età superiore alla soglia massima, cioè agli anni 16, il reato non sussiste, per delle ragioni che attengono alla maturità dell'individuo e al valore del suo consenso.

³¹In particolare, appare interessante richiamare il caso in cui la Cassazione ha confermato la condanna ad un uomo che aveva clandestinamente accompagnato delle giovani rumene nel loro viaggio clandestino facendosi pagare il suo viaggio in natura. La condotta criminosa, dunque, consiste nel porre in essere uno di tali comportamenti, alternativamente e anche senza continuità, nei confronti di un minore di anni 18.

³² "Circostanze aggravanti ed attenuanti": Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinquies* la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Può, dunque, notarsi che al di sotto dei 18 anni si possono individuare varie fasce di età con rilevanza diversa anche se il legislatore italiano si è comunque conformato alla definizione di “bambino” come “persona di età inferiore agli anni diciotto” contenuta, sia nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sia nella Decisione quadro 2004/68/GAI del consiglio dell'Unione Europea sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, che ha valore vincolante per gli stati aderenti all'Unione Europea.

In entrambe le norme sopra richiamate il soggetto attivo può essere chiunque, si tratta cioè di un reato comune ed autonomo, come distinta autonomia avrebbero in ipotesi il furto o l'impiego di minori nell'accattonaggio, che non potrebbero certo essere ritenuti assorbiti nel reato di riduzione in schiavitù. I reati pertanto possono certamente concorrere, perché la condotta di chi “esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”, va nettamente distinta dagli ulteriori reati consumati sui minori o tramite i minori ridotti in schiavitù.

Ai fini, poi, della punibilità è da dimostrare l'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo: si tratta di un dolo generico che consiste in una mera rappresentazione degli elementi essenziali del fatto (compimento di atti sessuali; corrispettivo di denaro od altra utilità; minore età della vittima, ecc) e che tale rappresentazione dia l'impulso al compimento del fatto tipico. Questa consapevolezza è richiesta solo in capo al soggetto attivo e non anche per la vittima, la quale potrebbe avere un'età giovane tale da non comprendere con esattezza ciò che sta facendo. A tal proposito, giova osservare che la Dottrina ha più volte cercato di esaltare il valore del consenso del minore facendo leva sull'argomento che si basa sull'evitare un palese contrasto costituzionale con le libertà del minore tra cui è da ricomprendere anche la libertà di prestare il consenso a pratiche sessuali dietro retribuzione. Per fortuna oggi grazie alle recenti modifiche operate sull'art. 600-*bis* è condivisa l'idea della assoluta invalidità del consenso del minore di diciotto anni a simili prestazioni.

La pena prevista dall'art.600-*bis* c.p. si distingue in ciò: mentre per il reato del primo comma (indurre, favorire e sfruttare) in caso di condanna, è prevista

sia la pena detentiva che la pena pecuniaria, nel caso del cliente la norma prevede o la pena detentiva o la pena pecuniaria, con la conseguenza, molto triste, che il cliente se la possa cavare con il pagamento di una somma di denaro anziché correre il rischio di essere portato in carcere.

Per ciò che concerne il tentativo e la consumazione dei delitti in questione va considerato che l'attività di prostituzione è costituita dal compimento di atti sessuali in cambio di un corrispettivo (art. 600-*bis* comma 2, c.p.) e deve ritenersi, dunque, che entrambi i reati si consumino al momento del compimento dell'atto sessuale tranne che per lo sfruttamento, per il quale si richiede anche la percezione del profitto affinché il delitto possa dirsi perfetto.

Occorre precisare, però, che la stratificazione nel tempo di tali comportamenti ha condotto gli studiosi a ravvisare nel delitto di cui al 600-*bis* primo comma l'elemento dell'abitudine dato che per sua natura è un reato che tende ad essere reiterato nel tempo, quindi un reato eventualmente abituale, ma ai fini della punibilità è sufficiente riferirsi ad un singolo atto sessuale purché questo sia inserito in un contesto di effettivo esercizio della prostituzione (*Mantovani*).

Tutto ciò, detto, non si può non chiedersi che cosa succeda se il soggetto attivo della condotta avanzi la pretesa di errore sull'età della vittima.

È chiaro che l'errore sull'età della vittima esclude la punibilità, a patto che questo sia dimostrabile, ma non esclude l'applicazione di altre norme e dunque l'agente sarà punibile per le analoghe fattispecie previste dall'art. 3 della legge 75/1958.

Fin qui abbiamo analizzato la normativa nazionale di base ma per avere una visione globale occorre dare uno sguardo ad altre norme che vanno ad integrare una tutela che mira ad essere il più possibile stringente e rafforzata, sancendo obblighi in capo a più soggetti e organi nonché conseguenze per l'imputato su altri aspetti della vita: il primo passo è impegnare gli Stati e infatti nelle indicazioni date al legislatore italiano dal Consiglio dell'Unione Europea, nella parte relativa ai reati attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini, ciascuno Stato membro viene impegnato ad adottare "le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi costringe un

bambino alla prostituzione, induce un bambino alla prostituzione, partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove dia in pagamento denaro o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali.

Va, altresì rammentato che l'onere di denuncia è costituito dall'art. 25-*bis* R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 intitolato “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni” che impone al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di dare immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, qualora abbia notizia che un minore di anni 18 eserciti la prostituzione. Il punto 2 del medesimo articolo offre in oltre la medesima tutela al minore straniero che sia privo di assistenza in Italia richiamando gli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali.

Un'altro deterrente che si inserisce nell'ottica della prevenzione lo ravvisiamo laddove la Cassazione ha affermato che “la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (vedi art. 28 c.p.) è applicabile anche per il delitto di cui all'art. 600-*bis* c.p. (prostituzione minorile). Questa precisazione è stata resa necessaria dal fatto che nulla vi era da obiettare sul fatto che le pene accessorie di cui all'art 6 legge 75/1958 si applicassero a tutti i reati contenuti nella legge Merlin, ma dato che la materia della prostituzione del minore assurgeva a reato autonomo inserito in una nuova norma al di fuori della stessa legge, si era obiettato che l'art. 6 fosse inapplicabile perché riferito solo al contesto in cui era collocato, cioè alla *sedes materiae* della legge Merlin. Dunque la Cassazione con un'interpretazione sistematica che parte dall'assunto che si tratta solo di un *continuum* normativo e che l'evidente intento del legislatore è quello di inasprire la sanzione penale e non certo di alleviarla, afferma che questa disposizione si applichi anche al reato di cui all'art. 600-*bis* c.p. che, pur collocato fuori dalla L. n. 75 del 1958, costituisce un'ipotesi speciale - ed aggravata - del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di cui alla legge Merlin. Inoltre la condanna per il reato di cui all'art. 600-*bis* comporta in ogni caso “l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in

istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.

Per ciò che attiene al trattamento del detenuto per motivi di cui al 600-*bis* si può affermare che all'interno del circuito penitenziario l'autore di reati sessuali è oggetto di esclusione sociale, con conseguente isolamento fisico e psichico, sia da parte dei compagni di detenzione, che degli operatori penitenziari. Ciò comporta una serie di difficoltà nell'assicurare al *sex offender* quell'osservazione scientifica della personalità e quel trattamento penitenziario, che la legge n. 354 del 1975 ha previsto quali strumenti indispensabili per il perseguimento della finalità rieducativa della pena.

La Cassazione ha nel tempo con le sue pronunce, precisato e delineato ulteriormente i profili del reato in questione, per esempio in una pronuncia del 2006 ha precisato che le prestazioni eseguite in videoconferenza con il fruitore delle stesse tramite internet configurano il reato in questione a carico di chi ha consentito tale collegamento via internet o ne ha tratto guadagno³³; in altre ha precisato che il consenso del minore è da ritenersi viziato.

La situazione attuale si presenta un po' preoccupante infatti sono state avanzate 2 proposte di legge che avrebbero delle conseguenze negative sui programmi di lotta ai reati sessuali con minori: da un lato la proposta del capogruppo PDL alla camera, Fabrizio Cicchitto, di abbassare la maggiore età da 18 a 16 anni con la conseguenza di restringere l'area della punibilità; e dall'altro il senatore PDL Roberto Centaro, il quale sta valutando la possibilità di presentare un emendamento al disegno di legge (ddl) di ratifica della Convenzione di Lanzarote contro la pedofilia per spostare la competenza sul reato di sfruttamento della prostituzione minorile dal Tribunale distrettuale a quello circondariale: “spostare un reato dalla competenza della Direzione distrettuale antimafia alla competenza della Procura circondariale, significa associare questo reato a delitti di minore allarme sociale” e poiché stiamo parlando di favoreggiamento della prostituzione minorile, un eventuale cambio

³³Cfr. Cass. sez., un., 21 marzo 2006, in *Dir. e giust.*, 2006, 23, p. 84; sul tema v. altresì Cass. sez. III, 28 ottobre 2010, M. e altro, in *C.E.D. Cass.*, n. 248675; Cass. sez. V, 7 giugno 2010, P. e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 248172.

delle regole rischia di fare il gioco delle organizzazioni criminali che gestiscono tutti i traffici connessi alla prostituzione.

3. La pornografia minorile.

In base alla legge n.269/1998, lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno ai minori individuerebbero “le nuove forme di riduzione in schiavitù”: non è un caso, infatti, che le nuove fattispecie di reato vengano inserite immediatamente dopo l’art. 600 c.p. rubricato “riduzione in schiavitù”.

Con tale legge e con il conseguente inserimento dei nuovi articoli, il legislatore ha dunque voluto reprimere penalmente lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali in tutte le sue forme. In particolare si parte da una considerazione fondamentale “l’immaturità dei minori”, ecco perché il legislatore ha voluto reprimere ogni forma di interferenza nella loro sfera sessuale sottolineando come tali forme di sfruttamento possano essere delle minacce per l’armonico sviluppo psicofisico del minore.

L’art. 3 della legge 269/98 ha introdotto all’interno del codice penale l’art. 600-ter rubricato «Pornografia minorile».

La norma consta di ben 4 commi, che prevedono dunque una pluralità di fattispecie costituenti reati miranti a reprimere tale fenomeno a tutti i livelli.

Il legislatore, in particolare, con l’introduzione di tale articolo, ha voluto contrastare un fenomeno che negli ultimi anni ha via via assunto proporzioni preoccupanti: **lo sfruttamento sessuale del minore a fini pornografici.**

Sembra assurdo pensarlo ma si può davvero parlare di un vero e proprio mercato della pornografia minorile: ecco perché il legislatore non ha solamente voluto colpire chi ha un rapporto diretto con il minore ma anche coloro che “fruiscono” del servizio sessuale da altri realizzato, in via indiretta, e che quindi pur non abusando direttamente del minore, con la domanda del materiale pedopornografico incrementa la sua produzione, e di conseguenza lo sfruttamento del minore.

Per quanto concerne il bene giuridico tutelato dalla norma risulta essere la libertà psico-fisica del minore. L'art. 600-ter prevede al 1° e 2° comma che “è punito chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce i minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €25.822 a €258,228. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al comma 1”. Con questo comma si entra nel cuore della riforma, il legislatore infatti in questo equipara chi fa commercio del materiale incriminato allo sfruttatore, tale previsione costituisce, così, una disposizione di carattere generale rispetto a quelle dei commi successivi ed idonea ad inglobare, costituendo una sorta di norma di chiusura, le diverse realtà riconducibili all'interno della categoria "fare commercio".

Al riguardo rileva precisare che il termine pornografia e gli aggettivi corrispondenti sono una novità nel nostro codice penale: infatti prima della introduzione di queste nuove fattispecie criminose con la l. 269/1998 erano stati usati i termini “osceno” e “indecente” per indicare ciò che offende il pudore, la pubblica moralità e il buon costume.

In altre parole si è cercato di individuare un concetto di pornografia restringendo tale nozione di pornografia a veri e propri atti sessuali del minore e con il minore, che mettano in serio pericolo dunque la personalità dello stesso: solo così anche la semplice detenzione a fini, diciamo così personali, può essere considerata condotta illecita (vedi contenuto art. 600-ter , comma 4 c.p.).

La condotta incriminata dal primo comma dell'articolo in questione consiste quindi nello sfruttare i minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche e di produrre materiale pornografico, mentre la condotta incriminata al secondo comma consiste nel fare commercio del materiale pornografico prodotto sfruttando sessualmente il minore. Rileggendo il primo comma si capisce bene che il legislatore ha inteso punire, chiunque sfrutti i minori degli anni diciotto al fine di: realizzare esibizioni, e produrre materiale pornografico.

La differenza tra le due condotte risiede essenzialmente nel fatto che: per "realizzazione di esibizioni" appare corretto intendere che si voglia indicare la realizzazione di una sorta di spettacolo dal vivo di fronte ad un pubblico.

Mentre per "produzione di materiale pornografico" si intende la trasposizione di detto materiale su supporti di varia natura (riviste, fotografie, video, immagini in forma digitale ecc).

In altre parole, nel primo comma dell'art. 600-ter c.p. il legislatore vuole sanzionare il momento della realizzazione dello sfruttamento che consiste sia nell'esibizione fine a se stessa, sia nella riproduzione su supporti di varia natura e genere della violenza perpetrata sui minori. In particolare, questa seconda ipotesi si configura come condizione imprescindibile per la stessa creazione del materiale che poi potrà essere commercializzato, diffuso o detenuto. La condotta è stata indicata in termini ampi e generici, in modo da poter ricondurre all'ambito di rilevanza penale una vasta gamma di comportamenti che vengono socialmente percepiti come fortemente negativi, e che sono alla base della successiva attività, descritta nei commi terzo e quarto del medesimo articolo.

Di particolare interesse appare l'analisi dei termini utilizzati dal legislatore, in particolare il concetto di "sfruttamento" può essere inteso secondo due accezioni:

- 1)Una più ampia che vi include ogni forma di utilizzo di un minore da parte dell'agente per fini economici e/o libidinosi;
- 2)E uno più ristretta che si riferisce allo scopo di lucro dell'agente; tale seconda accezione del termine sfruttamento, risulta essere preferita dalla dottrina, ma non vuole certamente escludere la rilevanza delle condotte abusive di tipo libidinoso³⁴.

La preferenza di questa seconda accezione del termine sfruttamento si spiega per varie ragioni prima tra tutte il rinvio dell'art.1 della legge 269/1998 alla

³⁴Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Delitti contro la persona*, parte speciale, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 144-155.

Dichiarazione finale del congresso di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini sessuali.

I requisiti richiesti dalla norma per la realizzazione della condotta illecita sono dunque lo scopo di lucro e il necessario utilizzo di una struttura imprenditoriale anche rudimentale.

La giurisprudenza a sezioni unite della cassazione ha tuttavia osservato che lo sfruttamento dei minori considerato dalla fattispecie in esame, andrebbe inteso in senso ampio, non necessariamente di lucro, ma comprensivo di tutti gli atteggiamenti tesi, qualunque sia lo scopo, «*a mettere a repentaglio il libero sviluppo personale del minore con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia*»³⁵.

Per la punibilità del delitto in esame non è necessario quindi che lo sfruttamento avvenga a scopo di lucro: in tal senso depongono sia un criterio letterale che un criterio teleologico.

Secondo il primo nel linguaggio comune “sfruttare” è sinonimo di trarre frutto o utile non necessariamente di tipo economico; quanto al criterio teleologico le nuove fattispecie disciplinate dalla legge 269/1998 introducono una tutela penale anticipata intesa a reprimere condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo del minore mercificando il suo corpo. Sarà il giudice ad accertare di volta in volta l'esistenza o meno di una struttura organizzativa atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili.

“Per materiale pornografico”³⁶ si intende qualsiasi supporto grafico, magnetico, elettronico o visivo che rappresenti l'esibizione sessuale del minore: quindi non solo un film o una videocassetta, ma anche disegni, sculture etc. qualora siano realizzati impiegando o per meglio dire sfruttando un minore.

Il terzo comma dell'art. 600-ter: “ Chiunque con qualsiasi mezzo anche per via telematica distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico” [...] “ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale del minore”[...]individua altre ipotesi di reato, più precisamente

³⁵Cass. sez. un., 31 Maggio 2000, Bove, in *C.E.D. Cass.*, n. 216337.

³⁶ Per materiale pornografico cfr. G. FIANDACA – M. MUSCO *Delitti contro la persona*, cit., p. 149.

1)La distribuzione, la divulgazione, o la pubblicizzazione anche per via telematica del materiale pornografico;

2)La distribuzione o la divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto.

Dunque la condotta incriminata consiste nel mettere a disposizione di un numero indeterminato di persone notizie o materiale pornografico.

In particolare, i verbi utilizzati nell'articolo chiariscono subito le condotte che il legislatore vuole colpire:

- Il verbo "pubblicizzare" esprime proprio la necessità che la condotta sia destinata e si proietti effettivamente verso il pubblico raggiungendo una cerchia indeterminata di destinatari con cui l'agente deve stabilire un reale rapporto di comunicazione;

- Con il termine "divulgare" si vuole proprio sottolineare che il materiale esce dalla sfera di disponibilità del reo e sia accessibile a terze persone;

- ancor peggio il termine "distribuire" implica proprio la messa a disposizione a favore di terzi di tale materiale³⁷;

Ciò che viene pubblicizzato, divulgato e distribuito è sempre il materiale pedopornografico, prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto. La distribuzione, la divulgazione (la diffusione) o la pubblicizzazione, rappresentano differenti condotte nell'economia della struttura della norma, ognuna delle quali penalmente sanzionata. Le prime due si riferiscono ad attività che non presuppongono una consegna o una qualche modalità di acquisizione del materiale.

Più semplicemente, la comunicazione sembrerebbe tendere ad indicare un'attività tesa alla diffusione dell'informazione, pura e semplice, dell'esistenza del

³⁷ Per "pubblicizzare", "divulgare", "distribuire", cfr. G. FIANDACA – M. MUSCO, *Delitti contro la persona*, cit., p. 150.

materiale e della fonte di reperimento, mentre la pubblicizzazione sembrerebbe presupporre un'attività tesa, in un certo senso, alla promozione dello stesso materiale.

In merito a tale fattispecie, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata affermando che, ai fini della configurabilità del reato di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico, non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, ma occorre che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone attraverso un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti, quale ad esempio Internet³⁸.

La distribuzione, la divulgazione e la pubblicizzazione del materiale pornografico possono essere posti in essere con qualsiasi mezzo, ivi compreso *Internet*, e potranno essere sanzionati, ai sensi dell'art. 600-ter, comma 3, anche quando detto materiale non sia stato ottenuto in un contesto imprenditoriale, o comunque derivi dallo sfruttamento di minori non a scopo di lucro.

In particolare, per quanto riguarda questa fattispecie delittuosa, parte della giurisprudenza ha chiarito che per la configurabilità del delitto «è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari»: cosa che può accadere, per esempio, nel caso di cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori attraverso l'uso di una *Chat-Line*. Le medesime considerazioni valgono per la distribuzione e la divulgazione finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minorenni. Una notevole importanza è stata, dunque, attribuita alla fattispecie che incrimina in modo esplicito la diffusione di materiale pornografico «anche» via *Internet* («per via telematica»).

Obiettivo del legislatore è colpire la diffusione e lo scambio di materiale pedopornografico per via telematica in quanto canale facilitato e più rapido per lo scambio dello stesso.

³⁸ Cass., sez. III, 27 settembre 2000, Salvalaggio, in *C.E.D. Cass.*, n. 216880.

Con l'art. 600-ter, comma 3 il legislatore ha perseguito l'esigenza di incriminare penalmente la diffusione e lo scambio di informazioni e di materiale pornografico concernente i minori, volendo colpire quei "luoghi", figurativamente intesi, in cui i pedofili si nascondono e nei quali gli stessi si sentono "protetti" dato che tramite il canale telematico possono "incontrarsi" e "scambiarsi" materiali e messaggi in modo fluido e rapidissimo. Il canale telematico facilita anche l'adescamento di quei poveri minori che forse per l'eccessiva ingenuità finiscono in queste reti a volte senza rendersene conto.

Proprio per rendere ancora più efficaci le misure di contrasto al fenomeno della pedopornografia on-line, l'Italia si è dotata di strutture dedicate che aiutino la Polizia di Stato. Con la legge n. 38 del 2006 la lotta al fenomeno è stata affidata al "**Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet**" presso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell'Interno.

Il Centro nasce con il compito di raccogliere le informazioni sui siti pedopornografici, sui nominativi dei gestori e dei beneficiari degli stessi, attraverso il monitoraggio dei pagamenti legati all'acquisto di materiale illecito. Quale organo di raccordo operativo, il Centro dialoga con l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità. Tale organismo si è dotato anche di un'équipe di psicologi e criminologi della Polizia di Stato che analizzano i dati provenienti dall'attività di contrasto al fenomeno in modo da avere un quadro della situazione sempre aggiornato. L'istituzione ha poi il compito di favorire **la cooperazione internazionale** con le altre forze impegnate nella lotta alla pedopornografia sulla rete Internet, quali ad esempio le altre forze di polizia e l'Interpol, per sviluppare un'interazione sempre più stretta con utenti, enti ed associazioni impegnate nella tutela dei minori. Il Centro è suddiviso in **4 aree** - monitoraggio, analisi e studio dei servizi della Rete, identificazione delle vittime e coordinamento indagini - e funziona in questo modo: tutte le segnalazioni convergono in una *black-list* che sarà poi trasmessa dal Centro agli Internet Service Provider italiani, perché provvedano ad impedire la visibilità

dei siti agli utenti della rete, applicando gli strumenti di filtraggio previsti nel Decreto del Ministero delle Comunicazioni dell'8 gennaio 2007. Il Centro trasmette poi la black-list anche alla Banca d'Italia, alle Poste Italiane e agli intermediari finanziari per l'identificazione dei beneficiari dei pagamenti relativi alla commercializzazione di materiale pedopornografico. Una volta rintracciati si potrà procedere alla risoluzione dei contratti e alla revoca delle autorizzazioni.

Il quarto e ultimo comma dell'art.600 c.p. recita: "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".

Il legislatore ha ritenuto opportuno stroncare a tutti i livelli, il fenomeno della pornografia minorile, e a questo fine non solo ha colpito lo sfruttamento dei minori al fine di produrre e commerciare materiale pornografico, ma anche condotte ben più distanti dal «peccato originale» dell'episodio di sfruttamento del minore, come la cessione, anche a titolo gratuito, del materiale, nonché la stessa mera detenzione del materiale. La cessione implica la trasmissione del possesso dal dante causa all'avente causa; essa può essere sia a titolo gratuito che oneroso. Nel caso in cui la cessione sia a titolo oneroso, la differenza con l'ipotesi del «commercio», di cui al comma secondo, va ricercata nel fatto che in tale ultima ipotesi essa avviene nell'ambito di un'attività imprenditoriale e non in modo occasionale. Nel caso di cessione a titolo gratuito, la differenza con l'ipotesi di «distribuzione», di cui al comma terzo, va individuata nel fatto che nella mera cessione essa avviene in favore di un soggetto determinato con un occasionale atto; nella distribuzione, in favore di una pluralità indeterminata di soggetto.

L'irrelevanza del titolo della cessione, oneroso o gratuito, determina il fatto che qualunque passaggio consapevole di materiale pedo-pornografico, indipendentemente dal mezzo utilizzato, determina la venuta in essere del reato di cui all'art. 600-ter, comma 4, c.p. L'idea di cessione presuppone una dinamica che coinvolga due o più soggetti determinati: il cedente e il ricevente.

4. Alcune pronunce in tema di pornografia minorile.

Di particolare interesse al fine di chiarire alcune linee interpretative in tema di cessione e divulgazione (diffusione) di materiale pedo-pornografico attraverso *internet* risulta una pronuncia del 2003 con la quale la Cassazione affronta la vicenda che trae origine da un'attività di distribuzione e divulgazione, attraverso *Internet*, di materiale pornografico avente ad oggetto minori di anni diciotto ritratti nel corso di rapporti sessuali tra loro e con adulti³⁹.

L'imputato, operante on-line con il nickname "tcbsx", ha ceduto il suddetto materiale ad ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti alla polizia postale e delle telecomunicazioni, durante un'operazione sotto copertura. La condotta incriminata si è realizzata all'interno di una "chat", tramite la cessione diretta di materiale illecito da "tcbsx" agli agenti della polizia postale e delle telecomunicazioni. Questa cessione verso un soggetto determinato, individuato attraverso un "nickname", è stata però intesa dal Tribunale non incompatibile con il concetto di divulgazione "atteso che in detto colloquio "privilegiato" l'interlocutore è sconosciuto... può essere potenzialmente costituito nella realtà fisica (non virtuale) da un gruppo di persone ..."

Le richieste del ricorrente, di ricondurre il fatto in esame all'interno della fattispecie prevista dall'art. 600-ter, comma 4 c.p. e non nella diversa prevista all'art. 600-ter, comma 3 c.p. trovano fondamento nella stessa natura della trasmissione avviata tra i soggetti coinvolti nella vicenda e ravvisabile in un dialogo "privilegiato" atto ad escludere la venuta in essere di un'attività configurabile come "divulgazione o distribuzione" di materiale pornografico ai sensi dell'art. 600-ter, comma 3 c.p..

³⁹Cass., sez. V, 3 febbraio 2003, n. 4900, in www.giustizia.it.

La Suprema Corte puntualizza, anche in questa occasione, che l'uso dello strumento *Internet* non è sufficiente da sé ad integrare, sempre e comunque, una comunicazione ad un numero indeterminato di persone, essendo, al contrario, necessario analizzare di volta in volta il singolo caso concreto per poter rilevare ed accertare il tipo di comunicazione, "aperta o chiusa", che il soggetto interessato ha posto in essere. Quando la cessione di materiale pornografico è avvenuta attraverso una c.d. *chat-line* bisogna soffermarsi a verificare attentamente la caratteristica del programma in esecuzione al fine di determinare in quale delle ipotesi dell'art. 600-ter c.p. sia riconducibile.

Per utilizzare le parole della Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza:

"...è da escludere che tale trasmissione diretta tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d'accordo sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro una divulgazione o distribuzione ai sensi del terzo comma della norma citata. Ed invero tali attività implicano la comunicazione con un numero indeterminato di persona, quale l'uso del veicolo internet non vale di per sé ad assicurare. Né ad integrare il numero indeterminato di persone è sufficiente la considerazione che esso possa annidarsi in un nickname, perché - anche a prescindere dall'onere della prova, che l'accusa non può assolvere con la mera evocazione di tale possibilità - altrimenti verrebbe ad ipotizzarsi il delitto in esame piuttosto che quello più lieve, di cui al quarto comma - anche nel caso dell'invio della foto, allegata ad un messaggio di posta elettronica, ad un indirizzo determinato, dietro il quale ugualmente potrebbe allocarsi una pluralità di persone. Perché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, invece, che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato", o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando cioè una serie di conversazioni private (e, quindi, di cessioni) con diverse persone (come nella specie contestato all'indagato, ma da questi negato)".

Diverse altre sono le pronunce con le quali la stessa Cassazione analizza e applica tale fattispecie astratte a situazioni concrete, utilizzando la stessa norma

per colpire un fenomeno così terribile, ma che purtroppo è diffusissimo. Di seguito sono riportate altre sentenze della Cassazione in materia di Pedopornografia.

La Corte di Cassazione nella sentenza n.5397/2001 sottolinea che sussiste il delitto di cui all'art. 600-ter, comma 3 c.p. qualora il soggetto inserisca foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti ovvero quando le propaghi attraverso *usenet* inviandole ad un gruppo o lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare; mentre è configurabile l'ipotesi più lieve di cui all'art. 600-ter, comma 4 quando il soggetto invii dette foto ad una persona determinata allegandole ad un messaggio di posta elettronica, sicché solo questa abbia la possibilità di prelevarla. Con tale sentenza la Suprema Corte continua nell'opera di ricostruzione delle fattispecie penali contenute nell'art. 600-ter c.p. che aveva cominciato con la sentenza sopra più volte citata del 31 Maggio 2000 (Bove), dimostrando ancora una volta particolare attenzione alle problematiche sottese all'introduzione nell'ordinamento del c.d. delitto di pornografia minorile. In questo caso le Sezioni Unite della cassazione sono state chiamate ad affrontare una questione di particolare delicatezza appunto l'interpretazione dell'art. 600-ter e rispondendo al problema della configurabilità o meno del delitto in assenza dell'elemento dell'imprenditorialità. La Cassazione in tal caso ha aderito alla tesi secondo cui "bene tutelato" dalla normativa antipedofilia sarebbe quello della dignità della persona umana e in particolare di quella del minore; il reato di sfruttamento della prostituzione minorile a scopo di lucro sarebbe già previsto dall'art. 600-bis c.p., dunque il concetto di pornografia minorile comprenderebbe anche finalità diverse da quelle di lucro, tanto che la norma punisce anche la cessione gratuita di materiale pornografico: ciò che la norma mira a tutelare è proprio la dignità del fanciullo.

Infine, appare opportuno segnalare che una recentesenenza della Corte di Cassazione⁴⁰ interviene su un caso di detenzione di materiale pedopornografico, confermando la decisione di merito che aveva condannato un ragazzo di 25 anni per aver ripreso con telecamera le effusioni di un suo amico in intimità con una compagna minorenni, per poi mostrare le immagini ad una cerchia ristretta di

⁴⁰ Cass., sez III, 2 febbraio 2011, n. 11997, in www.personaedanno.it.

conoscenti. Gli esempi potrebbero essere infiniti, perché infiniti sono i casi di applicazione di tale fattispecie.

5.....L'art

600-quater. La detenzione di materiale pornografico.

L'art. 600-*quater* introdotto dall'art. 4 della legge 269 del 1998, è stata una delle norme più discusse dell'intera legge. Punire il mero detentore di materiale pornografico andava contro la tradizione del nostro diritto penale, che ha sempre tendenzialmente rispettato la *privac* del domicilio dei cittadini: ma la necessità di colpire e reprimere un fenomeno degno di essere represso penalmente a tutti i livelli fa sì che si applichi il criterio della prevalenza, se si vuole punire la pornografia come tale, si deve punire anche il detentore di materiale pornografico. La necessità di tutelare il minore porta a colpire indistintamente tutti anche coloro che semplicemente detengono materiale pedopornografico: la norma punisce chiunque consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18. Con il termine si «procura», deve intendersi l'acquisto della disponibilità fisica del materiale pornografico; con il termine «dispone» deve ritenersi che il precetto faccia riferimento a tutte quelle ipotesi in cui il materiale è in titolarità dell'agente, è a lui accessibile, ma fisicamente non è nella sua materiale disponibilità (es. custodito in archivi informatici od in siti *Internet* ad accesso protetto).

La legge n. 38/06 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”⁴¹ ha modificato la precedente legge 269/98 “ Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. L'art. 3 della l. 38/06 ha sostituito l'art. 600-*quater* c.p. con quanto segue:

⁴¹ La legge 38/06 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *internet*”.

Art. 600-*quater* . - (**Detenzione di materiale pornografico**) . –
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter* ,
consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato
utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa non inferiore a €1.549.Lapenaè aumentata in misura non eccedente i
due terzi ove il materiale detenuto sia diingente quantità”.

L'art. 4 della citata legge ha inserito dopo l'art. 600-*ter* e 600-*quater*c.p.,
l'articolo che segue:

Art. 600-*quater* 1. (**Pornografia virtuale**) . Le disposizioni di cui agli
articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico
rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni
diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.Per immagini virtuali si
intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate
in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire
come vere situazioni non reali”.

Trattasi dipornografia virtualeal riguardo preliminarmente è necessaria
una distinzione fra il visionare e il disporre di materiale pedopornografico,
distinzione che, probabilmente a causa della mancanza di un'adeguata
informazione, è solita creare confusione non solo tra i fruitori di internet, ma
anche tra coloro che, per i più disparati motivi, sono interessati ad una materia
tanto delicata e discussa quale la pedopornografia.

Analizzando le due fattispecie exartt. 600-*quater* e 600-*quater*1 si evince
che i comportamenti che costituiscono reato sono rappresentati dalla condotta di
chi si procura materiale pedopornograficoe quella di chi detiene materiale
pedopornografico.

Entrambe le citate condotte devono essere caratterizzate da un elemento
soggettivo: la consapevolezza. Visionare materiale pedopornografico,
volontariamente o meno, non è condotta penalmente rilevante.

Tra la giurisprudenza di merito si segnala una sentenza di assoluzione del
Tribunale di Brescia⁴² che ha pronunciato sentenza di assoluzione per un imputato

⁴²Trib. Brescia, sez. II, 22 aprile 2004, n. 1619, in www.penale.it/juris .

per il reato in considerazione. Nella fattispecie tale soggetto imputato ex artt. 81 e 600-*quater*c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si procurava materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto, e deteneva sul proprio personal computer immagini a carattere pedopornografico contenute in un file compresso protetto da password, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Nella motivazione di tale sentenza si legge che l'art. 600-*quater*c.p. ha come elementi costitutivi, sul piano obiettivo la detenzione di materiale a contenuto pedopornografico, sul piano soggettivo la consapevolezza non solo, com'è ovvio, della detenzione del materiale, ma soprattutto della natura illecita e, in specifico afferente allo sfruttamento di minori, del materiale stesso

La norma - si legge - punendo chi “si procura o dispone di materiale illecito, e non chi semplicemente lo visiona, consente lo svolgimento della pretesa punitiva non nei confronti di tutti coloro i quali, navigando in internet entrino in contatto con immagini aventi quel contenuto, ma coloro che “se ne appropriano”, “salvandole” e veicolandole o sul disco fisso del p.c. o su altri supporti, con esso interfacciabili, che ne consentano la visione o comunque la riproduzione.

Il *download* dei materiali, ovviamente, deve essere consapevole e volontario, dovendosi escludere profili di responsabilità penale nei casi in cui il materiale rinvenuto sul p.c. costituisca la mera traccia di una trascorsa consultazione del *web*, creata dai sistemi di salvataggio automatico del *personal computer*.

Gli avvocati della Difesa hanno dimostrato come il materiale rinvenuto nel suo p.c. fosse dovuto ad un errore commesso dallo stesso, che riteneva si trattasse dell'aggiornamento di un gioco. L'imputato si è limitato a scaricare il citato file protetto, ma non riuscendo ad aprirlo l'ha dimenticato nella memoria del suo computer. La citata sentenza ha soprattutto il merito di aver evidenziato l'esistenza della distinzione fra il visionare e il disporre di materiale pedopornografico

Visionare materiale pedopornografico, dunque, non è reato.

Comportamenti perseguiti penalmente sono il procurarsi materiale pedopornografico e il disporne, ma chi si reca su siti pornografici e incorre in

materiale avente come soggetti ritratti minori di anni diciotto, così come chi, navigando, visiona tali immagini, non è penalmente responsabile *ex art. 600-
quater*. Vi è tuttavia chi, proprio alla luce di ciò, ritiene che visionare o detenere materiale pedopornografico sia preferibile rispetto al comportamento di chi effettivamente usa violenza ai minori.

Certo è che fra tutti coloro che usufruiscono della pedopornografia vi sono molte persone disinteressate ai comportamenti pedofili, e che risultano essere cultori della pornografia in genere, semplici curiosi e così via. Probabilmente ciò che tutti costoro ignorano è la maniera in cui tale materiale viene prodotto. Non si tratta, infatti, di immagini costruite o modificate al computer, ma di foto e filmati che riprendono adulti e bambini o anche solo bambini fra loro che compiono effettivamente quanto ripreso. I bambini sono, spesso, addirittura costretti a sorridere durante il compimento di tali atti, e spesso vengono sottoposti ad azioni degradanti, abusanti e umilianti. Nessuna immagine di abuso sui bambini viene prodotta senza sofferenza o sfruttamento dei predetti. E il fruitore di questo materiale è “consumatore finale” di questa produzione. Si tratta, com'è ovvio, di un mercato. Secondo la comune definizione di mercato esso è l'insieme degli acquirenti effettivi e potenziali di un prodotto ma anche dei venditori. Se qualcuno vuol visionare una foto, qualcun'altro deve pur scattarla. Fin quando esisterà una domanda, esisterà un'offerta. L'acquisizione, a titolo gratuito o oneroso, di materiale a contenuto pedopornografico non può non contribuire a incrementare tale mercato, e conseguentemente dispiega un effetto di consolidamento e allargamento del medesimo.

6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

“Lo sfruttamento degli esseri umani in qualsiasi forma, in modo particolare quello sessuale, e specialmente quando si riferisce ai bambini, si scontra con gli obiettivi fondamentali del turismo e costituisce la negazione dello stesso; come tale, conformemente al diritto internazionale, deve essere

*rigorosamente combattuto con la collaborazione di tutti gli Stati interessati e punito senza concessione alcuna dalle legislazioni nazionali dei paesi visitati e di quelli di provenienza di coloro che hanno commesso tali atti, anche quando questi ultimi sono perpetrati all'estero*⁴³.

Curioso che il codice etico del turismo debba affrontare la tematica dello sfruttamento sessuale in tema di minori!

Certamente curioso se si pensa alle finalità collegate al turismo quale *“forza vitale al servizio della pace e fattore di amicizia e comprensione fra i popoli del mondo”*⁴⁴; curioso, ma necessario forse!

Tra i vari Paradisi o mete ambite, ritroviamo i c.d. *“Paradisi del sesso”*⁴⁵. *Sex tour* nei quali si origina una vera e propria industria di mercificazione di bambini venduti dalle loro famiglie, per poche centinaia di dollari ad intermediari o proprietari di bordelli, che in genere ne recuperano il costo mettendo all'asta la loro verginità.

Tutto questo in assenza di una adeguata tutela legislativa e sociale dei minori, e al di fuori di ogni controllo da parte delle autorità, o persino con la complicità della Polizia locale.

Ma l'esigenza di combattere efficacemente il turismo sessuale non è forse stata già rappresentata in varie sedi al livello internazionale con l'impegno di adottare ogni misura legislativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza... compresa la violenza sessuale⁴⁶?

L'Italia, con la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante *“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori”*, si è attivata per combattere il fenomeno del turismo sessuale da un lato introducendo l'art. 600-*quinqüies* e dall'altro riformando compiutamente l'art. 604 c.p..

⁴³Art. 3 CODICE MONDIALE DI ETICA DEL TURISMO adottato mediante risoluzione A/RES/406(XII) alla tredicesima Assemblea Generale della OMT (Santiago, Chile, 27 Settembre - 1 Ottobre 1999).

⁴⁴Cfr. CODICE MONDIALE DI ETICA DEL TURISMO.

⁴⁵La Thailandia, lo Sri Lanka, le Filippine, il Brasile, o più recentemente i paesi dell'Europa dell'Est, per citarne alcuni.

⁴⁶ Cfr. Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata in Italia con legge 176/1991; la Conferenza di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996 con il relativo piano d'azione contro lo sfruttamento dei bambini a fini commerciali; decisione-quadro del Consiglio Ue 2004/68/Gai attuata con legge 38/2006.

Con l'art. 600-*quinquies* c.p. il legislatore ha inteso frenare la turpe prassi relativa al mercato del turismo sessuale in danno di minori, sanzionando “*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività [...]*”.

Nell'esaminare la norma, i rilievi maggiori si riferiscono alla “organizzazione” e “propagazione” di viaggi aventi come scopo quello di favorire l'incontro tra i c.d. turisti sessuali e le tristi realtà che coinvolgono i minori di tali mete⁴⁷.

Con riguardo al primo aspetto, il concetto di “organizzazione” sembra riferirsi ai vari profili logistici messi a punto dall'agente relativi alla realizzazione della possibilità di entrare in contatto con chi gestisce lo sfruttamento della prostituzione minorile o è in grado di favorire l'incontro tra vittime e “cliente” nelle aree del mondo deputate a tali iniziative.

Per quanto concerne la “propaganda” essa riguarda la diffusione e pubblicizzazione relativa a tali mete con qualsiasi mezzo idoneo a tale scopo. A tal fine la legge impone ai *tour operators*, a pena di sanzione amministrativa, di inserire in maniera evidente nei documenti di viaggio una apposita avvertenza circa la punibilità dei reati inerenti la prostituzione minorile commessi all'estero.

Il delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile può essere commesso da chiunque. Si ritiene che benché l'ipotesi più comune di commissione del fatto dovrebbe essere riferita alle agenzie di viaggio a ciò deputate, non si esclude il reato anche qualora sia presente un'attività estranea allo scopo turistico, come nel caso di chi non organizza ne propaganda professionalmente viaggi ovvero non operi all'interno di una struttura imprenditoriale.

Ed inoltre ricade nella fattispecie in esame il fatto di chi organizza o propaganda itinerari turistici di tal genere a prescindere dal fatto che l'episodio si sia poi realmente concretizzato o meno. Peraltro, sembra rilevante in tal senso che il Tribunale di Milano in una recente sentenza ha affermato, in tema di tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, che sono da reprimere tutti quei “*comportamenti prodromiche ne mettono a repentaglio il libero sviluppo*”

⁴⁷ Cfr. A. NATALINI, *Il delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*, in AA.VV. *I reati sessuali*, cit., p. 509 ss.

personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia"⁴⁸, quali reati di pericolo concreto.

Quanto al "cliente" o fruitore delle prestazioni sessuali, egli non è penalmente perseguibile ai sensi della citata norma, ma incorrerà eventualmente nelle sanzioni previste dall'art. 600-*bis* c.p.p., secondo comma ovvero in quelle di cui all'art. 609-*quater* c.p.p., in relazione al caso concreto.

Con riguardo all'ampliata validità della legge penale nello spazio l'art. 604 c.p.⁴⁹ fa riferimento all'extraterritorialità del reato⁵⁰, consentendo l'esercizio dell'azione penale contro i cittadini che abbiano commesso reati all'estero. La norma sancisce una disciplina derogatoria della punibilità dei fatti commessi all'estero rispetto alle regole ordinarie di cui agli artt. 9 e 10 c.p.

In tal senso le attività sessuali con i minori sono un reato, ovunque esse si verifichino.⁵¹

I problemi di applicazione delle disposizioni sull'extraterritorialità però, sono notevoli. Innanzi tutto, è necessaria una buona cooperazione tra la Polizia dei relativi paesi, e ciò inevitabilmente comporta costi di indagine molto alti. Poi molto spesso le forze di Polizia di tali Paesi sono in una situazione di corruzione tale da rendere inefficace la collaborazione. Non mancano casi in cui è presente la difficoltà ad identificare le vittime a causa dell'assenza di uffici di anagrafe,

⁴⁸ Trib. Milano, 8 marzo – 19 luglio 2007, n. 2761, in *Altalex Massimario*.

⁴⁹ Art. 604 c.p. Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano. Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta dal Ministro di grazia e giustizia.

⁵⁰ Anche altre legislazioni nazionali si sono arricchite di clausole d'extraterritorialità. La legg belga del 1995 sulla repressione della pornografia infantile, ad esempio, permette di perseguire i reati commessi all'estero da cittadini belgi o da stranieri che risiedono in modo permanente in Belgio. Il codice penale austriaco è stato recentemente modificato ed una clausola simile è entrata in vigore dal 10 marzo 1997. Il nuovo codice penale spagnolo prevede una disposizione conforme: il giudice può tenere contro dei reati commessi all'estero per qualificare il delinquente recidivo ed applicargli una sanzione più grave.

⁵¹ Ciò risulta particolarmente rilevante dal momento che le sanzioni comminate ai pedofili in questi paesi dove esistono rudimentali leggi contro lo sfruttamento sessuale dei minori, vengono raramente applicate nei confronti dei turisti stranieri. I pochi che sono stati condannati, sono stati liberati dietro pagamento o di una cauzione, per poi rientrare in patria sottraendosi all'esecuzione della pena. L'espulsione è stata a lungo la sanzione più severa contro i turisti, che potevano così rientrare in patria senza dover affrontare alcuna conseguenza sul piano giuridico-penale, visto che, in molti paesi, il principio di territorialità del diritto penale costituiva un ostacolo all'esercizio dell'azione penale per reati commessi all'estero.

nonché è d'ostacolo la vera e propria mancanza di volontà di intervento da parte dei Paesi di sbocco del turismo sessuale, in quanto tale forma di attività risulta particolarmente rilevante per l'economia.

Ciò premesso emerge dalla indagine un certo atteggiamento di perplessità, in concreto, nei confronti della attuazione di tale normativa. Si è sospettato, infatti, che la risposta sanzionatoria sia insufficiente, ciò peraltro lo dimostrerebbe il fatto che la norma non abbia quasi mai trovato ingresso nelle aule giudiziarie.

Per quanto risulta alla nostra ricerca ad oggi abbiamo una sola condanna per turismo sessuale⁵². Il caso riguarda un cittadino italiano che si recava con cadenza periodica in Thailandia e Cambogia, dove intratteneva rapporti sessuali con minori, di età compresa tra i 7 e i 14 anni (maschi e femmine) che poi fotografava per inserirli in dei "book" al fine di pubblicizzarli ad altri potenziali clienti⁵³.

Esso si contraddistingue per una particolarità socio-giuridica rilevante. Sul pedofilo avevano posto i riflettori gli organizzatori di un noto programma televisivo (Le Iene Show) i quali attraverso registrazioni avevano raccolto le dichiarazioni dell'*organizzatore* (poi divenuto imputato). Chi scrive ricorda le raccapriccianti dichiarazioni a volto scoperto del criminale mandate in onda, in fascia protetta, dal programma televisivo attraverso un dialogo con l' "infiltrato" del programma che si presentò come un potenziale cliente.

Ebbene pochi giorni dopo i telegiornali annunciarono l'arresto del pedofilo. La condanna è di esemplare importanza, quattordici anni di reclusione e sessantacinque mila euro di multa oltre a sanzioni accessorie. Essa mostra che i giudici in quel caso ritennero che la registrazione della trasmissione televisiva costituisce *prova documentale in quanto documento figurativo a contenuto dichiarativo* e come tale valutabile ai sensi dell'art. 192 comma 1, c.p.p..

⁵² Al riguardo, cfr. A. NATALINI, *Prima condanna per turismo sessuale grazie ad un'intervista televisiva*, in *Guida dir.*, n. 49, 2007, p. 68 ss.

⁵³ Dati estrapolati dal sito www.minori.it. In Thailandia, nel 2009, sono state arrestate 17 persone. Anche un australiano 90enne. Sul podio più alto dell'amara classifica ci sono Inghilterra, Svezia e Stati Uniti, con tre cittadini ciascuno. Seguono Italia, Germania, Australia con un arrestato ciascuno. Ciò che inquieta è quello che avviene una volta arrestati: c'è chi corrompe la polizia; chi esce su cauzione; chi paga la famiglia del bambino per ritirare la denuncia. Nel 2008, su quindici arresti, soltanto due sono state le sentenze passate in giudicato. Due nel 2009 ai danni di un inglese e un olandese.

Con riguardo, appunto, agli istituti processuali di riferimento, la cognizione del reato spetta al Tribunale collegiale. L'arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo di indiziato di delitto è consentito. È stata inoltre estesa a tali fattispecie di reati la particolare disciplina prevista in materia di incidente probatorio per i delitti contro la libertà sessuale. Sono quindi consentite le deroghe in materia di luogo, tempo e modalità di esplicazione dell'incidente probatorio; il legislatore ha poi esteso le previsioni contenute all'art. 190-*bis* c.p.p. in base al quale l'esame di un testimone o dell'imputato in un procedimento connesso dovrà essere ammesso solo se il giudice lo ritenga assolutamente necessario purché abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio. Al fine di tutelare l'integrità psico-fisica delle vittime si deroga alla pubblicità del dibattimento e inoltre non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione dei fatti. Ciò peraltro appare in linea con quanto previsto dalla Convenzione all'art. 39, secondo cui: *“Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti [...] Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo”*.

Al livello investigativo si fa ricorso alle operazioni di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni generali tra presenti nonché speciali attività quali la partecipazione alle iniziative turistiche da parte della polizia giudiziaria con ogni mezzo (attivazione di siti on line, gestione di appositi *forum o chat line* telematiche, servizi di copertura).

Va da sé che la rete di criminalità organizzata che sta dietro a queste vere e proprie *imprese del sesso* è ramificata e gestita da un'economia in cui i Paesi “civilizzati” investono al fine di massimizzare i loro interessi.

Certo il sentimento di sfiducia emerge se si guarda ai dati numerici del fenomeno, non dimenticando il sommerso che in tale tipologia di reato è elevatissimo.

Il *business* del turismo sessuale, secondo dati pubblicati nel sito dell'Ecpat (*End child prostitution, pornography and trafficking*) arriva a 100milioni di dollari l'anno.

I minorenni inseriti nel business della prostituzione e del turismo sessuale sono circa 3 milioni dei quali la metà in Asia, soprattutto bambine e ragazzine, il 40% delle quali hanno tra i 5 e i 12 anni. Il fenomeno, secondo il rapporto presentato alla Bit di Milano nel febbraio scorso coinvolge, loro malgrado, 10 milioni di minori dei quali il 90% sono bambini. Questa situazione, ogni anno causa 2 milioni di aborti, 500 mila nuovi casi di epatite C e 300 mila casi di Hiv⁵⁴.

I minori si presentano in questo scenario intanto come vittime in "casa" loro, poi vittime di coloro che tali imprese gestiscono e in ultimo di coloro che ivi si recano.

Come sopra ricordato, molti di questi paesi infatti non solo tollerano la prostituzione minorile, ma addirittura la considerano un'attività speculativa di grande rilievo.

Ma in tale ottica risulta ancora più necessario interrogarsi sull'intervento normativo italiano circa le ragioni dell'incondizionata punibilità di tali reati e, in linea con i principi di diritto internazionale.

La dottrina ha messo in evidenza che la normativa italiana riformata evidenzerebbe un certo senso di disapprovazione nei confronti della potestà punitiva dei Paesi in cui il fatto è commesso, soprattutto nei paesi in cui il fatto commesso non è neppure configurabile come reato.

Ma è soprattutto opportuno trasmettere all'opinione pubblica che ogni norma positivizzata sia che faccia riferimento all'extraterritorialità dell'azione penale, sia che commini pene o sanzioni, ovvero che non le commini affatto o solo in maniera ridicola non può essere riferita ai confini di una determinata comunità politica, poiché il sentimento di indignazione che ne deriva non ha limiti territoriali. Per di più se si considera che colui che si macchia di un tale orrore rappresenta un soggetto (connazionale) che si reintegra nella nostra società, guidata da taluni principi etici e morali, al suo rientro in patria.

⁵⁴ Cfr. il sito www.minori.it

Si auspica, pertanto, l'avvio di campagne di informazione, sensibilizzazione le quali mostrino la atrocità, la crudeltà di tali comportamenti nella loro forma più acerba e reale.

Dal 2 novembre 2010, la Svizzera ha lanciato una campagna trilaterale con la Germania e l'Austria al fine di proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale turistico. La campagna intende sensibilizzare un ampio pubblico con un video e un modulo online per denunciare i casi sospetti.

«È possibile prevenire lo sfruttamento sessuale dei bambini solo se non si volge lo sguardo da un'altra parte». Questa è lo slogan pronunciato più volte con insistenza mentre scorrono immagini che mostrano una bambina in compagnia di un adulto in atteggiamenti che non lasciano spazio agli equivoci.

Analoghe campagne sono state promosse in Italia con slogan del tipo **«Viaggi da non fare», «La loro protezione è nelle nostre mani: fermiamo il traffico di bambini a scopi sessuali»; «E se fosse tuo figlio? »** affinché si mettano appunto meccanismi di denuncia, dal momento che sono ancora troppo poche le persone che riportano, alle autorità di polizia o alle associazioni, casi di sfruttamento sessuale, che hanno visto o sentito in vacanza.

Risulta di particolare rilevanza, al fine di contrastare il fenomeno in esame, la formazione stabile e specialistica di tutti i soggetti coinvolti, prime fra tutte le forze dell'ordine. Allo stesso modo sono necessarie azioni di coinvolgimento dei funzionari pubblici, degli insegnanti, medici e tutti coloro che entrano in contatto con i bambini o se ne occupano.

È, inoltre, necessario allargare la responsabilità e quindi la punibilità, non solo a chi organizza viaggi (agenzie, *tour operator*) ma anche agli intermediari (hotel, guide turistiche, ostelli). Non solo al mondo del turismo ma anche ai service provider. È tristemente noto il legame tra la pornografia minorile e turismo sessuale.

La tutela dei minori, soggetti vulnerabili, vittime e ancora vittime persino della loro intrinseca fragilità non può arrestarsi. Non si può soccombere o tollerare che tali comportamenti vengano posti in essere. E la responsabilità deve coinvolgere non solo coloro che si presentano come i protagonisti delle orribili vicende ma tutti: famiglie, studenti, professori, associazioni, cittadini, magistrati,

avvocati, forze dell'ordine, politici, operatori ... ognuno secondo le rispettive competenze ma nell'ottica della collaborazione. È un dovere che incombe su ognuno di noi, anche sul più "piccolo", ma che se violato contribuisce ad ingrandire per infinite volte la tragicità di queste brutalità.

7. Minori: schiavitù e tratta.

La tutela dei fanciulli in tema di riduzione in schiavitù e di tratta di persone si concretizza in alcune disposizioni che vengono collocate nel titolo "dei delitti contro la libertà individuale" e che vengono seguite dalle disposizioni che disciplinano i reati sessuali.

I reati di riduzione in schiavitù e di tratta di persone sono, infatti, strettamente connessi con i reati sessuali sia perché spesso i secondi costituiscono la finalità dei primi, sia perché entrambi offendono la dignità della persona, incidono sulla corretta, tempestiva formazione della personalità in campo sessuale, limitano e condizionano la libertà di determinarsi e di operare scelte di vita dei soggetti in tenera età o comunque nel periodo dell'infanzia⁵⁵.

Oggi si assiste addirittura a dei casi in cui giovani donne straniere, essendo ingannate da false promesse di lavoro, lasciano i loro paesi per giungere in Italia dove in realtà al posto di trovare un'occupazione lecita, sono costrette a prostituirsi. Ulteriori vicende drammatiche che si verificano sono i casi di donne anche giovanissime sequestrate, cedute da padrone a padrone, violentate e obbligate a prostituirsi per rendere guadagni ai loro sfruttatori. Altri atroci delitti lesivi della dignità della persona e della sua libertà sono costituiti dai casi di violenza ai fini del prelievo e della mercificazione degli organi riducendo le vittime da persone a cose.

Il legislatore, a proposito di questi reati, ha modificato gli artt. 600, 601, 602 c.p. che disciplinano rispettivamente le fattispecie di reato di riduzione in schiavitù o in servitù, di tratta di persone, di acquisto e alienazione di schiavi e

⁵⁵ Sul punto cfr. F. COPPI, "I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù nella legislazione italiana", in AA.VV., *I reati sessuali*. cit., p. 27.

ampliando tali norme, ha aggiunto che per chi, ai fini di compiere tali reati, costringe la vittima a prestazioni sessuali, sono previsti pesanti aumenti di pena se i fatti sono commessi in danno dei minori degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione.

Un ulteriore aggravante è prevista per chi compie questi fatti ai fini di prelevare gli organi della vittima.

Il legislatore, disponendo ciò, incrimina sia le condotte illecite che riducono il soggetto passivo da persona a cosa, sia le condotte che pur non incidendo sulla persona del soggetto passivo, sono tuttavia meritevoli di sanzioni penali in quanto favoriscono la consumazione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù per finalità sessuali, di prostituzione minorile e anche di impiego di minori per la produzione di spettacoli e di materiali pornografici, togliendo loro la dignità e la libertà di determinazione.

La novella del testo degli art. 600 *ss.* c.p. stabilisce che fra le nuove forme di schiavitù si inseriscono le condotte volte allo sfruttamento delle prestazioni sessuali della vittima. Questa novella si è rivelata fondamentale dal momento che prima la stessa Convenzione di Ginevra del 1926, pur avendo sancito per la prima volta in ambito internazionale il divieto della schiavitù, non conteneva alcun riferimento allo sfruttamento sessuale della vittima che fu riconosciuto come forma di schiavitù dopo parecchi anni. Il progressivo ampliamento della tutela della persona contro ogni forma di asservimento, di schiavitù e di sfruttamento ai fini di eliminare e reprimere questi stessi, fu dovuto a varie ragioni: i casi di sfruttamento che continuano a diffondersi in tutto il mondo, la schiavitù considerata dallo Statuto di Roma sulla Corte Penale Internazionale come crimine contro l'umanità, la globalizzazione dei mercati che ha causato la nascita di forme di criminalità trans-nazionale che si concretizzano nella tratta dei nuovi schiavi, il progresso tecnologico e scientifico che insieme ai benefici ha condotto sia al traffico di organi finalizzato ai trapianti sia alla diffusione della pornografia minorile, tramite l'evoluzione delle reti informatiche e digitali.

Oggi sono denominate a livello internazionale come nuove forme di schiavitù la prostituzione forzata, la schiavitù sessuale, la vendita delle mogli o dei figli, i matrimoni forzati, la prostituzione e la pornografia minorile.

Il legislatore italiano volendosi adeguare agli impegni assunti in sede internazionale volti alla repressione dello sfruttamento sessuale servile della persona, ha modificato gli artt. 600, 601, 602 c.p. e tale novella è stata introdotta dalla L. 11 Agosto 2003, n.228. La disposizione (art. 600 c.p.) novellata distingue due tipologie di condotte: da un lato la riduzione in schiavitù che si realizzerebbe “esercitando su una persona poteri corrispondenti a quello di proprietà”⁵⁶ e dall'altro lato, la riduzione in servitù che consiste nel ridurre o mantenere la vittima in stato di soggezione continuativa costringendola spesso a una serie di prestazioni sessuali o lavorative ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne determinano lo sfruttamento tramite violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità mediante la promessa o la dazione di una somma di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Inoltre l'ultimo comma dell'art. 600 c.p. prevede circostanze speciali a effetto speciale qualora i fatti siano commessi “in danno del minore degli anni diciotto o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Per tali reati è prevista la pena della reclusione da otto a venti anni aumentata da un terzo alla metà nelle ipotesi aggravate.

Rileva, altresì, osservare che il legislatore ha novellato gli artt. 601, 602 c.p. adeguandoli ai nuovi concetti di schiavitù e di servitù e incriminando le condotte prodromiche della “induzione o costrizione della vittima a fare ingresso e a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno”⁵⁷. Le norme incriminatrici della tratta e dell'acquisto o alienazione di schiavi prevedono la stessa circostanza aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art. 600 c.p.

E' importante notare che la condotta che dà luogo alla configurazione delle fattispecie dei reati di schiavitù è la riduzione o il mantenimento di una situazione di soggezione della vittima assoggettata in modo continuativo e permanente. Tale

⁵⁶ Cfr. A. G. CANNEVALE-C. LAZZARI, “Schiavitù e servitù nel diritto penale”, in *Ind. pen.*, 2006, p. 326.

⁵⁷ Sul punto cfr. G. CIAMPA, *Nuove forme di schiavitù e servitù sessuale negli artt. 600, 601, 602 del Codice Penale, così come modificati dalla L. 11 agosto 2003, n. 228*, in AA.VV., *I reati sessuali, i reati sfruttamento dei minori*, cit., p. 567.

condotta è talvolta accompagnata da un'attività di costrizione volta allo sfruttamento delle prestazioni della vittima e lede la libertà di autodeterminarsi, la dignità della persona e la personalità individuale della vittima. Dunque da ciò si può desumere che quello previsto dall'art. 600 c.p. è un reato che si realizza attraverso la commissione di più condotte aggressive di beni giuridici diversi attinenti tutti alla persona.

Pertanto, inizialmente si riteneva che si trattasse di concorso di reati in quanto vi era concorso della riduzione in schiavitù con il delitto di violenza o minaccia a commettere reato, di induzione e favoreggiamento della prostituzione, di maltrattamenti in famiglia ed anche di alienazione e di acquisto di schiavi. Nel nostro sistema penale, infatti, opera il principio del *ne bis in idem* sostanziale, in forza del quale “se un fatto concreto è contemporaneamente sottoponibile alla disciplina di varie norme incriminatrici e il suo disvalore corrisponde puntualmente e totalmente al dettato di quella più severa, soltanto quest'ultima può trovare applicazione”⁵⁸. Quindi i casi di *ne bis in idem* sostanziale vengono risolti mediante l'assorbimento nel più grave reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, qualora quest'ultimo si accompagna a minacce, lesioni, percosse, violenza privata, sequestro di persona ai danni delle vittime, commessi ai fini di ridurle o mantenerle in condizioni di soggezione.

Dovranno essere assorbite allo stesso modo le condotte di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, sfruttamento della prostituzione anche minorile, pornografia minorile commessi a danno dello schiavo. L'assorbimento opera a patto che la pena del reato assorbito sia inferiore a quella del reato assorbente, altrimenti significherebbe che il legislatore non ha tenuto conto del disvalore ulteriore della condotta più gravemente sanzionata e che quindi deve ritenersi, in tal caso, una ipotesi di concorso di reati. Tuttavia quest'ultima ipotesi si verifica raramente, vista la pena edittale elevata (da dieci anni e quattro mesi a trenta anni di reclusione) che viene applicata per il reato in esame.

⁵⁸ F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979, p. 286 ss.

8.....La

legislazione in tema di lavoro minorile: dalla normativa internazionale a quella italiana.

Il lavoro minorile è un fenomeno, ancor oggi, ampiamente diffuso; esso rappresenta una forma di violenza sui minori i quali vengono privati della loro infanzia-adolescenza per essere sottoposti a lavori più o meno duri.

Il fenomeno dello sfruttamento minorile è più visibile in Africa o in Asia o comunque nei Paesi in via di sviluppo, ma l'essere "più visibile" non esclude che anche in Italia o in generale nei Paesi occidentali vi sia sfruttamento minorile. Quantificare il numero di fanciulli coinvolti è un'impresa ardua a causa della tendenza di questo fenomeno a rimanere in ombra.

Stando alle statistiche e alle indagini formulate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro si stimano circa 250 milioni di bambini di età compresa fra i 5 e i 14 anni che lavorano; di cui circa 50-60 milioni fra i 5 e gli 11 anni.⁵⁹

Le indagini statistiche consentono di comprendere che l'ingresso nel mondo del lavoro viene spinto da diversi fattori concorrenti che vanno dall'estrazione familiare di origine all'area geografica e territoriale di provenienza, mentre meno peso ha l'appartenenza al genere.

Il termine "lavoro minorile" comprende attività eterogenee: dalle attività domestiche e di cura sino all'impiego di minori in attività illecite.

I bambini che aiutano in casa o nel negozio sotto casa non sono lavoratori minorenni: tali esperienze possono essere ricondotte a quello che viene etichettato come *child work*, il lavoro leggero dei bambini, che lavoro a pieno titolo non è.

Oggetto di tutela primaria è il *child labour*, il vero e proprio lavoro dei minori. Orbene, ciò detto rileva soffermarsi sulla tutela riconosciuta a livello internazionale e in Italia ai minori nel contesto lavorativo.

Al riguardo, appare opportuno ricostruire i passaggi storici più significativi dell'evoluzione legislativa in tema di lavoro minorile.

In effetti, le prime iniziative sono da ricondurre, prima dell'unità d'Italia, agli Stati più industrializzati della penisola: nel 1843 una legislazione speciale

⁵⁹P. L. RAUSEI, *il lavoro minorile. Limiti, regole e sanzioni*, in *Dir. & prat. lav.*, n. 6, 2007, p. 11 ss.

proibiva nelle fabbriche il lavoro dei minori di anni nove, con estensione di tale limite e del relativo divieto ai minori di quattordici anni quando la fabbrica prevedesse lavorazioni pericolose o insalubri.

Il problema dello sfruttamento stentava però ad essere risolto: le proposte avanzate si limitavano ad una riduzione dei carichi di lavoro dei bambini, ad una alternanza ai macchinari o all'introduzione di momenti educativi nell'arco della giornata lavorativa.

Nel 1886 venne promulgata la prima legge organica dello Stato italiano (n. 3657 dell'11 febbraio), con la quale si ribadiva il limite di nove anni da elevare a dieci per lavori sotterranei e miniere; si prevedeva la durata massima della giornata lavorativa per tutti i minori da dodici a otto ore; mentre veniva imposto un divieto categorico di occupazione del minore al di sotto dei quindici anni nei lavori pericolosi e insalubri.

Gli stessi industriali, si resero conto che un miglioramento delle condizioni di vita era necessario per poter contare su una forza lavoro robusta ed efficiente. Anche i progressi in campo tecnologico imponevano una manodopera più specializzata, riducendo così l'interesse per il lavoro infantile.

D'altro canto, risultava ancora diffuso l'impiego di bambini nel settore tessile e chimico, oltre che, naturalmente, nelle campagne e nelle miniere.

La successiva legislazione, legge n. 242 del 19 giugno 1902 e R.D. 1903 n. 41, elevò il limite di età a dodici anni per la generalità dei settori estendendo a quattordici anni quella per i lavori nelle cave e nelle miniere; confermò il massimo di otto ore lavorative per bambini fino ai dodici anni e di undici ore per quelli dai dodici ai quindici anni ed infine vietò il lavoro notturno per i minori di anni quindici.

Solo nel 1904 si pensò di contrastare il fenomeno mediante l'elevamento dell'obbligo scolastico, che passò dai nove ai dodici anni. Questa legge tuttavia fu disattesa sia dagli imprenditori che dalle famiglie, troppo interessate alla ulteriore fonte di reddito garantita dall'impiego dei bambini.

Così, nel 1907, fu emanato un Testo Unico che modificando il testo precedente, introduceva numerose deroghe al divieto di impiego dei minori. Su tale scia nel 1914 fu anche annullato il divieto di lavoro notturno.

Ci vollero alcuni anni prima di reintrodurre l'obbligo del conseguimento della licenza del primo triennio elementare per l'ammissione al lavoro.

Le tutele si ampliarono a seguito della ratifica della Convenzione internazionale di Washington del 1919 per effetto della quale il testo unico del 1907 veniva superato e sostituito dalla legge 1934 n. 653 con la quale il limite di età per l'ammissione al lavoro fu elevato a quattordici anni mentre più alto veniva fissato il limite per lavori sotterranei e comunque per quelli pericolosi e insalubri.

La legge 653/1934 ribadiva e rinforzava il divieto assoluto del lavoro notturno, l'obbligo dei riposi e delle pause, la durata massima dell'orario giornaliero di lavoro.

Venivano stabiliti i requisiti minimi di idoneità fisica e quelli di istruzione obbligatoria. Le intenzioni erano ottime, ma le eccezioni rimanevano comunque troppo numerose: la legge non trovava applicazione per i lavori domestici, nel caso di impiego presso parenti o affini, per i lavori a domicilio e per il lavoro agricolo nel quale il fenomeno era molto diffuso.

Inoltre l'ispettorato scolastico poteva, con una semplice dichiarazione di inidoneità alla scuola, esonerare i minori lavoratori dall'obbligo scolastico ed anticipare, quindi, il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Con la nascita della Repubblica, l'Assemblea Costituente, conscia dell'importanza della materia e pressata dai numerosi impegni assunti a livello internazionale, sanciva nell'art. 37 Cost.:

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo d'età per il lavoro salariato. La repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”

L'art. 37 è di fondamentale importanza in quanto stabilisce parità di diritti per la donna lavoratrice e per i minori lavoratori, tutelando il lavoro dei minori con speciali norme e garantendo ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.

La suddetta disposizione, inoltre, separava in modo definitivo l'accoppiata donne-minori inducendo il legislatore ad un intervento normativo di carattere innovativo.⁶⁰ Inoltre, la Costituzione con gli articoli 31, 32, 34 e 35 imponeva l'esigenza di coniugare la tutela lavorativa del minore con le necessità di istruzione obbligatoria. In questo contesto si inserisce la ratifica della Convenzione ILO n. 59 e n. 60, entrambe del 1937, volte a tutelare l'età minima dei lavoratori minori. La sinergia tra normativa nazionale e normativa internazionale porta alla modifica della legge del 1934 ad opera della legge del 1961 n. 1325 e a seguito della ratifica della Carta sociale Europea si arriva all'approvazione della legge 977/1967.

Con tale legge venivano espressamente abrogate tutte le norme precedentemente in vigore e dalla stessa venivano riepilogate e ampliate.

Questa legge rappresenta il punto di riferimento della normativa italiana in materia di lavoro minorile e su questa si innestano tutti gli interventi legislativi successivi derivanti, anche, dalle Organizzazioni internazionali.

Si pensi alla Convenzione ILO 138/1973 e alla Raccomandazione ILO 146/1973, entrambe ratificate dall'Italia che hanno l'obiettivo di eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile.

Viene previsto un limite generale di quindici anni che viene elevato a diciotto per le forme di lavoro che possono danneggiare lo sviluppo psico-fisico del ragazzo. Si prevede anche, che l'età minima per l'ammissione al lavoro non deve essere inferiore a quella stabilita dagli ordinamenti nazionali per il completamento della scuola dell'obbligo.

Sotto un profilo più generale non può non richiamarsi la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai Diritti dell'infanzia del 1989 ratificata in Italia con legge 176/1991.

La Convenzione considera l'infanzia in tutti i suoi aspetti e, per la prima volta, il minore è trattato come soggetto titolare di diritti. In particolare l'art. 32 è di fondamentale importanza rispetto al tema che stiamo trattando, essa recita:

⁶⁰P. L. RAUSEI, *il lavoro minorile. Limiti, regole e sanzioni*, cit., p. 17 ss.

"Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale , spirituale, morale e sociale."

In sostanza la Convenzione, chiede agli Stati tre strumenti minimi di tutela che permettono l'applicazione dell'articolo appena menzionato:

-Fissazione di un'età minima;
-Regolamentazione orario e condizioni di lavoro;
-Sanzioni per garantire che la Convenzione venga applicata.

Inoltre, non può trascurarsi la Direttiva del Consiglio CE n. 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro attuata in Italia con il D. lgs. 345/1999 che sostanzialmente riscrive il testo della legge n. 977/1967.

L'art. 5 del D.lgs. 345/99 fissa l'età minima a quindici anni, salvo deroghe previste in attività di carattere artistico, sportivo, culturale: in tal caso è necessaria l'autorizzazione del genitore e della DPL territoriale.

Più precisamente, i giovani di quindici anni compiuti possono decidere di assolvere il percorso di studi obbligatorio nel sistema della formazione professionale o dell'apprendistato che è quindi l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di diciotto anni e non sia in possesso di qualifica professionale.

In particolare, l'art. 6 di tale legge stabilisce il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni ed ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del lavoratore. La valutazione dei rischi cui è obbligato il datore di lavoro, deve essere effettuata considerando gli specifici rischi per i lavoratori minori.

Nel quadro del recepimento della Direttiva CE n.94/33 pesa anche l'impatto della Convenzione ILO n. 182/1999 e della Raccomandazione ILO n. 190/1999 relative alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile.

A conclusione di questo *excursus* storico-legislativo sulla tutela del lavoro minorile, va rilevato che la più recente legislazione italiana (D.lgs 262/2000) non è intervenuta a modificare aspetti di tutela di tipo sostanziale, si è limitata ad elevare di un anno l'età minima di ammissione al lavoro.

9. Limiti e condizioni del lavoro minorile.

Per procedere legittimamente all'assunzione di un minore bisogna tener conto dei requisiti richiesti dalla legge n. 977/1967, così come modificata dal D. lgs. n. 345/1999.

Oggi la tutela riservata al minore è sia fisica sia formativa: l'art.3 della legge n.977/1967 prevede, infatti, che l'età minima per l'ammissione al lavoro dei minori non è più legata alla sola età anagrafica, ma che è necessario aver concluso la scuola dell'obbligo.

L'aver legato l'ammissione al lavoro del minore alla conclusione della scuola dell'obbligo fa sì che le normative sull'obbligatorietà scolastica producono effetti sulla disciplina che stiamo trattando. A tal proposito, l'art. 731 c.p. prevede la sanzione applicabile nel caso in cui non si osservi l'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Bisogna chiarire cosa si intenda con l'aggettivo "elementare": la dottrina maggioritaria ritiene che la fattispecie penale riguardi soltanto l'inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare propriamente detta; in giurisprudenza è maggioritaria l'interpretazione opposta secondo la quale va ricondotta alla contravvenzione in esame anche l'inosservanza dell'obbligo di istruzione post-elementare⁶¹.

Detto ciò, bisogna capire quando il minore acquista capacità giuridica lavorativa. Secondo il nostro ordinamento civilistico la capacità giuridica si

⁶¹ Cass., sez.VI, 9 aprile 1989.

acquista con la nascita; con riferimento al lavoro, la capacità di agire e la capacità di essere titolari di diritti si acquista al compimento del sedicesimo anno di età. Si dibatte fra l'annullabilità del contratto stipulato dal minore sotto i sedici anni in base all'art. 1425 c.c. e la annullabilità dello stesso perché stipulato in contrasto con l'art. 3 della legge n. 977/1967 che vieta di immettere nel lavoro i minori che non hanno assolto l'obbligo scolastico.

Vi è chi discute di una incapacità giuridica speciale assoluta per il bambino cioè una preclusione al coinvolgimento in specifici rapporti giuridici. Secondo questa impostazione il contratto stipulato con il minore sarebbe nullo. Altra parte della dottrina ritiene che attraverso una specifica autorizzazione amministrativa sia possibile l'ammissione del minore a particolari tipi di attività. In questo caso non si parlerebbe di incapacità assoluta, ma di impedimento che può essere rimosso.

Secondo la giurisprudenza⁶² la legittimazione a stipulare il contratto del minore di anni diciotto appartiene unicamente all'esercente la patria potestà, con annullabilità del patto di prova non sottoscritto da questi, senza che sia tuttavia travolto l'intero contratto di lavoro per il quale non è prevista una forma vincolata e può essere stipulato dall'esercente la patria potestà anche per comportamento concludente. Ancora, la Cassazione⁶³ ritiene che deve escludersi la nullità per illiceità dell'oggetto del contratto di lavoro stipulato dal minore senza il consenso del genitore o di chi ne fa le veci, che invece rimane annullabile.

Alla luce dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni e dell'età di ammissione al lavoro a sedici, si ritiene che l'adolescente possa essere occupato esclusivamente con contratti di lavoro subordinato. In particolare, attraverso la stipula del contratto di apprendistato. Sembrerebbe ammissibile in alcune ipotesi la stipula di contratti di lavoro diversi da quello di apprendistato.

La norma di riferimento in materia di orario di lavoro è l'art. 18 della legge n. 977/1967: l'orario normale di lavoro dei bambini non può superare le sette ore giornaliere e le trentacinque settimanali, purchè il minore abbia

⁶² pret. Oderzo, 30 giugno 1988.

⁶³ Cass. civ., sez. lav., 23 dicembre 1983, n. 7605

assolto gli obblighi scolastici. Per gli adolescenti il limite di durata massima è di quaranta ore settimanali e quindi otto ore giornaliere. L'orario di lavoro di bambini ed adolescenti non può durare senza interruzioni per oltre quattro ore e mezza.

Deve essere garantito un periodo di riposo di almeno due giorni settimanali.

Per quanto riguarda il lavoro notturno, questo rimane assoggettato al divieto, eccezionalmente derogabile. Due sono le eccezioni previste:

1.I minori impegnati nelle attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 977/1967, possono lavorare al massimo fino alla mezzanotte, sebbene raggiunto tale limite invalicabile, a prestazione lavorativa terminata, il minore dovrà godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive ulteriore rispetto al riposo giornaliero e settimanale.

2.Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, in via eccezionale, e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un "caso di forza maggiore" il quale ostacola il funzionamento dell'azienda a condizione che il lavoro notturno richiesto al minore adolescente sia comunque temporaneo, non vi siano disponibili lavoratori adulti per svolgerlo e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro le tre settimane successive. Rimane comunque l'obbligo per il datore di lavoro di dare previa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

L'art. 37 Cost. impone al datore di lavoro di corrispondere ai minori un trattamento retributivo, a parità di lavoro, pari ai lavoratori maggiorenni.

A tal proposito la Corte di Cassazione afferma che l'art. 37, terzo comma Cost., (il quale sancisce il diritto del lavoratore minore alla parità di retribuzione, a parità di mansioni) opera con riferimento all'intero trattamento

retributivo, non soltanto a quello minimo e, pertanto, osta a che la disciplina collettiva di categoria possa validamente escludere il lavoro prestato dal minore medesimo ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità, i quali integrano un aumento periodico del corrispettivo della prestazione lavorativa.⁶⁴

Le violazioni alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei bambini e degli adolescenti sono punite attualmente con sanzioni di tipo penale e di tipo amministrativo.

Proponiamo diversi casi giurisprudenziali che trattano della violazione di norme aventi ad oggetto la tutela del lavoro minorile.

L'art. 22 , comma 2, legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato dall'art. 13 D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 nel prevedere che “ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica”, e che, “per comprovate ragioni di ordine tecnico organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere minore a trentasei ore consecutive” – punisce la mancata concessione del riposo settimanale nella misura minima prevista, ma non la mancata indicazione delle ragioni per le quali il riposo viene ridotto a trentasei ore consecutive. In forza dell'art. 22, comma 3 legge 17 ottobre 1967 n.977, come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 4 agosto 1999 n.345, i periodi di riposo settimanale stabiliti dal comma 2 possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata come il lavoro *part time*. La regola della periodicità ebdomadaria, ossia della cadenza del riposo settimanale, ammette delle deroghe contrattuali, nel senso che il riposo settimanale può essere goduto anche dopo sei giorni lavorativi purché ciò serva a perseguire interessi apprezzabili e non venga disattesa, nel complesso, la cadenza di un giorno di riposo ogni sei giorni lavorativi, né vengono superati i limiti di ragionevolezza. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale il rispetto delle regole di non discriminazione, si applica il principio di proporzionamento in base al quale, non solo la retribuzione, ma anche gli altri istituti, possono subire riduzioni

⁶⁴ Cass. Civ., sez. un., 22 ottobre 1980, n. 5678.

proporzionate alle ore lavorative ovviamente nei limiti in cui il proporzionamento è possibile.⁶⁵

Il reato di assunzione di un adolescente la cui idoneità al lavoro non sia accertata attraverso apposito esame medico ha natura permanente e cessa con l'espletamento dell'esame medico. La relativa contravvenzione si protrae perciò anche nei giorni di riposo e nei periodi di malattia che debbono essere conteggiati nel computo dell'ammenda proporzionale ai giorni di durata del rapporto di lavoro.⁶⁶

Grazie alle diverse Convenzioni internazionali e alla Convenzione sui diritti del fanciullo dell'Onu sono stati fatti numerosi passi avanti. L'idea stessa che i bambini siano titolari di diritti è una conquista. La titolarità di diritti per l'infanzia viene contraddetta dalla scarsità di risorse economiche riservate a questi.

La Convenzione Onu e la normativa statale sono riflesso di una generale volontà di cambiamento; cambiamento nei confronti dei bambini, presente e futuro della società. Il mancato rispetto dei diritti dei bambini è reso evidente dal numero allarmante di bambini che muoiono per cause evitabili, che non frequentano la scuola, o che sono sottoposti a violenza, abusi e sfruttamento, contro i quali non sono in grado di proteggersi con le sole proprie forze. Sono state poste le basi di un cambiamento, di un progresso ancora non del tutto conquista.

⁶⁵ Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2005, n. 26391, S.M., in *Dir. e prat. lav.*, 2005, p. 2057.

⁶⁶ Cass. pen. sez. III, 6 marzo 1999, n. 3241.

SEZIONE III

MINORI E GIUSTIZIA*

1.....Premessa

La Convenzione Onu del 1989 rappresenta l'erede storico dell'esperienza avutasi a Chicago con la *Juvenile Court*, primo organismo giurisdizionale specializzato a giudicare solo i minorenni.

Prima di detta Convenzione sporadici sono stati gli interventi⁶⁷ volti a prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori.

Dall'analisi del testo della Convenzione, in materia di amministrazione della giustizia e deprivazione della libertà, emerge che due sono gli articoli di maggiore rilevanza: l'art. 37 e l'art. 40.

L'art. 37 stabilisce che:

Gli Stati parti vigilano affinché:

a.....nessun

fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

*La sezione III è stata curata da Maria Erica Gangi e Monica Morfino.

⁶⁷Il D.P.R. 28 giugno 1955 n. 153 e la legge n. 888 del 1956. Il primo, che attuò un vasto decentramento dell'attività dell'amministrazione penitenziaria, elencava gli uffici del servizio sociale tra gli istituti facenti parte del centro rieducazione per minorenni. La legge n. 888/56 introdusse tra le misure rieducative l'affidamento al servizio sociale, assegnando a tutti gli uffici del servizio sociale compiti di controllo e di sostegno del minore e facoltà di creare rapporti con la famiglia, sottolineando, inoltre, la correlazione tra cause di disadattamento e carenze familiari. Un'altra via verso la de-carcerizzazione minorile si realizzò attraverso il successivo intervento legislativo, fondamentale per questo settore d'interesse, rappresentato dal D.P.R. n. 616 del 1977.

b.....nessun
fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

c.....ogni
fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d.....i fanciulli
privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

L'art. 40 stabilisce che:

1.....Gli Stati
parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2.....A tal fine, e
tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato

penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

Da una lettura congiunta dei due articoli si evince che gli Stati, aderenti a tale Convenzione, si impegnano a far fronte alle esigenze di

tutela di cui il minore necessita⁶⁸, considerandolo alla stregua di un adulto, ma allo stesso tempo non dimenticando che si tratta pur sempre di un “minore” e, in quanto tale, meritevole di maggiore attenzione: un eventuale procedimento a suo carico, infatti, avrà una notevole incidenza sul suo futuro sviluppo e sul relativo inserimento in società.

Le parole chiave secondo cui il processo minorile deve svolgersi sono dunque: *ascolto del minore ed educazione del minore*.

2.I principi fondamentali del processo minorile: nell'ottica di tutela della personalità fragile.

I principi espressi dalla Convenzione sono stati recepiti in Italia con il D.P.R. 448/1988.

L'educazione dei minori è una funzione che spetta in primo luogo alla famiglia; tuttavia, anche l'ordinamento è tenuto a provvedere in tal senso.

Fonte del processo penale minorile è il D.P.R. 448/1988; prima di esso, il minore imputato in un procedimento penale era inserito nel medesimo circuito dell'imputato adulto. Con l'esperienza pratica ci si rese conto di come ciò fosse una violazione del rispetto del minore in quanto tale.

Il primo esempio di un cambiamento di rotta si ebbe, nel 1956, con la previsione di soggetti competenti, non togati, esperti in sociologia, psicologia, criminologia infantile, che andassero a costituire il collegio giudicante in seno al tribunale dei minorenni.

Un'ulteriore particolarità venne, poi, introdotta nel 1963 quando anche la donna entrò a far parte del collegio, affiancando la componente maschile e il giudice al fine di riprodurre un contesto più familiare per il minore.

⁶⁸Cfr. Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 198, in *Giur. Cost.*, 1972, p. 2206.

La specialità del processo minorile emerge in modo evidente dalla lettura dell'art. 1 del D.P.R. 448/1988 che, nel primo periodo, così recita: “*Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale*”.

Nel caso di commissione di un reato ad opera del minorenne, la cura del percorso formativo di quest'ultimo non potrà certo essere tralasciata; anzi, dovrà essere accentuata la finalità rieducativa della pena.

La realizzazione della pretesa punitiva è, infatti, subordinata all'interesse-dovere dello Stato al recupero del minorenne⁶⁹, poiché la funzione rieducativa è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente, senza che ciò significhi rinunciare, in nome di generici fini educativi, all'accertamento della responsabilità penale del minore nel rispetto della presunzione di innocenza.

Nel processo penale a carico di un minore il giudice ha l'obbligo di illustrare al minorenne il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. Ciò significa che l'imputato, anche se in giovane età, deve essere coinvolto nel procedimento in modo tale da potervi partecipare consapevolmente, in quanto egli deve essere considerato titolare di diritti soggettivi perfetti. Ne consegue la possibilità dell'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

La necessità della valenza educativa⁷⁰ esclude, nel processo penale minorile, l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno: la presenza di una “accusa privata” potrebbe pregiudicare le finalità rieducative e di protezione del minorenne; inoltre tale azione andrebbe a colpire, dal punto di vista economico i genitori dell'imputato. Di conseguenza la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio

⁶⁹ Cfr. Corte Cost., 30 aprile 1973, n. 49, in *Giur.cost.*, 1973, p. 421.

Al riguardo cfr. S. LARIZZA, *Evoluzione del diritto penale minorile*, in AA.VV., *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. Palermo Fabris-A. Presutti, Giuffrè, Milano, 2002, p. 144ss.

⁷⁰ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, III edizione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 86. Cfr. Corte cost., n. 168 del 1994, in *Giur. it. cit.*, 357.

civile per le restituzioni e il risarcimento del danno derivante dal reato. Per lo stesso motivo sono a carico dello stato le spese per gli interventi sul minore, quelle processuali e quelle per il suo mantenimento in carcere.

3. *Le misure cautelari minorili.*

L'esigenza di rieducazione si manifesta anche in punto di misure cautelari. Difatti l'art. 19 comma 2 D.P.R. 448/1998 stabilisce che il giudice, nel disporre le misure, tenga conto anche dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

Il D.P.R. 448/1988⁷¹, dunque, mira a tutelare la posizione del minore in quanto soggetto debole, e quindi meritevole di maggiore garanzia.

Anche per l'applicazione di misure cautelari⁷² ai minorenni, in quanto provvedimenti restrittivi della libertà personale, è necessaria la sussistenza dei medesimi due pilastri richiesti per il procedimento cui imputato sia un adulto.

In particolare, esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza sono i presupposti sulla base dei quali tali misure sono disposte.

Per quanto concerne le **esigenze cautelari**, va osservato che esse rispondono ad una tripartizione stabilita dall'art. 274 c.p.p.:

- 1)Garantire la genuinità della prova;
- 2)Evitare che il soggetto si dia alla fuga;
- 3)Tutelare la

⁷¹Per un maggiore approfondimento si consulti S. LARIZZA, *Le "nuove" risposte istituzionali alla criminalità minorile*, in AA.VV., *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 177.

⁷²Al riguardo, F. PALOMBA, *Il sistema*, cit., p. 288.

comunità e il relativo ordine sociale da altri reati.

Per l'applicazione delle misure in questione è necessario almeno uno solo dei tre requisiti su indicati, in quanto, ove mancasse, non potrebbe esservi alcuna restrizione della libertà personale.

I **gravi indizi di colpevolezza**, invece, costituiscono una base probatoria e sono disciplinati dall'art. 273 c.p.p.. Occorre, dunque, che il reato addebitato sia di una determinata gravità, che sia punibile in concreto, e che vi siano prove indiziarie di colpevolezza.

Il giudice, accertati i due requisiti, deve altresì stabilire quale misura applicare nel caso di specie sulla base di alcuni principi⁷³, stabili dall'art. 275 c.p.p.:

-Principio
di Adeguatezza: il giudice deve valutare la specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto;

-Principio
di Proporzionalità: ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata;

-Principio
di Gradualità: la custodia in carcere costituisce la più intensa delle limitazioni della libertà personale e, pertanto, deve essere applicata soltanto quando non sia assolutamente possibile operare diversamente, e dunque come *extrema ratio*⁷⁴.

⁷³ Si consulti P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, decima edizione, Giuffrè, Milano, 2009, p. 398. Inoltre, A. PRESUTTI, *La tutela della libertà personale in Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 406.

⁷⁴ A tal riguardo si veda S. LARIZZA, *Evoluzione del Diritto penale*, cit., p. 146. Inoltre, il tema della carcerazione minorile quale *ultima ratio* è oggetto anche della sentenza n. 120 del 1977 (Cfr. Corte Costituzionale 20 Giugno 1977, n. 120, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1977, p. 1075). Si veda anche, L. FERRAJOLI, *Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela*, in *Quaderni di questione giustizia* (a cura di G. Borrè e G. Palombarini), Milano, F. Angeli, 1998, p. 39 ove si auspica "un ritorno del diritto penale alla sua natura di *extrema ratio*, ossia di strumento costoso utilizzabile nei soli casi di assoluta necessità, e quindi il suo ruolo esclusivo di garanzia di beni fondamentali".

In particolare, le misure cautelari applicabili ai minori, disciplinate dagli art. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del D.P.R. 448/88, sono: le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare.

L'art. 24 costituisce una norma di chiusura della materia in quanto prevede i provvedimenti da applicare in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini; per cui il giudice potrà applicare le prescrizioni previste dall'art. 19.

In termini generali, va osservato che tra gli art. 20, 21, 22 è ravvisabile una struttura simmetrica:

- al comma 1 troviamo il contenuto;
- al comma 2 è ampliato quanto detto prima;
- al comma 3, infine, si ha una struttura più dettagliata, se una misura è violata dal minore si passa alla misura successiva: tale impianto non deve essere letto in chiave sanzionatoria, ma secondo una logica cautelare più efficace, tant'è vero, ad esempio, che se le prescrizioni non sono state sufficienti il giudice deve applicare la misura cautelare successiva, e non direttamente la custodia in carcere.

La “vera” norma che disciplina le misure cautelari minorili è l'art. 23 in quanto il suo contenuto è mutuato dall'art. 274 c.p.p.; dalla sua lettera, infatti, si evincono i presupposti, già detti, per l'applicabilità della misura. Dunque questa simmetria ha portato ad una parziale incostituzionalità del sistema, che si è palesata con una riforma del 1995, con la quale si è avuta la modifica delle lettere a e c dell'art. 274; paradossalmente si è avuta una situazione di maggiore tutela per l'imputato adulto, e non per il minore, in quanto la modifica non è stata estesa anche al D.P.R. 448/1988.

Ciò detto possiamo ad analizzare in concreto le diverse misure cautelari. Al riguardo, rileva considerare che quella prevista dall'art. 20

(prescrizioni⁷⁵) si può definire come la misura cautelare elastica per eccellenza. Essa per altro è la norma caratterizzante del processo penale minorile, in quanto la troviamo solo nel D.P.R. 488/1988, e non anche nel codice.

Il contenuto delle prescrizioni non è predeterminato, ma è il giudice che lo adatta alla situazione concreta che di volta in volta è sottoposta alla sua attenzione.

A titolo di prescrizione possono essere ordinate attività positive o negative.

Tra le attività positive il giudice può disporre la frequenza obbligatoria di un corso di studi, l'iscrizione all'anno scolastico successivo, il completamento degli studi, l'iscrizione a corsi di formazione professionale.

Possono altresì essere disposte attività di lavoro: per gli "occupati" di recarsi alla sede di lavoro con regolarità, proseguire con costanza l'attività lavorativa; per gli "inoccupati", invece, porsi alla ricerca di un'adeguata attività lavorativa.

Tra le attività negative possono essere comminati divieti di frequentare persone, luoghi che possano essere devianti o pericolosi per il minore, tali da indurlo a compiere un nuovo fatto di reato. Sempre a titolo di prescrizioni il giudice dispone degli orari di rientro che debbono essere rispettati, e delle tenute di condotta finalizzate ad una rieducazione del minore.

Le misure cautelari, come anche tutto il processo penale minorile, sono improntate alla rieducazione del minore e alla sua tutela⁷⁶, aspetto quest'ultimo che vuole essere garantito soprattutto evitando che il minore possa essere "marchiato" come imputato per il resto della sua crescita.

⁷⁵ Per un maggiore approfondimento F. PALOMBA, *Il sistema*, cit., p. 319. Inoltre, Giur. Tribunale per i minorenni di Palermo in materia di prescrizioni: cfr., per gli esiti analitici della ricerca, G. Di Chiara, *Tra educazione e cautela: l'orizzonte degli scopi nel sistema delle misure cautelari personali minorili*, in *Percorsi di diritto processuale penale minorile*, Palermo, 2002, p. 111 ss.

⁷⁶ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 757. A tal proposito si vedano: Corte cost. n. 49 del 1973, in *Giur. cost.*, 1973, I, 425; n. 125 del 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 558; n. 168 del 1994, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 357; n. 109 del 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 1, 983. Inoltre, Cass. Sez. II, 18 febbraio 1991, in *Cass. Pen.*, 1992, p. 1604.

Infatti, nei confronti del soggetto in giovane età, la cui personalità è esposta dunque alle influenze esterne ben più di quanto accada per un adulto, si rende necessario ridurre il più possibile le conseguenze negative derivanti dal processo. Il coinvolgimento nella vicenda processuale potrebbe altrimenti risultare irrimediabilmente dannoso per il futuro sviluppo del minore.

La particolare invasività del processo penale è dovuta, infatti, anche alla possibilità che questo comporti una svalutazione dell'immagine del minore agli occhi della comunità.

La disciplina relativa al processo penale minorile cerca di ridurre al minimo⁷⁷ tale *effetto stigmatizzante*⁷⁸, poiché questo potrebbe condizionare l'intera esistenza del soggetto coinvolto, che rimarrebbe segnato da una siffatta esperienza anche in età adulta. A tal fine si segnalano:

- il divieto di pubblicare o divulgare notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento;
- le cautele previste per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella

⁷⁷ Si veda P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 758.

⁷⁸Per l'art. 13 D.P.R. 448/1988, evitare stigmatizzazione significa garantire e tutelare la riservatezza e l'anonimato rispetto alla società esterna. Ciò avviene attraverso varie modalità, ma soprattutto: vietando ai mezzi di comunicazione di massa la diffusione di immagini e di informazioni sull'identità del minore; assicurando il processo a porte chiuse, tranne che il ragazzo non richieda, dopo i 16 anni di età, nel suo esclusivo interesse, di far accedere al processo anche la stampa; dando, infine la possibilità a tutti i minorenni di cancellare i precedenti penali dal casellario giudiziale dopo il diciottesimo anno di età. Occorre aggiungere che la Corte Costituzionale con la sentenza n.16 del 1981 sancì che il dibattimento deve svolgersi a porte chiuse per evitare che la pubblicità possa turbare l'imputato e rendere difficile il suo successivo inserimento sociale. La Corte, infatti, in quella sede giudicò non fondate, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 684 c.p., 164 n. 3 c.p.p. e 16 R.D.L. 1404/34, che vietano di dare notizia di procedimenti penali a carico di imputati minorenni. Le "*finalità di tutela dei minori*", che trovano fondamento costituzionale nell'art. 31 comma 2 e nell'art. 2, giustificano - secondo la Corte - la deroga alla pubblicità dei dibattimenti; ciò in considerazione degli effetti che la diffusione di fatti emersi nel dibattimento può provocare sulla formazione sociale dove si svolge la personalità del minore. Né, in questo caso, può invocarsi la violazione dell'art. 21 della Costituzione, poiché il diritto all'informazione deve conciliarsi con il rispetto della personalità dell'imputato, in quanto la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite nell'esigenza insuperabile che nell'esercizio di questi non siano violati altri beni ugualmente tutelati a livello costituzionale. Non è perciò contestabile che la tutela dei minori sia delegata ad una disciplina speciale, in riferimento alla necessità della formazione della personalità.

traduzione;

— la
eliminazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari diversi da quelli di condanna a pena detentiva, al compimento del diciottesimo anno di età;

— lo
svolgimento dell'udienza dibattimentale a porte chiuse a meno che l'imputato sedicenne chieda che l'udienza sia pubblica.

Per questo obiettivo si è parlato di *Destigmatizzazione* (tutelato all'art. 13 del D.P.R.) del processo penale minorile: ossia costruire le mura al processo garantendo la fuoriuscita anticipata del minore dal circuito penale, creando delle corsie alternative.

4. I *meccanismi di diversion.*

Il processo penale minorile è improntato a garantire la fuoriuscita anticipata del minore dal circuito penale.

Nell'esperienza processuale si riscontrano due tipologie di *diversion*:

— *Diversion semplice*, alla quale fa capo la declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;

— *Diversion con intervento*, alla quale fanno capo la sospensione del processo con messa alla prova e la mediazione.

Per quanto attiene alla **declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto**⁷⁹ l'art. 27 D.P.R. 448/1988 definisce i presupposti per la sua applicazione: tenuità del fatto; occasionalità del comportamento; non pregiudizio alle esigenze educative del minore.

⁷⁹ Al riguardo S. LARIZZA, *Le "nuove" risposte istituzionali alla criminalità minorile*, cit., p. 189-213. Inoltre, F. PALOMBA, *Il sistema*, cit., p. 358 ss.

Il riferimento alla *tenuità del fatto* nasce dagli studi condotti in Germania dai quali si evinse l'esistenza di una gradazione cromatica del reato, per cui era possibile distinguere reati bagatellari e non; i primi caratterizzati per una esigua offensività, in quanto si ritengono creare un allarme sociale di poco conto; gli altri, invece, contraddistinti di una maggiore gravità e per tanto passibili di una sanzione più incidente.

Per quanto riguarda l'*occasionalità del comportamento*, inizialmente si riteneva che appartenesse al soggetto primario, ossia colui che non aveva commesso alcun reato, in un secondo momento ci si rese conto di come tale definizione fosse sterile, per cui comportamento occasionale era da intendere come quel comportamento frutto di una scelta deviante, precisa ed orientata, che riguarda una scelta di vita e non un singolo comportamento episodico.

Infine, l'applicazione della declaratoria deve aversi qualora *non* rechi *pregiudizio alle esigenze educative del minore*, nel senso che il processo si deve continuare laddove il giudice ritenga che la comminazione di una sanzione sia più educativa per la sfera soggettiva del minore.

Con riguardo, poi, alle forme di *diversion* con intervento è bene precisare che l'art. 28 del decreto ministeriale disciplina la **sospensione del processo con messa alla prova**⁸⁰. Questo istituto si regge su presupposti impliciti che non riscontriamo nella lettura dell'articolo, ma che ritroviamo all'interno del sistema.

Presupposti per la sua applicazione sono la minore età del soggetto e il giudizio prognostico positivo da parte del giudice.

Più precisamente, il giudice applica al minore un progetto di intervento redatto dai servizi sociali, i quali devono accompagnarlo in questo percorso. La messa alla prova può essere disposta durante l'udienza preliminare, quindi a processo già avviato, oppure in sostituzione alla reclusione. Il giudice nel disporre tale misura di intervento deve compiere una diagnosi: guardare al futuro e rendersi conto se per il minore sia più

⁸⁰Si consulti per un maggiore approfondimento F. PALOMBA, *Il sistema*, cit., p. 395 ss. S. LARIZZA, *Le "nuove" risposte istituzionali alla criminalità minorile*, cit., p. 215-245.

proficuo un regime di detenzione o un programma educativo svolto con l'ausilio dei servizi sociali che devono monitorare il suo comportamento e di esso presentare relazioni periodiche al giudice.

Già nel procedimento penale ordinario, si riscontra un precedente analogo, ossia la sospensione della pena, per la cui applicazione, però, sono richiesti tempi più lunghi, 2 anni entro cui il soggetto non deve commettere altro reato della stessa specie. L'obiettivo di questo meccanismo di *probation*⁸¹ è quello di vedere estinto il reato per cui si procede, a seguito di un esito positivo del periodo di messa alla prova.

Il progetto di intervento è la fonte di tale meccanismo. La mancata redazione del progetto di intervento, ad opera esclusivamente dei servizi sociali⁸², determinerà la nullità della sospensione con messa alla prova; in tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito la incompetenza del giudice a sostituirsi agli stessi.

Se la messa alla prova ha esito positivo il reato si considera estinto, altrimenti il giudice dispone la sua revoca e reintroduce il minore nel circuito del procedimento penale minorile.

5.La *mediazione penale.*

Nel sistema penale minorile non c'è un dato normativo che possa essere definito come la fonte della mediazione⁸⁴. Nonostante ciò il suo uso

⁸¹ Corte cost., 29.10.1987, n.343, RP, 1988, 19; CP, 1988, 26, con nota di A. Presutti, ove si afferma che l'introduzione, nel nostro come in altri ordinamenti, europei ed extraeuropei, di misure - alternative alla detenzione - genericamente definibili di "prova controllata" (o *probation*) trae origine, dalle congiunte crisi della pena detentiva e delle misure clemenziali, rivelatesi inadeguate, la prima a svolgere il ruolo di unico e rigido strumento di prevenzione generale e speciale, le seconde a promuovere reali manifestazioni di emenda. Inoltre, G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 224.

⁸² F. PALOMBA, *Il sistema*, cit., p. 123. A tal proposito, R. BREDA, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 79.

⁸⁴ In prima battuta, ci si limita qui a segnalare alcuni tra i più interessanti e recenti lavori in argomento nella produzione scientifica italiana: G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003; AA.VV.,

è ricorrente, funziona egregiamente, specie se si presta attenzione all'obiettivo della mediazione, ossia, quello di mettere in relazione tra loro vittima e autore del reato, al fine di instaurare un dialogo tra le due parti, in modo da far rivivere le memorie traumatiche e superarle.

Proprio per questo motivo, talvolta, la mediazione non funziona perché è la vittima⁸⁵ a non volervi accedere, poiché non riesce a metabolizzare e a verbalizzare il dolore subito.

Volendo abbozzare una definizione possiamo dire che la mediazione è una modalità non contenziosa e non tradizionale di risoluzione dei conflitti.

Tale istituto è regolato a livello internazionale da una silloge di principi base approvati dall'Onu nel 2002⁸⁶.

Entrando nel cuore di tale tematica, va osservato che, il percorso di mediazione inizia con il consenso manifestato dalle parti; esso deve essere informato, libero, ritraffabile e possibilmente scritto.

L'*equipe* di mediazione informa le parti sul sistema di norme e diritti che regola lo svolgimento della procedura.

Nella procedura di mediazione si possono distinguere quattro fasi:

- Invio/Avvio;
- Fase preliminare;
- Incontro *vis-a-vis*;
- Conclusione.

Manifestato il consenso si concretizza l'avvio della richiesta di mediazione (indirizzata al servizio di mediazione) di valutare la fattibilità

Mediazione penale: chi, dove, come e quando, a cura di A. Mestitz, Bari, 2004; e M. BOUCHARD-G. MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Giuffrè, Milano, 2005; nonché il limpido quadro di sintesi offerto da R. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. it. dir. proc. e pen.*, 2006, p. 1171 ss.; AA.VV. *Il coraggio di mediare*, a cura di F. Scaparro, Giuffrè, Milano, 2001. Per un quadro socio-criminologico delle differenze tra i modelli retributivo, riabilitativo e riparativo cfr., U. GATTI-M.I. MARUGO, *La vittima e la giustizia riparativa*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Giuffrè, Milano, 1995, p. 87 ss..

⁸⁵In generale, su tale tendenza, cfr. la preziosa ricostruzione di M. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. giust.*, n. 4, 2003, p. 705 ss.

⁸⁶Sull'importante documento O.N.U. cfr. G. MANNOZZI, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della Dichiarazione di Vienna*, in *Rass. penit. e crim.*, n. 1-3, 2000, p. 1 ss.

di un percorso mediativo fra due soggetti; l'invio può avvenire ad opera dall'autorità giudiziaria, tribunale o procura minorile, o ad opera delle parti.

Nella mediazione abbiamo un mediatore che formalmente corrisponde al giudice, sostanzialmente non si trova in posizione di equidistanza ma di equiprossimità tra le parti al fine di stimolare un dialogo tra di esse.

Il mediatore è sottratto da qualsiasi controllo gerarchico, allo stesso tempo però spoglia la sua figura di qualsiasi potere autoritativo, in quanto l'obiettivo vuole essere quello di presentarsi al pari delle parti.

La fase preliminare si articola in due momenti:

nel primo vi è la raccolta di dati, di informazioni relative alla dinamica del conflitto e al contesto in cui si è sviluppato, al fine di comprenderne la procedibilità della mediazione;

nel secondo momento, invece, abbiamo la presa di contatto in diretta tra le parti, esse possono comunicare per telefono o per lettera; in tal modo i mediatori studiano la psicologia delle parti e la loro effettiva predisposizione al confronto.

Il contatto diretto si ha nell'incontro *vis-a-vis*: qui i genitori e i rappresentanti legali si incontrano in un terreno neutro. Vittima e autore del reato saranno sottoposti a domande volte all'indagine della psiche, dell'effettiva consapevolezza con cui il soggetto ha agito, e al termine di questa fase si trarranno le somme per la riconciliazione che sarà poi indicata in un accordo sottoscritto da entrambe le parti.

L'esito della mediazione si può considerare positivo quando le parti sono riuscite a raggiungere un'intesa soddisfacente in riferimento ai loro bisogni.

Tra le diverse forme conclusive della mediazione distinguiamo l'ipotesi in cui:

3. La mediazione si è interrotta: si verifica quando nella fase preliminare emerge che le parti hanno già autonomamente ricomposto il conflitto.
4. La mediazione non è fattibile: si verifica quando le parti non si

sono presentate alla convocazione.

5. La mediazione è riuscita e/o non è riuscita.

Ci si chiede come influiscono nel processo penale minorile gli esiti della mediazione.

Ebbene, il giudice può utilizzare la mediazione a seguito di sospensione del processo con messa alla prova e contestualmente rinviare all'ufficio di mediazione la causa; in caso di esito positivo il risultato verrà portato nel giudiziario, che si concluderà secondo le forme dell'art. 29 del D.P.R. 448/1988.

Ancora, il giudice a seguito di risultato positivo della mediazione può disporre, ai sensi dell'art.169 c.p., il *Perdono Giudiziale*⁸⁷, una causa di estinzione del reato, che può essere applicato solo ai minorenni che abbiano compiuto gli anni quattordici. Il perdono giudiziale può essere disposto dal giudice qualora concorrano le seguenti condizioni:

a. al reato commesso si può applicare in concreto una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1549 euro, anche se congiunta a detta pena;

b. può beneficiare solo il minore che non sia già stato condannato a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, e che non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale;

c. il giudice, tenendo conto delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., deve ritenere favorevole la prognosi di rieducazione, deve cioè presumere che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, tuttavia la Corte costituzionale ha introdotto la possibilità di estenderne l'applicabilità ad altri reati che si legano con il vincolo della continuazione

⁸⁷Si vedano: F. PALOMBA, *Il sistema*, cit., p. 356; S. LARIZZA, *La risposta istituzionale "classica" alla criminalità minorile*, in AA.VV., *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 165. Inoltre, cfr. Corte cost., 20 Giugno 1977, n. 120, in *Giur. Cost.*, 1977, p. 1075, con la quale la Corte ha sottolineato l'importanza del perdono giudiziale per consentire al minore di uscire dal circuito penale il prima possibile. Si è osservato che il fatto che "il perdono giudiziale possa essere concesso solo ai minori ultraquattordicenni...dipende dalla minor fiducia del legislatore nell'efficacia rieducativa del carcere per i minori e dalla maggior fiducia nella possibilità del loro recupero sociale dopo il primo incontro con la giustizia penale". L'obiettivo è quello di cercare forme alternative di intervento, in una cornice che, seppure giuridico-penale, è comunque, non istituzionale.

a quelli per i quali è stato concesso il beneficio, nonché in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono qualora la pena, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio.

Infine, si può verificare il caso di *rimessione della querela*: laddove è possibile, per il venir meno delle condizioni di procedibilità, il giudice disporrà con sentenza di non luogo a procedere.

6. *La mediazione nell'esperienza palermitana.*

Da un punto di vista statistico nell'esperienza palermitana⁸³, solo alcune decine di casi sono stati risolti con la mediazione, ricordiamo però che la potenzialità di questo istituto è più sociale che giudiziaria.

In tal senso la mediazione ha un'influenza particolare per il minore autore del reato, in quanto ne permette la responsabilizzazione circa il danno causato e, dunque, una rieducazione consapevole.

A Palermo la mediazione ha ricevuto una spinta grazie all'impegno di alcuni soggetti attivi nell'ambito giuridico, tra essi figuravano alcuni magistrati già impegnati nelle sezioni minorili. Furono realizzati due protocolli di intesa tra il 2000 e il 2004, con i quali, il Centro di giustizia minorile e il comune di Palermo, assumevano l'impegno di promuovere la formazione di un gruppo di mediatori e di attivare le procedure per il finanziamento e l'organizzazione del servizio di mediazione. Nel 2004 si ebbe la creazione di due organismi: *tavolo istituzionale* e *tavolo tecnico*, a composizione mista, destinati a dirigere e sostenere le attività dell'ufficio di mediazione. Il frutto di questi incontri fu la realizzazione delle *linee guida* da cui emerge il pieno riconoscimento da dare alle parti nella loro

⁸³ In tema di mediazione nel contesto palermitano cfr. A. RUSSO, *L'ufficio di mediazione di Palermo tra giustizia penale minorile e servizi sociali*, in AA.VV., *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli, Torino, 2009, 151 ss.

integrità di persona, la ricomposizione del conflitto, la responsabilizzazione dell'autore, il coinvolgimento della comunità locale attraverso la ricostruzione del legame sociale. Da una lettura composita di queste linee guida si nota la volontà di utilizzare la mediazione in ogni stato e fase del procedimento, l'assenza di qualsiasi preclusione al ricorso di tale istituto, quindi un'apertura verso il campo di applicazione cui tale pratica può essere rimessa.

L'esperienza palermitana ha voluto valorizzare gli effetti positivi della mediazione, avendo cura del risvolto sociale, della deflazione che tale prassi garantisce e volendo considerare la mediazione non solo come mero strumento di risoluzione di controversie, aventi ad oggetto reati bagatellari, ma innalzandola a piena dignità processuale.

Da un punto di vista pratico, dopo circa un anno di attività, l'ufficio di mediazione palermitana ha avuto circa 40 casi da trattare, le richieste provengono prevalentemente dal GUP, mentre inferiori sono quelle provenienti dal PM.

Si auspica un maggiore coinvolgimento per il futuro dell'ufficio della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, poiché ciò sarebbe chiaro indice di una maggiore sensibilizzazione alla effettiva rieducazione del minore, che si può ottenere con ampi riscontri proprio in un percorso mediativo poiché è qui che il minore viene messo di fronte alle sue responsabilità e alle conseguenze dei suoi atti criminosi.

7. Il minore vittima e testimone di violenza sessuale.

L'art. 7 della legge 38 del 2009 ha introdotto delle modifiche al codice penale in materia di reati sessuali:

1. Dopo l'articolo 612 c.p. è inserito il seguente:

Art. 612-*bis* (Atti persecutori). «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave

stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. *La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore*, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Considerando il reato di violenza sessuale come una delle più gravi forme di offesa alla dignità umana, il legislatore ha inteso guardare con maggiore cura al minore nell'ipotesi in cui sia vittima o testimone di detto reato.

Prendendo, infatti, in considerazione il minore in quanto vittima si deve evidenziare la paura di vedere nuovamente il proprio aggressore, il trauma di rivivere l'esperienza vissuta e quello di dovere riaprire una ferita verosimilmente già in via di cicatrizzazione.

Da quanto detto, emerge come sarebbe preferibile porre una tutela più accentuata per il minore in sede di audizione, tutela che potrebbe esprimersi estendendo a qualunque dichiarante minorenne l'interrogatorio come *extrema ratio*.

Il legislatore italiano ha mostrato un particolare interesse alla tutela del minore sia in veste di vittima che di mero teste. Nonostante le scarse disposizioni presenti nel codice di procedura penale del 1989 sono, pertanto, susseguite diverse integrazioni.

A partire dal 1996⁸⁸, infatti, è stato introdotto il principio di audizione del minore in incidente probatorio, in quanto vittima di reato di violenza sessuale, al fine di evitare di essere sottoposto a dibattimento, ad una seconda vittimizzazione

⁸⁸G. GIOSTRA, *La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 1024.

del reato, costretto quindi a rivivere, a distanza di tempo, gli episodi di violenza; viene garantito dunque, un ascolto dello stesso in un momento immediatamente successivo all'evento vissuto in modo da consentire l' "elaborazione del lutto" e la riservatezza di quanto provato.

Il minore che sia testimone di un reato di violenza sessuale, invece, sarà ascoltato in incidente probatorio solo qualora ricorrano i presupposti richiesti altresì per la testimonianza di un soggetto adulto.

Nonostante, nel nostro ordinamento sia ampiamente disciplinata la testimonianza del minore nel dibattimento, mancano, invece, delle previsioni normative che tutelino il minore, testimone o vittima, durante la fase delle indagini preliminari.

Non esistono prescrizioni che assicurino al minore un'assistenza affettiva e psicologica, che sopperisca al disagio da lui registrato nell'approccio con un ambiente estraneo. Il suo esame viene condotto da agenti/ufficiali di polizia giudiziaria o magistrati della pubblica accusa che non hanno conoscenza dei canoni comunicativi del minore.

Soluzioni in tal senso potrebbero essere quelle sperimentate nella prassi investigativa⁸⁹: che la polizia giudiziaria riservi l'esame del minore/teste a personale specializzato, esperti di neuropsichiatria infantile che siano già capaci e inclini a capire il linguaggio e la psicologia minorile; che sia disposta prima del colloquio, una perizia psicologica per fornire elementi scientifici al P.M. circa la sua attendibilità, evitando di coinvolgerlo laddove l'esito fosse negativo; infine, che si proceda alla verbalizzazione delle informazioni in forza audio-videoregistrata.

In sede dibattimentale il primo articolo di riferimento per la testimonianza del minore è il 196 comma 1 c.p.p.: "Ogni persona ha la capacità di testimoniare".

L'idoneità fisica o mentale del minore deve essere valutata soltanto al fine di comprendere l'attendibilità della sua testimonianza, ma in caso di esito negativo, ciò non sarà preclusivo per l'assunzione della prova.

⁸⁹ Cfr. L. SCOMPARIN, *Il testimone minorenne nel procedimento penale: l'esigenza di tutela della personalità tra disciplina codicistica ed interventi normativi recenti*, in *Leg. Pen.*, 1996, p. 703 ss.

La disciplina prevista per l'udienza dibattimentale, circa l'assunzione della testimonianza, prevede che il giudice può disporre che la testimonianza avvenga a porte chiuse con divieto di ripresa o trasmissione; l'esame viene condotto dal giudice con domande e contestazioni proposte dalle parti; si può avvalere dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile; il giudice per l'assunzione della testimonianza, può stabilire luoghi, tempi, e modalità particolari e, a tal fine, l'udienza potrà svolgersi anche in strutture specializzate o presso l'abitazione del minore.

In riferimento al teste minorenne, che sia altresì persona offesa, ma di soli reati a sfondo sessuale, l'intero dibattimento avviene a porte chiuse. L'audizione del minore avviene attraverso la schermata, ossia un vetro specchio che separa la vittima dal suo aguzzino.

Per quanto concerne la fase dell'incidente probatorio l'articolo di riferimento è il 392 comma 1-*bis* c.p.p., che garantisce la possibilità di accesso anticipato del minore alla testimonianza, al fine di evitare il pericolo di inquinamento delle prove.

L'incidente probatorio non può essere disposto ad opera della persona offesa, la quale potrà tutt'al più sollecitare l'accusa; su tale richiesta il P.M. dovrà compiere una *discovery* depositando tutti gli atti di indagine fin ora compiuti.

L'obiettivo di questo meccanismo è quello di cristallizzare il contenuto della testimonianza e di evitare che il minore sia costretto a renderla in pieno dibattimento in un'aula giudiziaria.

L'udienza di incidente probatorio si svolge in camera di consiglio; al minore devono essere accordate le stesse garanzie cui avrebbe diritto se fosse stato escusso in sede dibattimentale.

Nonostante queste misure di riguardo siano appositamente disciplinate per i reati a sfondo sessuale, e per quelli di tratta e atti persecutori, sono estendibili analogicamente anche ad altri reati⁸⁴.

Alla luce di queste considerazioni, una nota di demerito deve essere fatta in considerazione all'ascolto del minore testimone di qualsiasi reato, in quanto spesso non viene considerato debitamente l'aspetto psicologico, la portata delle

⁸⁴Al riguardo si veda A. FAMIGLIETTI, *La testimonianza del minore di anni sedici in incidente probatorio ed il raggiungimento della maggiore età*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 296.

domande rivolte e la sensibilità dello stesso; in tal senso gli operatori del diritto dovrebbero avere maggiore cura del fatto che il minore ha una personalità *in fieri*, della sua fragilità, e dell'incidenza che un'esperienza processuale, nella sua vita, possa avere.

SEZIONE IV

I CONFLITTI ARMATI: I BAMBINI CHE “GIOCANO” ALLA GUERRA*

1.Premessa

La legislazione vigente a tutela dei diritti dei minori, sia a livello nazionale che internazionale, può ben considerarsi un'esemplare conquista sociale e civile in materia di diritti umani.

Il secolo XX, si chiude infatti con un corpus di norme garantiste e tutelanti i diritti dei bambini, distinguendosi dai periodi storici in cui difficile era stato riconoscere agli uomini diritti e dignità.

*La IV sezione è stata curata da: Flavia Maria Caradonna, Rosalba La Iuppa e Lucia Matta.

Il problema della tutela dei diritti dei minori, in particolare, affonda le sue radici nell'esperienza della Prima guerra mondiale, quando crebbe il numero dei bambini in stato di abbandono.

Il riconoscimento del dovere di protezione e difesa dell'infanzia, evidenzia infatti, già durante la guerra un'attenzione sociale e civile nei confronti del bambino, ponendo le basi per l'emanazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata a Ginevra dall'Assemblea delle Società delle Nazioni nel marzo del 1924.

Attualmente, non si può certo negare che un elevato numero di fanciulli conduca una vita più sana e più sicura di quanto non avvenisse prima dell'approvazione della Convenzione, ma la categoria dei bambini che vivono in condizioni disagiate è ancora assai ampia: bambini lavoratori, bambini disabili, bambini coinvolti nei conflitti armati, rifugiati e sfollati, vittime di abusi e sfruttamento sessuale, bambini in prigionia o appartenenti a qualsiasi gruppo socialmente svantaggiato.

Secondo i dati diffusi dall'UNICEF, gli Stati non riescono spesso ad adempiere al loro obbligo morale e legale di dare attuazione ai diritti dei minori. Circa la metà dei rifugiati e delle altre persone, assistite dall'UNHCR⁸⁵ (*Office of the United Hight Commissioner for Refugers*) ha, infatti, meno di 18 anni.

Fra gli organismi che collaborano con l'UNHCR, ruolo di primo piano è svolto, proprio dall'UNICEF, che congiuntamente ad altre agenzie umanitarie e organismi delle Nazioni Unite garantisce assistenza alle popolazioni civili e in particolare ai bambini, affidandosi come "base normativa" a strumenti di diritto internazionale e cioè alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo del fanciullo.

La dichiarazione del 1990 si fonda sul principio dell'interesse superiore del minore così come consacrato dalla Convenzione e riafferma

⁸⁵L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è stato istituito dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1950, nell'ambito di uno dei vari tentativi, attuati nel corso della comunità internazionale, di fornire protezione ed assistenza ai rifugiati.

l'infanzia e l'adolescenza come settore privilegiato a cui assicurare un'adeguata protezione.

A tal proposito, i partecipanti al vertice mondiale della Dichiarazione del 1990 delinearono un ambizioso piano contenente 27 obiettivi da raggiungere nell'arco di un decennio. In tale contesto assume particolare rilievo l'obiettivo volto a facilitare l'assistenza ai bambini in zone di guerra contro l'uso indiscriminato delle armi, in special modo le mine anti-uomo.

L'arruolamento dei bambini negli eserciti costituisce, infatti, una tra le forme di abuso sull'infanzia in assoluto più aberranti poiché gli effetti perdurano nel tempo e i traumi psicologici sono assai difficili da superare. Ciò ci induce a cogliere quanto l'azione degli Stati a tutela dei minori colpiti dalla tragedia della guerra, sia ancora così inadeguata.

Il ruolo degli Stati e delle organizzazioni, dovrebbe essere quello della mediazione politica preventiva, intervenendo quando ancora le tensioni sono trattabili.

I minori coinvolti nei conflitti armati, dunque, devono essere oggetto della costante e prioritaria attenzione degli Stati che si occupano dell'assistenza umanitaria, perché la ricostruzione di un Paese passa, attraverso un'educazione centrata sui valori della tolleranza, del rifiuto, della violenza e puntando cioè alla formazione delle giovani generazioni.

Indubbiamente lo sviluppo umano ed economico è inscindibilmente connesso alla pace: percorrere un equilibrato sviluppo significa stabilire un clima di pace, poiché fin quando ci saranno conflitti armati vi saranno anche violazioni di diritti e squilibri.

Le guerre contemporanee sono maggiormente pericolose nei confronti delle popolazioni civili e quindi nei confronti anche di bambini e adolescenti poiché caratterizzate dalla cosiddetta "politica dell'identità"⁸⁶,

⁸⁶ Si intenda per "politica dell'identità" la rivendicazione del potere sulla base di una definita identità (nazionale, religiosa, linguistica, etnica). Il problema della politica dell'identità è affrontato nell'ambito del fenomeno della globalizzazione, così come sostiene S. Yusuf, *The Changing Development Landscape*, in *Finance and Development*, dicembre, 1999, p.15. Così come sostiene anche P. Alston, *L'era della globalizzazione e la sfida di espandere la responsabilità*

dove diviene ordinaria la pratica di atrocità quali la pulizia etnica, l'assassinio preordinato di quanti appartengono a etnie diverse, le uccisioni di massa, le "contaminazioni" attraverso lo stupro sistematico, la distruzione di edifici religiosi e monumenti storici che costituiscono i simboli della storia e della cultura di determinati gruppi di persone.

In questi Paesi, teatro di scontri bellici, più della metà della popolazione è rappresentata da bambini e adolescenti⁸⁷.

Le motivazioni dell'impiego dei bambini come soldati sono legate al cambiamento della natura dei conflitti e sono di natura oggettiva e soggettiva. Per quanto concerne la natura oggettiva, bisogna considerare la facilità di indottrinamento di soggetti deboli immaturi e il bisogno di protezione che questi hanno. Per quanto concerne le seconde i bambini vengono costretti ad attraversare sentieri minati, infiltrarsi nelle linee nemiche, attraverso luoghi difficilmente accessibili e trasmettere le informazioni.

Il reclutamento dei minori e il loro coinvolgimento, da soggetti prima quasi sempre esclusi da scenari bellici, diventa invece, nei moderni conflitti, una costante caratteristica nella logica delle nuove guerre, includendoli massicciamente quali attori protagonisti.

Per regolare questo fenomeno e far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale fra gli stati parti, la Convenzione sui diritti del fanciullo ha predisposto all'interno dell'art. 38:

Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

per i diritti umani, in P. Alson e A. Cassese, *Ripensare i diritti umani nel XXI secolo*, trad. it. Di P. De Stefani, Torino, 2003, p. 21. C. Schmith, *Il Nomos della Terra*, trad. it. Milano, 1991, p.30 ss..

⁸⁷Così mostra il grafico Bambini e adolescenti UNITED NATIONS POPULATION DIVISION, *World Population Prospect* in rapporto dell' UNICEF, *The State of the World's Children 2000*.

Gli Stati si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

In conformità con l'obbligo che spetta loro, in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Come è ovvio però, la stesura di una Convenzione internazionale è sempre frutto di lunghe trattative diplomatiche dovendo, le delegazioni di ogni Stato confrontarsi non solo con differenti ordinamenti giuridici, ma anche con le diverse tradizioni storiche, culturali e religiose di cui quegli ordinamenti sono espressione.

In particolare, è stato l'art. 38 a costituire uno degli argomenti più dibattuti in sede di stesura del progetto, dal momento che tale norma, prevedendo la partecipazione dei fanciulli alle ostilità appena hanno compiuto i 15 anni, sembra essere in contrasto con l'intera Convenzione, il cui principio ispiratore è il riconoscimento e la tutela dei diritti del fanciullo, dove tale termine, ai sensi dell'art. 1, equivale a minore di 18 anni⁸⁸.

Tale contrasto è temperato da quanto disposto dal paragrafo 2 del medesimo articolo, il quale impone agli Stati di adottare "Ogni misura possibile in concreto per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di 15 anni, non partecipino direttamente alle ostilità".

Nonostante ciò ai minori di 15 anni rimane, implicita, la possibilità di partecipare indirettamente alle ostilità, facendo sì che la norma in esame costituisca un indebolimento rispetto alle norme di diritto internazionale vigenti le quali vietano ogni tipo di partecipazione, diretta o indiretta, dei minori di 15 anni alle operazioni belliche.

⁸⁸Art. 1: "Ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino o bambina, ragazzo a ragazza ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile".

Il rischio di una diminuita tutela va comunque escluso in virtù di quanto disposto dal paragrafo 1 dell'art. 38 il quale impone agli Stati membri di rispettare e far rispettare, in caso di conflitto armato, le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili, protezione che si estende anche ai fanciulli e al paragrafo terzo impone altresì agli Stati parti almeno di sforzarsi per impedire che le persone di età dai 15 ai 18 anni vi partecipassero direttamente.

2.*Protocollo
o Facoltativo del 25 maggio 2000: una pietra miliare nella
difesa dei bambini.*

Il Protocollo proibisce agli Stati contraenti di utilizzare i bambini al di sotto dei 18 anni in combattimenti e di arruolare nelle forze armate bambini al di sotto dei 16 anni. I ragazzi che combattono, spesso sono portati via dalle loro case, dalle scuole o dai campi per rifugiati e forzati a combattere, vengono picchiati e uccisi se tentano di scappare.

Mentre le ragazze sono le più vulnerabili perché spesso soggette a sfruttamento sessuale.

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel maggio del 2000, il Protocollo Facoltativo è stato firmato ad oggi da 96 Paesi, mentre i Paesi che hanno ratificato sono 14. Nel Protocollo, si riafferma la necessità di speciale protezione per i diritti dei bambini, si condannano gli attacchi sui minori nelle situazioni di conflitto armato, viene riconosciuto lo speciale bisogno di quei bambini particolarmente soggetti al reclutamento o all'impiego nelle ostilità a causa delle loro condizioni economiche o sociali o a causa del loro sesso.

Ogni Stato Parte dovrà depositare una dichiarazione vincolante che innalzi l'età minima per il reclutamento volontario nelle sue forze armate nazionali, e farà una descrizione delle modalità di tutela che ha adottato affinché tale reclutamento non sia forzato o coercitivo.

All'art. 8, inoltre, si precisa che ogni Stato dovrà sottoporre un rapporto al Comitato sui Diritti dell'Infanzia che fornisca informazioni esaustive sulle misure che esso ha preso per attuare le disposizioni presenti nel protocollo. Infine, la ratifica e l'attuazione del Protocollo Facoltativo dovrebbe costituire una presente priorità per la comunità internazionale, poiché i bambini appartengono alle famiglie e al mondo della scuola: questo è il loro diritto ed è nostra responsabilità assicurare che siano protetti dagli orrori della guerra.

3.L'art. 38
*della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e il fenomeno
dei bambini soldato.*

Nonostante molti Stati abbiano ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, sono moltissime le violazioni che di essa si registrano, soprattutto dell'art. 38, a danno dei diritti del bambino che continua ad essere coinvolto sempre più attivamente nei vari conflitti armati divampanti in molte zone del mondo. Si parla infatti di bambini soldato, cioè di minori di anni 18 coinvolti in attività belliche, privati del tutto della loro infanzia tanto da essere definiti prima ancora che bambini dei veri e propri soldati.

È a partire dal XVII secolo in avanti che si assiste ad una progressiva crescita, con forme e modalità diverse, della c.d. "militarizzazione dei bambini", cioè del coinvolgimento dei fanciulli nelle operazioni di guerra.

Il problema dei bambini soldato ha assunto da qualche tempo una consistenza e rilevanza tale da essere sottoposto all'attenzione non solo del Governo Africano, dove il fenomeno è più diffuso, ma anche dell'intera Comunità Internazionale.

Attualmente nel mondo, secondo indagini svolte da agenzie specializzate dell'ONU e dalla *Coalition to stop the use of child soldiers*

(CSUCS)⁸⁹, che ha condotto un'importante ricerca sul fenomeno dei bambini soldato (*child soldiers global report*), sono milioni i bambini che combattono attivamente, che vengono arruolati in eserciti regolari e in gruppi armati, che ricevono addestramento militare e indottrinamento nei movimenti giovanili e nelle scuole. Alcuni vengono reclutati legalmente e nella maggior parte dei casi si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, ma non mancano casi in cui vengono rapiti, assoldati con la forza e costretti ad arruolarsi. La cosa più grave è che spesso si tratta di bambini molto piccoli di età e ciò anche per la diffusione sempre più crescente di armi leggere e facili da usare.

È difficile stimare adeguatamente le dimensioni del problema, ma esso è ormai molto diffuso in varie regioni del mondo anche se rimane l'Africa a detenere il triste primato di questa drammatica piaga.

L'aumento progressivo di questo fenomeno è dovuto a tutta una serie di fattori: innanzitutto l'evoluzione della natura delle guerre. Sono, infatti, ormai rari i conflitti combattuti fra eserciti regolari degli Stati, in quanto per lo più si tratta di scontri armati a carattere etnico, religioso, vere e proprie lotte senza quartiere che ignorano e violano ogni norma di qualsiasi codice etico e nell'ambito delle quali gli adolescenti sono visti come uno strumento bellico prezioso in grado di rifornire la guerriglia di forze fresche e gratuite;

Il tipo di armi impiegate, le c.d. armi leggere, piccole e facili da usare anche senza addestramento, ma con un alto potenziale distruttivo (rivoltelle, fucili d'assalto, mine antiuomo) e a basso costo con lunga longevità;

La facilità di indottrinamento dei soggetti più deboli e immaturi, il minore senso del pericolo e la docilità con cui ubbidiscono agli ordini, la necessità di sopravvivenza, il desiderio di vendicare atrocità commesse contro i parenti o la comunità di appartenenza;

⁸⁹La Coalizione per porre fine all'impiego dei bambini come soldati è stata fondata nel 1998 per sostenere l'adozione di standard legali riguardanti la proibizione del reclutamento e dell'utilizzo nelle ostilità di qualsiasi persona avente meno di 18 anni, e per far riconoscere e rafforzare tali standard in tutte le forze e gruppi armati, sia governativi che non governativi.

Infine, i compiti per i quali l'impiego di bambini risulta più ottimale: ad esempio infiltrarsi nelle linee nemiche per raccogliere informazioni o battere un sentiero in cerca di mine antiuomo.

Le modalità di arruolamento dei minori sono di tre forme:

-arruolamento obbligatorio,
-arruolamento forzato,
-arruolamento volontario.

Il primo si ha quando è imposto dalla legge tramite coscrizione (c.d. arruolamento coercitivo). A volte però la coscrizione è solo un modo per nascondere un arruolamento che non ha nessun fondamento legale e allora, in tal caso, si parla di arruolamento forzato che si basa sulla minaccia o sull'uso della forza per costringere appunto un minore ad entrare a far parte di un gruppo armato.

Dunque, l'arruolamento obbligatorio ha sempre seppure minima una base legale (anche se è compiuto in violazione della normativa regolante la materia), mentre quello forzato consiste proprio nel prelevamento con la violenza, fisica o psicologica, dei bambini dalle loro abitazioni, villaggi per costringerli ad unirsi ad un esercito o ad un gruppo armato. Talvolta si tratta di un vero e proprio rapimento.

Per quanto riguarda invece l'arruolamento volontario, sono ragioni culturali, motivi di protezione, ragioni ideologiche, sociali ed economiche che spingono i fanciulli ad arruolarsi. Ma sono soprattutto le motivazioni di tipo economico, come la necessità di procurarsi un pasto giornaliero, che portano a considerare l'arruolamento l'unico mezzo per soddisfare esigenze primarie. Per questo motivo la differenza fra arruolamento forzato e quello volontario è proprio sottile: infatti spesso anche in quest'ultimo caso manca proprio la volontà delle giovani reclute, le quali sono in realtà costretti a essere volontari dalla forza delle circostanze.

4. Studi sulla protezione dei minori nei conflitti bellici.

Anche se quello dei bambini soldato non è un problema recente, è solo dalla fine del XX secolo che ha acquisito identità e visibilità su scala internazionale.

In particolare, la scoperta e l'emersione di questo fenomeno si deve alla mozambicana G. Machel che nel 1996, su incarico del Segretario Generale delle Nazioni Unite di realizzare la prima analisi esaustiva della situazione dei bambini nei conflitti armati, ha pubblicato uno studio che costituisce ancora oggi un punto di riferimento per chi si addentra nella tematica in questione. Tale studio contiene la raccomandazione agli Stati di portare a conclusione la redazione di un Protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, riguardante l'innalzamento dell'età per il reclutamento e la partecipazione nelle forze armate.

La ricerca in questione ha contribuito alla decisione di creare la figura istituzionale del Rappresentante speciale del Segretario Generale dell'ONU per i bambini e i conflitti armati (*Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict*), il cui compito è quello di valutare i progressi raggiunti e le difficoltà incontrate nella protezione dei minori durante le guerre e di incoraggiare la crescita di *network* e di una cooperazione internazionale per il rispetto dei diritti dei più piccoli.

Il primo incarico fu conferito nel 1997 all'avvocato ed esperto di diritto umanitario ugandese O. Otunnu il quale nel 1998 denunciò un ampliamento del fenomeno. I lavori della Coalizione iniziarono dunque nel 1998 e portarono alla stesura nel 2001 del rapporto globale sui bambini dal quale si evince che, nonostante dal 1996 siano stati registrati significati progressi in merito, purtroppo le violazioni dei diritti dei bambini continuano su vasta scala.

Negli ultimi anni, inoltre, sono stati presentati dal Segretario generale dell'ONU al Consiglio di sicurezza diversi rapporti sui minori e i

conflitti armati che mettono meglio in evidenza la grave situazione dei fanciulli coinvolti ormai in maniera sempre più diretta negli eventi bellici e le principali conquiste che la comunità internazionale ha raggiunto in materia.

Il primo di questi rapporti risale al 2002 dove K. Annan analizza le attività e i progressi realizzati nell'ambito della protezione dei minori in situazioni di conflitto e post-conflitto, nonché l'effettiva applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza in materia e cioè le risoluzioni 1261/1999 e 1314/2000 che richiamano le parti in conflitto al rispetto delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei bambini/e coinvolti nei conflitti armati e la risoluzione 1379/2001 che richiede che il Segretario Generale delle Nazioni Unite inserisca sulla *black list* gli Stati parti che utilizzano bambini soldato.

Dopo questa risoluzione, sono entrati in vigore due strumenti internazionali di notevole portata storica e cioè il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati del 25 maggio 2000 e lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 entrati in vigore rispettivamente nel febbraio e nel luglio del 2002.

Nonostante ciò il problema maggiore rimane quello di garantire l'applicazione di tali forme di tutela "sul campo": infatti, il rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati contiene una lista di paesi (quali ad es. l'Afghanistan, la Liberia, la Somalia) accusati di continuare a violare i diritti dei bambini, i quali non possono rimanere impuniti.

Al riguardo, giova comunque evidenziare che la diffusione di norme e principi a protezione dell'infanzia, l'attività di sensibilizzazione, i meccanismi di sorveglianza e di comunicazione delle violazioni costituiscono il mezzo più adatto per contrastare tale fenomeno. Così nel gennaio del 2003 il Consiglio di sicurezza ha adottato un'altra risoluzione, la n. 1460, dove ha sottolineato che l'arruolamento dei minori di 15 anni nelle forze armate o il loro utilizzo per prendere parte attivamente alle

ostilità è riconosciuto dallo Statuto di Roma come crimine di guerra. Questa risoluzione, unitamente a quella n. 1539 del 2004, afferma la necessità di includere i bambini nei programmi di disarmo, riabilitazione e reinserimento e ipotizza la possibilità di porre in essere misure nazionali specificatamente rivolte alle parti in conflitto.

Infine, nel 2005 è stata adottata la risoluzione n. 1612 che crea un meccanismo di monitoraggio e di informazioni sulle sei tipologie di violazioni di diritti dell'infanzia e un Gruppo di Lavoro del Consiglio di Sicurezza incaricato di formulare raccomandazioni e misure da adottare. Essa invita, inoltre, gli Stati parti che utilizzano bambini nei conflitti armati a pianificare un programma di smobilitazione e di successiva reintegrazione.

5. Protocollo Opzionale del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

L'art. 38 indebolisce significativamente la protezione dei bambini nei conflitti armati.

Il Comitato sui diritti del fanciullo ha istituito al suo interno un gruppo di lavoro incaricato di pianificare le azioni principali da intraprendere in questo settore e di presentare alla terza sessione del Comitato un rapporto sulla propria attività.

In particolare il Comitato ha messo in evidenza la necessità di redigere una bozza di protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti del fanciullo al fine di innalzare a 18 anni l'età minima stabilita dall'art. 38 per la partecipazione alle ostilità. L'incarico è stato dato ad alcuni membri e il progetto di protocollo è stato trasmesso alla Commissione sui diritti umani.

Le questioni più controverse riguardavano: l'opportunità di alzare l'età minima di partecipazione ai conflitti dai 15 ai 18 anni; la distinzione

tra reclutamento volontario ed obbligatorio; la possibilità di includere nel divieto di partecipazione alle ostilità anche le forme di partecipazione indiretta e infine l'applicazione delle norme, oltre che alle forze armate statali, anche alle entità non governative. Gli Stati sono obbligati a dare priorità al reclutamento dei più grandi fra i minori aventi dai 15 ai 18 anni. Gli altri diritti invece, sono garantiti indistintamente ad ogni persona di età inferiore ai 18 anni⁹⁰.

Ci sono stati alcuni Paesi contrari all'innalzamento del limite di età e lo hanno mostrato con ragioni diverse: alcune di natura tecnica, altre riguardavano vantaggi per le reclute. Altri Stati, invece, hanno posto l'inutilità dell'innalzamento dell'età minima per l'arruolamento, perché era evidente che già il limite di 15 anni non aveva rispetto.⁹¹

L'organizzazione non governativa HUMAN RIGHTS ha rilevato che l'innalzamento degli standard costituiva un elemento di ulteriore protezione in quanto rendeva più difficile mascherare l'arruolamento di bambini che avessero un'età molto al di sotto dei limiti che erano previsti.

Una tesi a favore dell'innalzamento a 18 anni per l'arruolamento, che è stata avanzata, è quella in base alla quale è sbagliato far ricadere su chi non ha diritto di voto le conseguenze di decisioni politiche sulle quali, questi stessi soggetti non possono avere alcuna influenza.

Ci sono vari motivi per alzare l'età minima per il reclutamento e per la partecipazione ai conflitti armati: 18 è l'età in cui la legislazione nazionale della gran parte dei Paesi conferisce il diritto di voto e quindi segna il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Alcuni Stati giustificano l'arruolamento ad un'età più bassa, considerando il consenso dei genitori, ma ciò è stato oggetto di critica, e si è ritenuto che questo consenso è irrilevante.

Quindi all'interno del dibattito si crearono due correnti sugli standard da sancire per l'arruolamento nelle forze armate governative e

⁹⁰ G. GIOFFREDI, *“La condizione internazionale del minore nei conflitti armati”*, Milano, Giuffrè, 2006, pag. 267-273.

⁹¹ G. GIOFFREDI, *“La condizione internazionale del minore nei conflitti armati”*, cit., pag. 274-288.

non; infatti alcuni erano del parere di approvare un testo che ponesse uno standard “accettabile”; altri sostenevano che bisognava continuare a lottare per una formulazione del testo che desse una maggiore protezione. In favore di quest’ultima tesi fu presentata dal Presidente nella quinta sessione, una bozza, detta “*Chairman’s Perception*”, nella quale si richiede agli Stati di prendere tutte le misure possibili per assicurare che le persone al di sotto dei 18 anni non prendano parte alle ostilità, si proibisce agli Stati di reclutare persone al di sotto dei 17 anni all’interno delle proprie forze armate, si richiede alle parti di prendere tutte le misure possibili per evitare il reclutamento dei minori di 18 in altri gruppi armati. Si auspicavano così: l’innalzamento dell’età, le visite del Rappresentante speciale nei Paesi dove è più diffusa la pratica dell’arruolamento dei bambini, l’adozione di una risoluzione del 1999 che sollecitava gli Stati a prendere le giuste misure per impedire che venissero usati i bambini e per assicurare il disarmo. Ebbene l’Italia ha firmato il Protocollo nel 2000 e ne ha autorizzato la ratifica con legge nel 2002, entrando così in vigore il 9 giugno dello stesso anno. Tutto ciò ha comportato:

-L’innalzamento a 18 anni del limite di età previsto per il reclutamento obbligatorio e per la partecipazione diretta alle ostilità;
-La richiesta di speciali garanzie per l’arruolamento volontario di minorenni;
-Il divieto di ogni forma di reclutamento di minorenni per le forze armate non governative;
-La valorizzazione della cooperazione tecnica e dell’assistenza finanziaria tra gli Stati per la lotta al fenomeno dei bambini soldato.

Il Protocollo presenta dei limiti come per esempio la mancata specificazione di un’età minima per la partecipazione indiretta alle ostilità,

l'assenza di un'età minima per il reclutamento volontario e in alcuni casi, vi è l'esenzione dall'obbligo di rispettare i limiti previsti.

Va, altresì, precisato che dal 2002 è operativa la Corte Speciale per la Sierra Leone, che ha giurisdizione in materia di crimini contro l'umanità, crimini di guerra ed altre violazioni gravi del diritto internazionale umanitario. I crimini contro l'umanità sono considerati tali se commessi nell'ambito di un attacco contro qualsiasi popolazione civile e con la consapevolezza dell'attacco. Caratteristica principale della Corte è data dalla sua complementarità rispetto a quella degli ordinamenti degli Stati membri dello Statuto. La giurisdizione della Corte trova attuazione solo nel caso di non ottemperanza da parte degli Stati al dovere di assicurare alla giustizia gli autori dei crimini internazionali. Il reo deve essere consegnato ad un tribunale internazionale e non ad un tribunale interno. La Corte è il primo tribunale internazionale al quale lo Statuto riconosce personalità giuridica internazionale, ed ha il potere di intervenire solo se il fatto criminoso è stato commesso nel territorio di uno Stato parte oppure se il sospetto autore del crimine è cittadino di uno Stato Parte.⁹²

Il Consiglio di sicurezza, nello specifico, può bloccare l'inizio di un procedimento o sospendere la prosecuzione di un procedimento avviato davanti la Corte per un periodo di dodici mesi.

I crimini di guerra sono lesivi di valori universali che sono rilevanti per la comunità internazionale nel suo complesso, le norme che li disciplinano danno luogo a una responsabilità propria delle persone fisiche che li commettono e il diritto internazionale autorizza la loro repressione a prescindere dal fatto che abbiano agito come organi di uno Stato. Oggi la nozione di crimini di guerra comprende le gravi violazioni del diritto bellico commesse, sia nei conflitti armati internazionali che in quelli non internazionali. Riguardo alla soglia del conflitto, è stato inserito l'elemento temporale, ma è stato omesso quello del controllo del territorio.

⁹² G. GIOFFREDI, *“La condizione internazionale del minore nei conflitti armati”*, cit., pag. 288-317.

Nell'ambito delle guerre civili, l'intensità del conflitto e la sua durata sono il discrimen della competenza della Corte a giudicare i responsabili del crimine di reclutamento dei bambini al di sotto dei 15 anni. Se la soglia del conflitto è bassa, il reclutamento dei bambini al di sotto dei 15 anni non è qualificabile come crimine di guerra; se, invece, la soglia è alta, le azioni che si possono qualificare come crimini di guerra sono più numerose e vi rientrano quelle relative al fenomeno del reclutamento dei fanciulli.

6. L'impegno dell'UE nell'ottica di tutela dei bambini coinvolti nei conflitti armati.

La promozione e la tutela dei diritti dei bambini costituiscono una priorità della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani. L'UE considera di capitale importanza affrontare la questione dei bambini e dei conflitti armati sia perché i bambini rappresentano il futuro sia perché essi sono titolari di diritti, così come stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, dai suoi protocolli facoltativi e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani.

L'UE mira a sensibilizzare maggiormente al problema impegnandosi ad esaminare l'impatto a breve, medio e lungo termine dei conflitti armati sui bambini, avvalendosi dei vari strumenti a disposizione e basandosi sulle attività passate e presenti.

Obiettivo dell'UE è indurre i Paesi terzi e gli attori non statali ad applicare le norme e gli standard internazionali in materia di diritti umani, nonché gli strumenti legislativi internazionali e regionali e ad adottare misure efficaci per proteggere i bambini dagli effetti dei conflitti armati.

L'azione dell'UE avviene secondo un rituale ben preciso, che prevede controlli, relazioni e valutazioni periodiche per l'identificazione delle situazioni di crisi, in modo da porre fine all'impiego degli stessi negli eserciti e nei gruppi armati e all'impunità.

7. Offrire ai bambini opportunità alternative.

La tutela dei diritti dovrebbe offrire sostegni materiali e opportunità di lavoro diversi dalla carriera militare non solo ai minori, ma anche agli altri componenti delle famiglie più disagiate al fine di evitare l'arruolamento dei bambini dovuti all'indigenza. E' in questa linea che si muovono numerose organizzazioni non governative, tra cui *Save the Children Alliance*, con sussidi economici alle famiglie più povere che abitano le zone dei conflitti armati e fondi alle scuole per migliorare la qualità dell'istruzione offerta e per favorire l'accesso all'educazione come alternativa al ricorso all'arruolamento.

A tal fine la medesima associazione ha creato strutture in Liberia e in Uganda per il reinserimento degli ex bambini-soldato nella società civile, promuovendo un'educazione e una formazione professionale ispirata al rispetto dei diritti dell'uomo, rieducando i bambini a quella dimensione del gioco che è attività libera, non soggetta a finalizzazioni di tipo deterministico, istituendo consultori e comunità ove i diritti dell'infanzia possano essere correttamente attuati.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Il coraggio di mediare*, a cura di F. Scaparro, Giuffré, Milano, 2001.
- BEDOJNI S., *Minori stranieri tra disagio e integrazione nell'Italia multi-etnica - Uno sguardo antropologico*, L'Harmattan Italia, Torino 2004.
- BOUCHARD M. - MIEROLO G., *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Giuffré, Milano, 2005.
- BREDA R., *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999.
- CANNEVALE A. G. - LAZZARI C., *Schiavitù e servitù nel diritto penale*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 326 ss.
- CIAMPA G., *Nuove forme di schiavitù e servitù sessuale negli artt. 600, 601, 602 del Codice Penale, così come modificati dalla L. 11 agosto 2003, n. 228*, in AA.VV., *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, a cura di F. Coppi, Giappichelli, Torino, 2007, p. 551 ss.

- COPPI F., *I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù nella legislazione penale italiana*”, in AA.VV. , *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, a cura di F. Coppi, Giappichelli, Torino, 2007, p. 3 ss.
- DOMANICO M. G., *I gravi motivi connessi con lo sviluppo del bambino per farlo rimanere in Italia*, in *Minori giustizia*, n.3, 2008, p. 52 ss.
- COPPI F., *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979.
- DI CHIARA G., *Tra educazione e cautela: l'orizzonte degli scopi nel sistema delle misure cautelari personali minorili*, in *Percorsi di diritto processuale penale minorile*, Palermo, 2002.
- FAMIGLIETTI A., *La testimonianza del minore di anni sedici in incidente probatorio ed il raggiungimento della maggiore età*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 289 ss.
- FIANDACA G. - MUSCO E., *Delitto contro la persona*, parte speciale, Zanichelli, Bologna, 2006.
- GATTI U. – MARUGO M. I., *La vittima e la giustizia riparativa*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Giuffrè, Milano, 1995.
- GIOFFREDI G., *La condizione internazionale del minore nei conflitti armati*, Giuffrè, Milano, 2006.
- GIOSTRA G., *La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 1019 ss.
- LARIZZA S., *Evoluzione del diritto penale minorile*, in AA.VV., *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. Palermo Fabris – A. Presutti, Giuffrè, Milano, 2002, p. 125 ss.
- LARIZZA S., *La risposta istituzionale “classica” alla criminalità minorile*, in AA.VV., *Diritto e procedura penale minorile* a cura di E. Palermo Fabris – A. Presutti, Giuffrè, Milano, 2002, p. 159 ss.
- LARIZZA S., *Le “nuove” risposte istituzionali alla criminalità minorile*, in AA.VV., *Diritto e procedura penale minorile* a cura di E. Palermo Fabris – A. Presutti, Giuffrè, Milano, 2002, p. 177 ss.
- LAZZARINI G., *La società multi-etnica*, Franco Angeli, Milano, 1993.
- MANNOZZI G., *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della Dichiarazione di Vienna*, in *Rass. penit. e crim.*, n. 1-3, 2000, p. 1 ss.
- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003.
- MAZZETTI M., *Esperienze e reti di opportunità*, in *La difficoltà del crescere: minori stranieri e tutela*, Atti del corso 2003, Provincia di Milano – Settore Politiche sociali.
- MIAZZI L., *Superiore interesse del minore e autorizzazione alla permanenza del familiare*. in *Dir. imm. citt.*, 2004, p. 52 ss.
- MIAZZI L., *Una sentenza sui minori stranieri che ignora i minori (e anche la Costituzione)*, in *Quest. giust.*, n. 2, 2010, p. 142 ss.
- MOJERSOEN J., *Minori stranieri non accompagnati: quali percorsi di integrazione*, in *Al passo del loro crescere*, Atti della prima conferenza regionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Regione Friuli Venezia Giulia, Udine, 7-9 novembre 2005.

- MONCERI F., *Etica della comunicazione interculturale*, in AA.VV., *Guida alle etiche della comunicazione. Ricerche, documenti, codici*, a cura di A. Fabris, Pisa, Edizioni ETS, 2004.
- NATALINI A., *Il delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*, in AA.VV. *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, a cura di F. Coppi, Torino, Giappichelli, 2007, p. 509 ss.
- NATALINI A., *Prima condanna per turismo sessuale grazie ad un'intervista televisiva*, in *Guida dir.*, n. 49, 2007, p. 68 ss.
- ORLANDI R., *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. it. dir. proc. e pen.*, 2006, p. 1171 ss.
- PADOVANI T., *L'intangibilità sessuale del minore degli anni quattordici e l'irrilevanza dell'errore sull'età: una presunzione ragionevole di una fictio absurda*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, p. 429 ss.
- PALOMBA F., *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.
- PRESUTTI A., *La tutela della libertà*, in *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. Palermo Fabris – A. Presutti, Giuffrè, Milano, 2002, p. 406 ss.
- RAUSEI P. L., *Il lavoro minorile. Limiti, regole e sanzioni*, in *Dir. e prat. lav.*, n. 6, 2007, p. 11 ss.
- ROBERT I., *Elementi di sociologia*, Zanichelli, Bologna 2003.
- RUSSO A., *L'ufficio di mediazione di Palermo tra giustizia penale minorile e servizi sociali*, in AA.VV., *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. Fiandaca - C. Visconti, Giappichelli, Torino, 2009.
- SCEVI P., *Diritto delle migrazioni*, La Tribuna, Piacenza, 2010.
- SCOMPARIN L., *Il testimone minorenne nel procedimento penale: l'esigenza di tutela della personalità tra disciplina codicistica ed interventi normativi recenti*, in *Leg. Pen.*, 1996, p. 693 ss.
- TONINI P., *Manuale di procedura penale*, decima edizione, Giuffrè, Milano, 2009.